

creativi che giovino a garantire la collettività senza sacrificare i diritti dell'uomo»<sup>16</sup>.

Nel volume dedicato ai cinquant'anni di esperienza giuridica nazionale, Conso rifletteva sul contributo offerto alla legislazione dalla processualpenalistica, e rivendicava, a ragione, il ruolo di artefice delle conquiste civili in tema di libertà personale e diritto di difesa: «la stagione degli anni migliori ha indubbiamente lasciato il segno, con i suoi slanci e le sue scoperte, i suoi modelli sistematici ed i suoi irrinunciabili punti fermi». Nella «fase di profonda crisi, apertasi alla vigilia della seconda metà degli anni Settanta», Conso contestava le non poche prese di posizione retrive, che andavano addirittura additando quei traguardi garantisti tra le «cause incentivatrici del terrorismo». L'autore ribatteva che la dottrina non avrebbe rinunciato a dare il suo contributo, «scientifico e culturale», per una profonda riforma della «giustizia», in grado di cambiare, pur entro l'emergenza, la realtà di un «processo pena anticipata, fenomeno di puro autoritarismo»<sup>17</sup>.

## 2. Il Progetto preliminare del 1978

Momento saliente della «lunga marcia dei giuristi verso un processo umano e giusto», il Progetto preliminare di codice, presentato nel 1978, tra i profili più significativi sostituiva la formula «custodia provvisoria», voluta come *extrema ratio*, a quella di «libertà provvisoria», ritenuta da taluni in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, ma «ormai entrata nel costume che non se ne avverte più la ano-

<sup>16</sup> G. VASSALLI, *Libertà personale dell'imputato e tutela della collettività* (1977), in Id., *Scritti giuridici*, III, *Il processo e le libertà*, Milano 1997, p. 621.

<sup>17</sup> G. CONSO, *Diritto processuale penale*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano 1982, pp. 453, 463.

malia logica e processuale»<sup>18</sup>. Il Progetto riduceva l'attività istruttoria e concentrava nel dibattimento l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione; al proposito il senatore Valiante – presidente della Commissione parlamentare per il parere al Governo per l'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale – sottolineava che al giudice istruttore si affidavano «atti di istruzione», tesi «non alla ricerca della verità, ma a garanzia dell'imputato», in quel che pareva un necessario equilibrio tra «garantismo e difesa sociale». Valiante evocava «il processo anglosassone, sia pure in quella forma più semplice del processo alla Perry Mason che è stato divulgato dalla nostra televisione, così comprensibile da appassionare gli spettatori. Altrettanto significativo è che il nostro processo sia così incomprendibile da creare continuamente problemi all'opinione pubblica»<sup>19</sup>. In questo orizzonte taluni giuristi asserivano che anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo nel 1977, imponeva una nuova attenzione alle garanzie nel processo; dall'accento posto su canoni oggettivi di regolarità della giurisdizione si passava all'istanza per una tutela diretta, non più riflessa, o degradata ad «*interest rei publicae*» dei diritti individuali delle

<sup>18</sup> G.D. PISAPIA, *Relazione conclusiva*, in *Lo stato della giustizia in Europa. Il caso Italia*, Milano 1984, p. 237.

<sup>19</sup> M. VALIANTE, *Le scelte per il nuovo processo penale*, in *Dalle indagini preliminari alla sentenza di primo grado. Atti dell'Andp su il nuovo processo penale*, Napoli 1978, p. 29. Sul Progetto del 1978 cfr. G.D. PISAPIA, *Relazione introduttiva*, in *Disfunzioni del processo penale e difesa della società. I provvedimenti provvisori*, Atti del Convegno, Milano 1983, p. 19; Id., *Lineamenti del nuovo processo penale*, Milano 1979; V. GREVI e G. NEPI MODONA, *Introduzione al Progetto del 1978*, in *La legge delega del 1974 e il Progetto preliminare del 1978*, Padova 1989, pp. 89 ss. Sul testo come un «primo passo del processo per la prova», pur nella «sopravvivenza del giudice istruttore» cfr. G. RICCIO, *Ragioni del processo penale e resistenze eversive, tra novellazioni e prassi*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, Bari 1994, pp. 771 ss.; G. RICCIO, *La procedura penale tra storia e politica*, Napoli 2010, p. 117.

parti. Il Progetto pareva valorizzare le situazioni soggettive private, e non l'oggettività della giustizia, soprattutto nel sottrarre al pm ordini di cattura e assunzione di prove, facoltà che, al contrario, la legislazione d'emergenza andava estendendo<sup>20</sup>.

Soprattutto le Procure parevano ostili alla riforma, temendo che, per ovviare ad una pretesa «politicizzazione» del pm, il legislatore mirasse alla dipendenza dall'esecutivo. In risposta Conso asseriva che il Progetto rientrava nel perimetro della Costituzione e della legge delega, ancorate all'indipendenza del pm ed obbligatorietà dell'azione penale; assicurava inoltre che il codice sarebbe andato «di pari passo» con una nuova legge sull'«ordinamento giudiziario»<sup>21</sup>. Anche Valiante negava al Progetto la scelta di una «amministrativizzazione» del pm, oltretutto sconfitta dalla Costituzione; le critiche del testo, mosse soprattutto dagli inquirenti, erano bollate dal senatore come «sostanzialmente illiberali e pretese corporative»<sup>22</sup>.

Nel dibattito che sul testo si apriva nel mondo politico, nella magistratura, tra i giuristi, pesavano comunque il tema del rilievo probatorio degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pm, e del «coordinamento della legge delega con la legislazione vigente relativa alla prevenzione e repressione della criminalità organizzata e terroristica». La restrizione dei diritti di libertà e di difesa, chiave di vol-

<sup>20</sup> A. GIARDA, *La nuova procedura penale non è un'isola*, in *Il nuovo codice di procedura penale. Prime esperienze*, Roma-Milano 1991, p. 16.

<sup>21</sup> G. CONSO, *Introduzione alla riforma*, in *Pubblico ministero. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di G. Conso, Bologna 1979, p. XI. Per il dibattito sul pm in quella stagione cfr. in particolare M. NOBILI, *Accusa e burocrazia. Profilo storico costituzionale*, *ibid.*, pp. 89 ss.; O. DOMINIONI, *Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero*, *ibid.*, pp. 44 ss.; G. GALLI, *Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale*, *ibid.*, pp. 143 ss.

<sup>22</sup> M. VALIANTE, *Le scelte*, *cit.*, p. 22.

ta della legislazione d'emergenza, non pareva dover essere infatti trasfusa in quel che il legislatore considerava ancora come il «codice dei galantuomini»<sup>23</sup>.

Anche i processualpenalisti si dividevano: a chi sosteneva che il Progetto, «sol perchè rispettoso dei diritti e delle libertà dell'imputato», non sarebbe stato strumento idoneo a combattere la «criminalità dilagante», Pisapia rispondeva che il «maggior difetto» del processo era la «lentezza», e che tra le garanzie costituzionali risaltava la «giustizia celere»<sup>24</sup>. All'«inspiegabile furore demolitorio» di Cordeiro sul Progetto «destinato al museo delle cose non nate, un grosso feto sotto spirito», Amodio opponeva le «vivicanti scintille culturali» del testo, prodromo di una nuova legge delega, in grado di aprire ad una «procedura affrancata dal vecchio impianto del codice Rocco come dalle illusioni del garantismo inquisitorio»<sup>25</sup>. *L'Indice penale* – diretto da Nuvolone e Bettiol – coglieva invece la inattualità del Progetto negli anni che erano detti «di piombo»; quel lavoro era salutato come una «fatica che onora la scienza processualistica», che il legislatore non poteva tradurre in un codice, pena «perdere la faccia». Con considerazioni che sarebbero state ripetute anche dieci anni dopo, quella «riforma» pareva presupporre un «popolo diverso, magistrati diversi, avvocati diversi, una ricchezza di mezzi e opere che sono fuori da una realtà a breve e lungo termine. Non è il codice di una società in crisi, travolta da una crescente ondata di delinquenza feroce, di natura comune e di natura politica». Il Progetto appariva scollegato dalle recenti novelle, «ispirate in senso diametralmente opposto nel ca-

<sup>23</sup> G. ILLUMINATI, *Codice di procedura penale*, *cit.*, p. 7.

<sup>24</sup> G.D. PISAPIA, *Introduzione*, in *Prospettive del nuovo processo penale*, a cura di A.M. Stile, Napoli 1978, p. 5.

<sup>25</sup> E. AMODIO, *Il processo penale nella parabola dell'emergenza*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, I, Milano 1984, p. 13.

povolgimento della civiltà giuridica», ma imposte da tutti i «nemici politici dello Stato»; quell'improbabile «codice» era definito «frutto di un sogno illuminista»<sup>26</sup>. Anche nel ricordo di Vassalli il ministro Morlino sospendeva i lavori pendenti davanti alla Commissione giustizia a «causa delle modifiche sopravvenute nella legislazione speciale e dei mutamenti politico-sociali»<sup>27</sup>.

### 3. *Garantismo, realpolitik, «terza fase della politica processuale»*

Tarello ha visto nel garantismo un «nome vecchio, che ha avuto molti significati, però c'è un nucleo di significato che copre tutti questi garantismi»<sup>28</sup>. A metà anni Settanta il termine conosceva declinazioni diverse, barriera a garanzia dei cittadini dall'arbitrio dei detentori del potere politico e giurisdizionale, tutela della collettività offesa della criminalità, comune e politica, in un discorso pubblico politicizzato<sup>29</sup>. A Bolaffi, che poneva il tema di garanzie anche

<sup>26</sup> Il nuovo codice di procedura penale, in "Indice penale", 1978, p. 547; *Un salutare ripensamento*, *ibid.*, 1979, p. 532.

<sup>27</sup> G. VASSALLI, *Introduzione*, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Milano 2010, p. 12.

<sup>28</sup> G. TARELLO, *Atteggiamenti dottrinali e mutamenti strutturali dell'organizzazione giuridica*, in *Id.*, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna 1988, p. 355. Indicazioni anche bibliografiche sul complesso termine concetto in P. ALVAZZI DEL FRATE, *Garantismo e «giusto processo»*, in *Id.*, *Giustizia e garanzie giurisdizionali*, Torino 2011, pp. 135 ss.; P. ALVAZZI DEL FRATE e G. SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. Cavina, Bologna 2012, pp. 9 ss.

<sup>29</sup> G. PALOMBARINI e M. VIGLIETTA, *La Costituzione e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all'ultimo governo Berlusconi*, Napoli 2011, p. 246. Il garantismo era anche terreno di polemica politica tra l'arcipelago della «nuova sinistra» ed il Partito comunista, cui taluni rimproveravano l'acquiescenza di fronte alla legislazione dell'emergenza, o, nella migliore delle ipotesi, una sottovalutazione della compressione

nei confronti dei presunti terroristi di destra<sup>30</sup>, Violante rispondeva con un'altra domanda: perchè a carico della eversione nera – esemplare il proscioglimento per Freda, Ventura e Giannettini – alla magistratura fossero parse sempre insufficienti «le prove»<sup>31</sup>. Rossanda commentava la sentenza di assoluzione pronunciata a Catanzaro, «così lesiva per la coscienza del paese», riconoscendo che, «a quel punto», dopo gli anni passati dall'oscura vicenda processuale, una condanna avrebbe leso i diritti di difesa di tutti gli imputati. Nel ricordo di campagne di stampa, tese a smascherare undici anni di depistaggi dei servizi su piste «rosse», invece che «nere», Rossanda rivendicava di aver posto il tema della «sostanza del garantismo», col concludere che «senza quella, forse, un pò grossolana battaglia, oggi Pietro Valpreda sarebbe all'ergastolo, e diremmo che Pinelli si è ucciso come responsabile morale»<sup>32</sup>.

Per Palazzo, attento lettore della «recente legislazione penale», il dover andar oltre l'«emergenza» si coniugava con la consapevolezza che «nel buio di questi nostri anni la difesa a oltranza del garantismo [...] può implicare il rischio di una guerra tragicamente perduta dinanzi al terrorismo ed alla criminalità dilagante»<sup>33</sup>. Anche chi, come Bricola, auspicava una «lotta al terrorismo entro un territorio tassativamente fissato», rilevava che anche la «difesa del cittadino-vittima» era scritta nella Costituzione.

dei «diritti dei cittadini». Cfr. G. NEPPI MODONA, *Legislazione d'emergenza e istituzioni parallele nell'ordinamento penale*, in "Rivista di storia contemporanea", 1979, p. 106.

<sup>30</sup> A. BOLAFFI, *Terrorismo di sinistra: insufficienze ed errori di analisi della sinistra italiana*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, Milano 1982, pp. 77 ss.

<sup>31</sup> L. VIOLANTE, *Il terrorismo tra interpretazione e repressione*, *ibid.*, p. 120.

<sup>32</sup> R. ROSSANDA, *Il terrorismo italiano: spunti per un'analisi e una risposta istituzionale*, *ibid.*, p. 90.

<sup>33</sup> G. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova 1985, p. 369 ss.

L'«impegno a tener viva una lettura avanzata della norma costituzionale», rivendicato per il giurista civile, era segnato dalla polarità tra «legalità e crisi politica»<sup>34</sup>.

Nel dilemma tra «garantismo» e «realpolitik» il legislatore pareva scegliere la seconda opzione<sup>35</sup> soprattutto in seguito alla legge 6 Febbraio 1980, *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*, criticata dalla dottrina soprattutto per allargare le ipotesi di cattura obbligatoria, vietare la libertà provvisoria, aumentare i termini massimi di carcerazione preventiva per tutti i reati aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico; si osservava inoltre che l'uso di termini «politici» creava problemi esegetici ed interpretativi<sup>36</sup>. L'effetto sospensivo dell'ordinanza concedente la libertà provvisoria durante il giudizio sull'impugnazione, dietro richiesta del pm, pareva svelare un legislatore diffidente verso la magistratura giudicante, pretesa sempre *pro reo*; si lamentava un costante «affidamento nelle politiche seguite dalle (o suggerite alle) procure»<sup>37</sup>. D'altro canto anche la Corte costituzionale si pronunziava sulla legge Reale, ed indirettamente sulla legge delega e sul Progetto del 1978, col riconoscere che la «emergenza» giustificava «misure insolite». Asseriva che queste perdevano «legittimità, se ingiustificatamente

<sup>34</sup> F. BRICOLA, *Legalità e crisi: l'art. 25 co. 2 e 3 della Costituzione rivisitato alla fine degli anni Settanta*, in "La questione criminale", 1980, pp. 268 ss.

<sup>35</sup> C. PECORELLA, *Il dilemma penale: garantismo o realpolitik?*, in *Magistratura Democratica, Crisi istituzionale e rinnovamento democratico della giustizia*, Milano 1978, pp. 215 ss.

<sup>36</sup> F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, cit., pp. 101 ss.; G. DE FRANCESCO, *Commento alla L. 6 Febbraio 1980*, in "Legislazione penale", 1981, pp. 37 ss.

<sup>37</sup> D. PULITANÒ, *Le misure del governo per l'ordine pubblico*, in "Democrazia e diritto", 1980, p. 27.

protratte nel tempo»; ma in nome delle «esigenze di tutela della collettività» affermava il «diritto, potere e dovere» del legislatore di provvedere all'innalzamento dei termini di custodia preventiva, specie di fronte alla «difficoltà degli accertamenti» ed alla «peculiarità e gravità del fenomeno che si intende combattere».

Nei rilievi della dottrina anche il Giudice delle leggi riduceva il processo a «difesa sociale», con decisioni dal «taglio eminentemente politico»<sup>38</sup>. Si prendeva atto che, in violazione dei principi della Costituzione e delle Convenzioni, prendeva sempre più piede la realtà di un processo come pena, con funzione di prevenzione speciale e generale, prorogabile a tempo indeterminato. Con la legislazione d'emergenza «il ricordo della stagione del garantismo» pareva archiviato, dal momento che, con le «illusioni», cadeva anche la ripetizione dell'inciso «le nuove disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale», che pareva allontanarsi *sine die*. Si osservava inoltre che se i primi provvedimenti *contra libertatem* operavano per l'avvenire, nuove «urgenze» imponevano l'applicazione dello *ius novum* anche ai procedimenti in corso<sup>39</sup>.

La legislazione speciale poggiava peraltro su un'ampia base di consenso nel paese: nel 1978 e nel 1981 venivano respinte a larghissima maggioranza le richieste referen-

<sup>38</sup> G. ILLUMINATI, *Presupposti e criteri di scelta delle misure cautelari*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, Napoli 2006, p. 397; V. GREVI, *Custodia preventiva e difesa sociale negli itinerari politico-legislativi dell'emergenza*, in *Disfunzioni del processo penale e difesa della società*, cit., p. 52; analogamente F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986, p. 262.

<sup>39</sup> P. CORSO, *Tribunale della libertà e garanzie individuali*, a cura di V. Grevi, Milano 1983, p. 243; analogamente O. DOMINIONI, *Un caso grave di schizofrenia legislativa: la coercizione dell'imputato tra riforma ed emergenza*, in "Politica del diritto", 1982, pp. 131 ss.

darie di abolire la legge Reale e la legge Cossiga<sup>40</sup>; l'opinione pubblica, ostile anche all'abolizione dell'ergastolo, era meno garantista del legislatore, che nel 1981 avviava una estesa depenalizzazione con alcune «modifiche al sistema penale». Era una delle poche occasioni in cui la deflazione del carico processuale era messa in relazione con la riduzione dell'area dei comportamenti da sanzionare, con una funzione «deprocessualizzante»<sup>41</sup>. Si prevedeva una sorta di patteggiamento, consentendo all'imputato di chiedere una pena sostitutiva prima del giudizio, cui poteva opporsi il pm, libero il giudice di accogliere le richieste delle parti. Nello stallo tra emergenza e garantismo, nello scetticismo per una grande riforma accusatoria, si guardava a strategie meno ideologiche e più pragmatiche, con attenzione ai «riti differenziati», «riti alternativi [...] a seconda del bene tutelato [...] come può variare lo sviluppo del processo, a seconda dell'atteggiamento dell'imputato»<sup>42</sup>. Nell'accento posto sul potere della parte rispetto al giudice si avviava una scelta destinata a fortune successive, il «patteggiamento del rito»<sup>43</sup>; prendeva avvio una «giustizia negoziata», col

<sup>40</sup> Cfr. G. VASSALLI, *Relazione*, in *Lo Stato della giustizia in Europa*, cit., p. 39; S. RODOTÀ, *Le libertà e i diritti*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma 1996, p. 360.

<sup>41</sup> A.A. DALIA, *La deprocessualizzazione come obiettivo primario delle recenti «modifiche al sistema penale»*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1982, pp. 479 ss.

<sup>42</sup> G. CONSO, *Conclusioni*, in *Disfunzioni del processo penale e difesa della società*, cit., p. 314; *Modifiche al sistema penale*, Milano 1982; G. VASSALLI, *Il processo penale tra riformismo e garantismo*, Milano 1983; G. VASSALLI, *Il processo penale fra riformismo ed emergenza*, Milano 1983. Il nesso tra depenalizzazione e deflazione dei processi era messo a fuoco anche dalla Convenzione di ricerca stipulata tra il Ministero e l'Università di Firenze; cfr. *Il nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi e G. Neppi Modona, cit., II, Padova 1989, pp. 119 ss.; G. RICCIO, *La procedura penale tra storia e politica*, cit., p. 239.

<sup>43</sup> G.D. PISAPIA, *Codice di procedura penale (riforma del)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VI, Roma 1988, p. 4.

diritto di difendersi «negoziando», destinata a scontrarsi col consolidato «schema mentale della legalità»<sup>44</sup>.

Dopo il garantismo degli anni Sessanta e l'emergenza dei Settanta pareva dunque aprirsi una «terza fase di politica processuale», anche se gli strumenti di flessibilità erano contrastati soprattutto dalla magistratura, che vi vedeva un'apertura alla discrezionalità dell'azione penale. La «speditezza» e la «separazione dei giudizi» si imponevano comunque come cardini di alcune riforme «a rate», che, nella difficoltà del legislatore a varare il codice, si intrecciavano con la elaborazione di una nuova legge delega. Lattanzi e Lupo affermavano infatti che in un codice «politicamente fondamentale come quello di procedura penale» non si doveva lasciare spazi troppo ampi al «governo»<sup>45</sup>.

In nome della «rifondazione dei valori di una politica processuale moderna», entro un «sistema decodificato»<sup>46</sup>, un nuovo testo cadeva con la fine anticipata della legislatura, ed era ripreso dal guardasigilli Martinazzoli, che, in un felice incontro tra politici e tecnici, incaricava di nuovo Pisapia. Martinazzoli – studioso della «strepitosa attualità della storia della colonna infame»<sup>47</sup> – dichiarava di non

<sup>44</sup> M. PISANI, *Negozi processuali e sistema parallelo*, in *Italian style. Figure e forme del nuovo processo penale*, Padova 1998, p. 91. Sulla giustizia tra i Settanta e gli Ottanta cfr. anche Id., *Problemi della giurisdizione*, Milano 1987.

<sup>45</sup> G. LATTANZI e E. LUPO, *La nuova legge delega per il codice di procedura penale: continuità e differenze di sistema*, in «Cassazione penale», 1983, p. 182.

<sup>46</sup> E. AMODIO, *Il processo penale nella parabola dell'emergenza*, cit., p. 4.

<sup>47</sup> Sulla storia della colonna infame, che appariva, tra l'altro, un precedente del caso Tortora, e che indicava «non l'oggettiva responsabilità della storia, ma la colpevolezza degli uomini» cfr. M. MARTINAZZOLI, *Pretesti per una requisitoria manzoniana*, Brescia 1985, p. 25; Id., *Attualità della storia della colonna infame*, in Atti del Convegno manzoniano, Milano 1987, pp. 22 ss. Si racconta anche nel ruolo di guardasigilli M. MARTINAZZOLI, *Uno strano democristiano*, Milano 2009. Di recente, a proposito di Martinazzoli, Palombarini ricorda di aver detto: «per tutto c'è una prima volta: oggi a me tocca per la

voler rinunciare alle garanzie, pur nella considerazione che la legislazione dell'emergenza non era stata imposta dalla «mente diabolica del legislatore», ma da una stagione di terrore inedita per la Repubblica. Asseriva che la stessa parola «emergenza» aveva «al fondo un che di consolatorio e di cattiva coscienza [...] dobbiamo uscire – si dice – da quella terroristica e dicono che ci attende, o siamo già dentro, un'altra emergenza, quella più sofisticata e insidiosa criminalità mafiosa e camorristica»<sup>48</sup>. Anche Borrè osservava che «sarebbe illusione pericolosa celebrare l'esaurimento dell'emergenza, verosimilmente finita sul terreno del terrorismo, ma prepotentemente affacciata in altri terreni»<sup>49</sup>.

#### 4. «Garantisti a Palermo?»

Introducendo nel 1982 i lavori di un Convegno in Sicilia, Pisapia stigmatizzava l'«eccessivo e talvolta abnorme» ricorso alla custodia preventiva<sup>50</sup>. Sulle prese di posizioni garantiste, critiche della «pena anticipata, patologia del processo», si allungava l'ombra dell'omicidio mafioso di Pio La Torre e dell'autista, occorso in quei giorni a Palermo. Nessuno pareva potersi più «cullare nella riposante illusione dell'emergenza dalle radici passeggiare»<sup>51</sup>; oltretut-

prima volta di difendere un ministro democristiano dalle critiche di una assemblea di magistrati»; cfr. G. PALOMBARINI-M. VIGLIETTA, *La Costituzione italiana e i diritti*, cit., p. 213. Su Martinazzoli ministro cfr. anche M. CHIAVARIO, *I primi passi del nuovo ministro*, in «Legislazione penale», 2011, p. 506.

<sup>48</sup> M. MARTINAZZOLI, *Interventi legislativi e prospettive di riforma nel processo penale*, in *Poteri e giurisdizione*, Milano 1986, pp. 51 ss.

<sup>49</sup> G. BORRÈ, *Introduzione*, in *Mafia, 'ndrangheta, camorra*, Milano 1983, p. 22.

<sup>50</sup> G. PISAPIA, *Relazione introduttiva*, in *Disfunzioni del processo penale e difesa della società*, cit. p. 17 ss.

<sup>51</sup> M. CHIAVARIO, *La custodia preventiva nel faticoso e teortuoso cammino delle riforme*, *ibid.*, p. 108.

to, se il terrorismo politico era percepito come fenomeno legato ad una fase della storia, quello mafioso pareva vivere «da sempre» nella politica e nella società, minacciosamente annidato nella «cosa pubblica»<sup>52</sup>. La serie impressionante di delitti e la strategia di tipo stragista, culminata con gli omicidi Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa, trovava una risposta nella legge 13 Settembre 1982, che introduceva nel sistema strumenti intesi a contrastare con inedita efficacia quel «contropotere»<sup>53</sup>. La mafia entrava nel mirino della «paragiurisdizione», con misure personali e patrimoniali, con le garanzie processuali a tutela dell'interessato, la conformità dell'atto ai requisiti, forme camerale, garanzia del contraddittorio, decisione con decreto, eventuale ricorso d'appello, poi in Cassazione. Si mirava a colpire le finanze dell'associazione, con la confisca del corpo del reato e dei profitti delittuosi; nelle parole di Cordero il legislatore intendeva aggredire «l'universo mafioso anti-Stato, il diavolo symia Dei»; «ora sulla carta» pareva aver qualcosa di cui temere anche la «cupola»<sup>54</sup>.

Caselli – protagonista del contrasto giudiziario alla mafia – avrebbe invece dato dell'esperienza della lotta contro le «cupole» un giudizio impietoso, gettando un'om-

<sup>52</sup> R. ALFONSO, *Introduzione. Il fenomeno del pentitismo e del maxiprocesso*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano 2011, pp. 3 ss.

<sup>53</sup> G. TURONE, *Mafia*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. Vassalli, Milano 1986, p. 582; *Id.*, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2008. Per un «codice», in grado di razionalizzare le disposizioni introdotte nell'ordinamento dal 1956 in materia di mafia cfr. G. COLOMBO e L. MAGISTRI, *La legislazione antimafia. Annotata con la giurisprudenza ed integrata con la normativa complementare*, Milano 1994. Innovazioni processuali e dati statistici sull'applicazione della legge Rognoni La Torre in R. MINNA, *Il controllo della criminalità. Politica criminale e nuovo codice di procedura penale*, Firenze 1997, pp. 108 ss. Critico dell'indeterminatezza dell'art. 416 bis S. MOCICA, *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, Napoli 1999, p. 161.

<sup>54</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano 2006, p. 1292.

bra sul rapporto tra giustizia e politica: «siamo stati ad un passo dall'uscire anche dall'emergenza mafia, l'interminabile emergenza mafia. Ma, arrivati a un certo punto, settori consistenti dello Stato hanno preferito non vincere la partita»<sup>55</sup>. Per Caselli la rinuncia sarebbe maturata dopo l'estate delle stragi del 1992; ma già a nei primi anni Ottanta soprattutto la magistratura alimentava un discorso pubblico per il quale nella lotta al terrorismo la politica aveva supportato l'azione degli inquirenti, ma si sottraeva a quel compito di fronte ai «contropoteri». Davanti alla connivenza di certi «settori» dello Stato con la criminalità organizzata si radicava quello che Vassalli ha definito il «partito sacrosanto dei pubblici ministeri, che da un certo punto di vista è il partito degli interessi della società»<sup>56</sup>.

Se, come ha osservato Dezza, il «binomio accusa inquisizione»<sup>57</sup> è ancora uno strumento convincente per narrare la storia dei dispositivi processuali dell'Italia repubblicana, l'aspetto saliente della giustizia era il declino di un modello ad impianto individuale a favore di uno vocato all'attuazione delle norme di diritto sostanziale. Un processo «forte» era imposto dalla legislazione antimafia, dalla prassi giudiziaria, da un comune sentire sulla ineludibile istanza di difesa dei cittadini, vittime di Cosa nostra. In questo orizzonte Rocco Chinnici – a capo dell'ufficio istruzione di Palermo – indicava al legislatore efficaci strategie anche processuali, il coordinamento dei magistrati specializzati in indagini sulla criminalità organizzata, l'utilizzo delle chiamate in correità, il coinvolgimento dell'opinione

<sup>55</sup> G. CASELLI, *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Milano 2009, p. 45.

<sup>56</sup> G. VASSALLI, *Introduzione*, in *L'inconscio inquisitorio*, cit., p. 21.

<sup>57</sup> E. DEZZA, *Accusa e inquisizione nell'esperienza italiana contemporanea*, in *Diritti individuali*, cit., p. 102.

pubblica isolana e nazionale nella difesa della legalità<sup>58</sup>. Dopo la strage del Luglio 1983, ove cadeva anche Chinnici, questa politica del diritto era riproposta da Caponnetto, che ideava il pool antimafia, premessa delle maxi indagini e maxiprocessi, inteso alla «risposta giudiziaria alla sfida mafiosa»<sup>59</sup>. Per coniugare «efficienza e garanzie», «garantismo» e «lotta alle mafie» si avanzava la proposta di una «vasta gamma di modelli processuali»<sup>60</sup>, per cui ad un «giudice notaio», terzo imparziale nei processi ordinari, si doveva affiancare un «giudice che lotta». Davanti ai «contropoteri» la «giustizia da giorni di festa» lasciava il posto alla giurisdizione come «funzione di controllo generale di legalità»<sup>61</sup>, fino alla domanda «si può essere garantisti a Palermo?»<sup>62</sup>.

<sup>58</sup> R. CHINNICI, *Mafia: problemi ed aspetti giuridici e giudiziari*, in *Mafia e potere. Società civile, organizzazione mafiosa ed esercizio dei poteri nel mezzogiorno contemporaneo*, a cura di S. Di Bella, Soveria Mannelli 1983, pp. 79 ss. Ancor prima di un riconoscimento legislativo, prendeva piede la prassi non istituzionalizzata di collaborazione tra Procure, sperimentata col terrorismo, talora avversate all'interno e all'esterno della magistratura; cfr. V. BORRACETTI, *Criminalità organizzata e funzioni del Pubblico Ministero*, in *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, a cura di G. Giostra e G. Insolera, Milano 1995, p. 102.

<sup>59</sup> A. CAPONNETTO, *Il potere della mafia*, in *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, a cura di G. Neppi Modona, Torino 1996, p. 173; sull'inchiesta, iniziata da Chinnici, A. CAPONNETTO, *I miei giorni a Palermo. Storie di mafia e giustizia raccontate a Saverio Lodato*, Milano 1992, pp. 39 ss.

<sup>60</sup> G. NEPPI MODONA, *Presentazione*, in *Poteri e giurisdizione*, cit., pp. XVIII ss.; cfr. anche ID., *Il nuovo processo penale tra emergenza e cultura delle riforme*, in «Questione giustizia», 1984, p. 25; ID., *I meccanismi processuali differenziati*, in «Cassazione penale», 1984, p. 423.

<sup>61</sup> L. VIOLANTE, *Modelli formali e modelli materiali nell'esperienza del processo penale*, in *Manuale dell'inchiesta*, cit., p. XXIX.

<sup>62</sup> F. GIANARIA e A. MITTONE, *Dalla parte dell'inquisito. L'avvocato e le «nuove ingiustizie» del processo penale*, Bologna 1987, p. 90, in polemica con E. CAZZOLA, *Garantisti da un orecchio solo*, in «Antigone», 1986, p. 6.

### 5. La P2 e il processo al «potere occulto»

Il dibattito sui dispositivi processuali investiva l'opinione pubblica con la vicenda della loggia massonica coperta Propaganda 2, emblema dell'«Italia dei poteri illegali»<sup>63</sup>, «partito occulto» inteso ad occupare lo Stato<sup>64</sup>, nelle parole di alcuni magistrati «continuo inquinamento della competizione democratica, anche quando non si traduce in attività immediatamente criminali»<sup>65</sup>, «potere senza consenso»<sup>66</sup>. Scoperta, come è noto, dalle indagini dei giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone sulle mafie a Milano<sup>67</sup>, quel che Tina Anselmi – presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta – definiva il «progetto politico metastasi delle istituzioni», vedeva affiliati accomunati dall'agire «al di fuori della legalità repubblicana»<sup>68</sup>.

Con una scelta che appariva sospetta di connivenza, la Procura di Roma sottraeva l'inchiesta ai giudici milanesi; la sede più importante d'Italia pareva meritarsi l'appellativo di «porto delle nebbie», nodo che, proprio nella seconda metà del 1982, destava anche l'attenzione del Csm<sup>69</sup>. La Cassazione si pronunziava sul conflitto di competenza

<sup>63</sup> L. VIOLANTE, *L'Italia dei poteri illegali*, in *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, cit., p. 143.

<sup>64</sup> S. RODOTÀ, *P2 e Stato. Le dinamiche di occupazione del potere da parte del partito occulto*, in *La resistibile ascesa della P2*, Introduzione di P. Ingrao, Bari 1983, pp. 145 ss.

<sup>65</sup> G. TAMBURINO, *Le stragi e il loro contesto*, in *L'eversione nera. Cronaca di un decennio (1974-1984)*, a cura di P. Corsini e L. Novati, Milano 1986, p. 159.

<sup>66</sup> A. BERIA D'ARGENTINE, *Difesa delle istituzioni democratiche contro il terrorismo*, in *L'eversione nera*, cit., p. 40.

<sup>67</sup> Sul peso giocato dalla vicenda della P2 nella giustizia italiana cfr. G. COLOMBO, *Il vizio della memoria*, Milano 1997, pp. 9, 67 ss, 93.

<sup>68</sup> M. NOZZA, *Stampa e fenomeno dell'eversione*, in *L'eversione nera*, cit., p. 244; T. ANSELMI, *Una testimonianza*, *ibid.*, pp. 185 ss; *La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi*, a cura di A. Vinci, Firenze 2011.

<sup>69</sup> R. CANOSA, *Storia della magistratura in Italia. Da Piazza Fontana a Mani pulite*, Roma 1996, pp. 121 ss.

con una «manipolazione» dell'istituto, che pareva in continuità con il collasso del principio del giudice naturale, sperimentato dalla giustizia italiana, dal caso Matteotti, alla strage di Piazza Fontana, alle indagini sulle «trame nere». La sezione istruttoria di Roma, in contrasto con i lavori della Commissione parlamentare, avrebbe minimizzato il ruolo di Gelli nell'ipotesi di cospirazione contro i poteri dello Stato<sup>70</sup>. Con lo «scandalo P2», anche giudiziario, si riapriva, tra l'altro, il dibattito sulla gestione dei processi separati, sull'uso politico della giustizia, sul *simultaneus processus*. In risposta alla eco sollevata nel mondo politico e nella pubblica opinione, la legge 25 Gennaio 1982 contro le società segrete presentava aspetti riconducibili alla giurisdizione penale volontaria, nel prevedere la reclusione da due a cinque anni ai promotori e due ai proseliti. Si presupponeva un delitto irrevocabilmente accertato; il presidente del Consiglio, su deliberazione dello stesso, ordinava lo scioglimento e confisca dei beni. Nel giudizio di Cordero «gli intenti erano virtuosi, ma operatori dalla mano troppo lieve li hanno lasciati sulla carta»<sup>71</sup>.

Tra giuristi, magistrati e società civile la vicenda P2 alimentava il canone delle garanzie da porre a tutela, oltre che dell'individuo, della collettività, entrambi destinatari delle «esigenze sociali» di protezione dai «contropoteri criminali». Lo Stato sociale non pareva pensabile come il Leviatano, che aveva giustificato il garantismo «alla Carrara»; si guardava ad una giustizia vocata a «garantire la società», in grado di ritrovare una smarrita sintonia i cit-

<sup>70</sup> Anche per indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul conflitto di competenza nel processo, che vedeva imputati Gelli ed altri, cfr. L. PEPINO, *Rilevanza della connessione e gestione della prova nei processi separati* (Note a margine delle vicende giudiziarie della loggia P2, in «Questione giustizia», 1982, pp. 761 ss.

<sup>71</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1298.

tadini, che avevano a cuore la «legalità», fondamento di legittimazione del penale. Da qui la riflessione sul dilemma tra processo «limite all'inquirente a garanzia dell'individuo», secondo il modello liberal-democratico, o «potestà del giudice a tutela della società», opzione imposta dal peso nella vita politica della «criminalità organizzata» e dei «poteri occulti»<sup>72</sup>. L'infiltrazione piduista nei gangli dello Stato imponeva soprattutto alla magistratura una decisa scelta di campo per la legalità, con la sentenza della sezione disciplinare del Csm, che coglieva la dimensione costituzionale del disegno eversivo della P2, e che, da allora, pareva farsi portavoce della difesa della democrazia in Italia; esemplare la denuncia delle «deviazioni all'origine del mancato accertamento della verità sulle stragi bolognesi»<sup>73</sup>.

Nel momento in cui i magistrati si volevano referente ideale della società civile, e si facevano carico dell'«impegno intenso per lo Stato di diritto», si affacciavano le prese di posizione di certi politici, intese a ridimensionare questa vocazione, più complessa della «supplenza». Di fronte ai «centri di potere politico ed economico», oltretutto coperti dal «segreto», Borrè rivendicava il «costo e rischio» di una giustizia attiva; a chi lamentava l'appannamento della «terzietà», rispondeva col fare della giurisdizione «un fatto di democrazia. Tale lo considero finché non mi verrà dimostrato che andava meglio, in termini di democrazia complessiva, quando nel processo penale volavano soltanto gli stracci dei poveri e i giudici non varcavano le soglie

<sup>72</sup> A. PIGNATELLI, *Processo penale e criminalità organizzata: chi garantisce che cosa?*, in "Questione giustizia", 1983, pp. 817; un resoconto del Congresso di Magistratura democratica del 1981 in G. SALVI, *I nuovi termini della questione giustizia*, in «Democrazia e diritto», 1982, pp. 83 ss. Sul «garantismo efficientista» cfr. G. RICCIO, *La procedura penale tra storia e politica*, cit., p. 24.

<sup>73</sup> Indicazioni in R. CANOSA, *Storia della magistratura italiana*, cit., pp. 113 ss, 166.

dei santuari». Dai «santuari» della criminalità mafiosa e piduista l'argomento era esteso alle impunità del potere; secondo il protagonista di Magistratura democratica la responsabilità degli inquirenti nell'esercizio dell'azione penale era percepita dal governo come un problema, non più come una opportunità, che peraltro era stata assicurata meglio dal mancato esercizio, dalle omissioni, dal «garantismo di maniera, sostanziale sudditanza agli interessi dominanti»<sup>74</sup>. Dal canto suo Fortuna prendeva la parola «da giudice a giudici» ed esprimeva un «rifiuto categorico dell'uso politico degli strumenti processuali». Nella «parabola dell'emergenza e del garantismo» coglieva il rischio di una progressiva riduzione del magistrato penale a «malacorto politico», mentre le «scelte politiche ad ogni livello» dovevano spettare al potere politico, («con la corrispettiva responsabilità»)<sup>75</sup>.

Nell'estate del 1981, con i primi processi per corruzione in corso, Craxi si pronunciava anche sulla P2, indicando nei magistrati i colpevoli di «abusi commessi in nome della legge»; da qui l'aspro confronto sul rapporto tra giustizia e politica nei termini ossessivi dei giudici «politicizzati», riproposti nei decenni a venire, con altri protagonisti<sup>76</sup>. Magistratura democratica riconduceva le prese di posizione dei politici al tentativo di introdurre la discrezionalità dell'azione penale e la dipendenza del pm dall'esecutivo, scelte che avrebbero reso impossibili le inchieste scomode, dallo scandalo dei petroli alla P2. Si tematizzava con forza la politicità del legame tra «giurisdizione» e «questione

<sup>74</sup> G. BORRÈ, *Il processo penale tra crisi e prospettive di riforma*, in "Questione giustizia", 1985, p. 246.

<sup>75</sup> E. FORTUNA, *Modello ideale e modello reale nel sistema processuale italiano*, in "Cassazione penale", 1984, p. 2322.

<sup>76</sup> P. BORGNA e M. MADDALENA, *Il giudice e i suoi limiti*, Cittadini, magistrati e politica, Roma-Bari 2003, p. 7.

morale»<sup>77</sup>; Beria D'Argentine ricordava gli attacchi alle inchieste sulla «criminalità economica da parte di tre segretari di partiti»<sup>78</sup>; Vicini si chiedeva retoricamente «come mai queste accuse di politicizzazione prendano tanto fiato, quando il bisturi dell'azione penale va a toccare certi interessi e certe zone di potere occulto»<sup>79</sup>.

In questo clima nel programma elettorale per le elezioni politiche del 1983 il PSI era acceso fautore di un nuovo più garantista codice di procedura penale, di fronte ai pochi cenni sulla codificazione *in fieri* del PCI e del silenzio della DC, pur sensibili ai temi dell'indipendenza e professionalità della magistratura. Craxi indicava la riforma del processo come «obbiettivo prioritario di garanzia per i cittadini rispetto ai possibili arbitri del potere giudiziario», ed alludeva alla costituzione di sezioni specializzate della magistratura per i processi di criminalità organizzata<sup>80</sup>. Nel confronto che si apriva, Nobili, pur sensibile alla tematica delle garanzie realizzabili col superamento dello schema bifasico, osservava che la «criminalità annidata negli apparati dello Stato» imponeva che l'inchiesta rimanesse nel processo, soluzione adeguata all'Italia dei poteri istituzionali «sviati»<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> L. PEPINO, *Giurisdizione e questione morale*, in «Questione giustizia», pp. 326 ss. Sui casi Teardo e Zampini cfr. L. MARINI, *La corruzione politica*, in *Storia d'Italia, Annali*, 12, *La criminalità* a cura di L. Violante, Torino 1997, p. 355.

<sup>78</sup> A. BERIA D'ARGENTINE, *Intervento*, in *Disfunzioni*, cit., p. 321.

<sup>79</sup> V. VICINI, *Processo e giustizia penale. Alla ricerca di una riforma*, Bologna 1982, p. 118; M.R. FERRARESE, *La giustizia penale aggregata. Judicial intelligence e meccanismi narrativi*, in «Politica del diritto», 1994, pp. 653 ss.; di recente sul tema cfr. l'intervento dell'allora procuratore a Palermo G. FICI, *Esercizio dell'azione penale e responsabilità politica dei magistrati*, *ibid.*, 2000, pp. 489 ss.

<sup>80</sup> M. PISANI, *Introduzione al processo penale*, Milano 1988, pp. 181 ss.; R. MINNA, *Il controllo della criminalità*, cit., p. 132.

<sup>81</sup> M. NOBILI, *Indagini sulla criminalità organizzata, strumenti processuali, autorità giudiziaria*, in «Politica del diritto», 1984, pp. 465 ss.

Soprattutto la magistratura insisteva sul dover compensare col processo l'assenza di altri controlli sulla legalità nell'esercizio del potere; in particolare Ramat poneva il tema dei dispositivi processuali per contrastare organizzazioni come la P2, loggia coperta che rappresentava un elemento costitutivo del potere in Italia, il «segreto canonizzato»<sup>82</sup>. Anche per Falcone – istruttore a Palermo – si dovevano neutralizzare i «centri di potere extraistituzionali e settori deviati dello Stato, che hanno la responsabilità di aver tentato di condizionare il libero svolgimento della democrazia e ispirato crimini efferati»<sup>83</sup>. Nello stesso senso De Leo – istruttore a Napoli – affermava che nei «grossi processi» la «terzietà investigativa di un organo indipendente» era una garanzia «alla quale la società italiana di questi anni non può permettersi di rinunciare»; una «verità processuale» dalla dimensione privatistica, «che venga fuori da un gioco dove le regole sono rispettate», non pareva adatta al paese senza regole, alla «situazione italiana»<sup>84</sup>. Palombarini legava invece il tema della «riforma del codice», di «rilevanza politica», alla «riforma democratica dello Stato»; contro la «clandestinizzazione del potere» si voleva garantire, «nel paese della P2 e del segreto», pubblicità, trasparenza, immediato controllo del fondamento dell'azione, verifica rapida delle prove, «a garanzia di libertà del cittadino»<sup>85</sup>.

<sup>82</sup> M. RAMAT, *Itinerari della massoneria nel dopoguerra*, in *La resistibile ascesa della P2*, Introduzione di P. Ingrao, Bari 1983, p. 42.

<sup>83</sup> G. FALCONE, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, Milano 1987, pp. 227 ss.; G. FALCONE-G. TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Mafia, camorra, 'ndrangheta*, cit., pp. 19 ss.

<sup>84</sup> F. DE LEO, *Quale processo per quale giurisdizione*, in «Questione giustizia», 1984, pp. 148 ss.

<sup>85</sup> G. PALOMBARINI, *Carattere del potere e presenza mafiosa: spunti di analisi per una risposta globale e adeguata*, in *Mafia, 'ndrangheta, camorra*, cit., p. 67.

### 6. Il Tribunale della libertà

La Legge 18 Agosto 1982 riformava alcune norme processuali in tema di libertà personale, sequestri ed introduzione di misure alternative alla carcerazione preventiva, in risposta alle pronunzie del Consiglio d'Europa, che avevano condannato l'Italia per l'eccessivo protrarsi della custodia preventiva. Anche se il legislatore dava seguito ai principi fissati nella legge delega del 1974, al Progetto del 1978, all'obbligo della Convenzione europea, la scelta garantista voleva soprattutto ovviare all'arresto di alcuni agenti di pubblica sicurezza, con l'imputazione di torture ai danni di sospetti brigatisti rossi nelle indagini sul sequestro di un generale statunitense. Come si ammetteva in Parlamento, la sconcertante vicenda imponeva un controllo immediato e di merito non sugli abusi polizieschi, ma sul corretto esercizio di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, con una implicita critica dell'operato dei giudici padovani, che avevano disposto gli arresti degli ufficiali<sup>86</sup>. Anche con la raccomandazione del Csm, veniva dunque istituito il Tribunale della libertà; l'espressione evocativa, «divulgata presso l'opinione pubblica», indicava un collegio, «giudice naturale», diverso dagli organi requirenti e giudicanti monocratici. Al Tribunale, istituito nel capoluogo di provincia, era attribuito il potere di verifica preventiva di merito sui requisiti dei provvedimenti restrittivi, impugnabili con ampia facoltà dall'imputato. All'apprezzata «inversione di tendenza verso quel giusto nuovo processo da tanti anni atteso e sollecitato», si univa la considera-

<sup>86</sup> Sulla legge e sul dibattito parlamentare cfr. L. DI NANNI, G. FUSCO e G. VACCA, *Il tribunale della libertà. Libertà personale, e sequestro penale nella legislazione e nella giurisprudenza. Commento teorico e pratico*, Napoli 1983, pp. 297-300. Sul mandato di cattura contro i componenti dei NOCS per torture, sul processo che ne accertò la responsabilità, con seppur blande condanne, e con benefici in appello e Cassazione cfr. R. CANOSA, *Storia della magistratura in Italia da Piazza Fontana a Mani pulite*, Roma 1996, pp. 108 ss.

zione di Raffaele Bertoni – già magistrato, presidente della Commissione d'inchiesta sul terrorismo – polemico nei confronti di uno «strumento di garanzia per ceti e gruppi sociali titolari da sempre di una sorta di immunità giudiziaria», auspicabile anche per i «ladri di polli»<sup>87</sup>.

Vassalli apprezzava la legge, che non richiamava «provvisorieta od emergenze», collocandosi piuttosto nella «lunga vicenda della legge delega per un nuovo codice»<sup>88</sup>. Pur senza nascondere la relazione con la vicenda particolare di Padova, Grevi lodava una «prima svolta oltre la legislazione d'emergenza», una «ripresa di interesse per la tutela dei diritti di libertà nel processo penale»; lamentava peraltro la perdurante attribuzione al pm ed al giudice dei poteri retribuiti in sede istruttoria, senza che il legislatore avesse inciso a fondo sulla «natura autoritaria» del ricorso al carcere come «sanzione anticipata»<sup>89</sup>. Nello stesso senso Chiavario rilevava che «la procedura messa in piedi per il riesame si caratterizzava con connotati inequivocabilmente inquisitori dell'architettura complessiva del processo», col rischio di un organo «vindice di giustizia». D'altro canto legare «libertà» e «giurisdizione», nel momento in cui taluno levava la voce per il ripristino della pena di morte per i terroristi, pareva invertire la tendenza nell'opinione pubblica e nei *mass media* a considerare la «politica della giustizia penale» sulla base di sole istanze «spesso sacrosante, talora illusorie o quantomeno deformate di sicurezza»<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> L. DI NANNI, G. FUSCO e G. VACCA, *Il tribunale della libertà*, cit., pp. 7-10.

<sup>88</sup> G. VASSALLI, *La legge sui «tribunali della libertà»*, in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, cit., p. 689.

<sup>89</sup> V. GREVI, *Custodia preventiva e garanzie individuali: una prima svolta dopo l'emergenza*, in *Tribunale della libertà e garanzie individuali*, Bologna 1983, p. 50.

<sup>90</sup> M. CHIAVARIO, *Tribunale della libertà e libertà personale*, *ibid.*, pp. 197-198.

Non mancavano rilievi garantisti sull'istituzione: se la «legalità degli arresti» era assicurata dalla predeterminazione legislativa delle ragioni a monte dei provvedimenti di cattura, si doveva comunque ripensare il carcere preventivo, col decollo di misure alternative, nel superamento della legge Reale e della legge Cossiga, che avevano escluso la libertà provvisoria per i reati oggetto di mandato di cattura obbligatorio<sup>91</sup>. Il legislatore pareva aver «mancato al suo compito di dettare norme chiare e univoche»<sup>92</sup>; si rilevava che le «esigenze garantistiche di un controllo di merito», già minate dalle formulazioni ambigue della legge, erano «vanificate» dalla Cassazione, che intendeva il ruolo del Tribunale anche come conferma del provvedimento coercitivo, e per motivi anche diversi da quelli individuati dal giudice monocratico, oltretutto entro il segreto istruttorio, «in un'inquisitorietà pura». Ci si chiedeva «che tipo di garanzia» potesse offrire l'organo, che una «perseverante giurisprudenza aveva reso nei fatti una proiezione del giudice istruttore»<sup>93</sup>. Da un altro punto di vista Davigo – sostituto a Milano – documentava che i tempi strettissimi per la richiesta di riesame ed il «maggior carico di lavoro» per i magistrati avevano finito per allungare i tempi processuali. Una legge che si diceva «fatta per l'opinione pubblica», ignara del fatto che le istanze di scarcerazione erano già proponibili in secondo grado e Cassazione, si risolveva in domande di riesame accolte nel 5% dei casi, con la conferma dello stato di detenzione da parte di quello che era

<sup>91</sup> P. FERRUA, *Le misure alternative alla custodia in carcere*, *ibid.*, p. 128; M. CHIAVARIO, *Tribunale della libertà*, *cit.*, pp. 131-198; G. ILLUMINATI, *Finalità della custodia preventiva e criteri di valutazione alla luce dell'art. 254 cpp*, *ibid.*, p. 69.

<sup>92</sup> P. CORSO, *Legislazione dell'emergenza*, *cit.*, p. 252.

<sup>93</sup> G. TRANCHINA, *Custodia cautelare*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, *cit.*, pp. 183-184.

definito il «tribunale della carcerazione»<sup>94</sup>. Anche Cordero annotava che «nel consuntivo prevalgono le delusioni»<sup>95</sup>.

### 7. Dalla carcerazione preventiva alla custodia cautelare.

Le «Novelle del Luglio 1984» erano volute soprattutto dal guardasigilli Martinazzoli, che in Parlamento si dichiarava contrario ad un «ulteriore sacrificio dei principi che sono rappresentativi del comune sentimento di giustizia», mosso dalla «inquietudine» per «gli esiti della legislazione dell'emergenza»<sup>96</sup>. Per ovviare alle condanne del Consiglio d'Europa, al sovraffollamento delle carceri, per rispondere alle raccomandazioni del Csm, «con l'unanime consenso di tutte le forze politiche» nascevano nuove norme processuali, intese a incidere dove più si era «slabbrato», la tutela della libertà personale. In questi termini Pisapia sottolineava che fin dalla scelta del termine «custodia cautelare» – al posto di «carcerazione preventiva» – il legislatore aveva condannato l'«uso distorto» della misura, da legare solo ad «esigenze processuali»<sup>97</sup>. D'altro canto il cambio di nome, dal pur denso valore simbolico, non avrebbe privato l'istituto dei tratti dell'unica pena possibile, visti la durata dei tempi del processo e la percezione dell'imputato come colpevole da parte dell'opinione pubblica, con le solite «reazioni emozionali [...] sui delinquenti che lasceranno le carceri»<sup>98</sup>.

<sup>94</sup> P. DAVIGO, *Il cosiddetto Tribunale della libertà alla prova dei fatti: un primo bilancio*, in «L'Indice penale», 1983, pp. 197 ss.

<sup>95</sup> F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, *cit.*, p. 284. Di recente sul punto cfr. A. ALBIANI, *I nodi al pettine del Tribunale della libertà*, numero monografico di «Ius 17», 2011.

<sup>96</sup> V. GREVI, *Le novelle del luglio 1984: verso un recupero di garanzie in tema di libertà personale*, in *La nuova disciplina della libertà personale nel processo penale*, a cura di V. Grevi, Padova 1984, p. 2.

<sup>97</sup> G. D. PISAPIA, *Relazione conclusiva*, in *La giustizia in Europa*, *cit.*, pp. 237 ss.

<sup>98</sup> G. PANSINI, *La nuova disciplina della libertà personale* in ID., *L'illusione accusatoria*, Napoli 1998, p. 8; G. INSOLERA, N. MAZZACUVA e M. PAVARINI, *E chiamiamola ancora carcerazione preventiva!*, in «Ius 17», 2011, pp. 17 ss.

Nel dettaglio le Novelle abbassavano i termini massimi della custodia cautelare; limitavano le ipotesi di arresto in flagranza; ampliavano il ricorso agli arresti domiciliari al posto del carcere; dettavano nuove regole per la decorrenza; restringevano la possibilità di emettere nuovi mandati di cattura per lo stesso fatto<sup>99</sup>. In Senato Vassalli legava la nuova normativa al principio della «presunzione di innocenza dell'imputato», col consentire al giudice di «astenersi dall'emettere mandati di cattura non strettamente indispensabili»<sup>100</sup>. D'altro canto una sentenza della Cassazione ammetteva provvedimenti negativi *de libertate* «liberamente motivabili», per Cordero «eufemismo di scelta sovrana»<sup>101</sup>. Un «nuovo modello di giustizia penale» pareva dover continuare a fare i conti con le «esigenze di tutela della collettività», formula transitata dalla legislazione dell'emergenza a quella successiva. Il pericolo di fuga restava limite alla libertà personale in ogni fase del processo; anche alla dottrina appariva impopolare la scelta della facoltatività dell'arresto in caso di un reato come lo scippo, considerato «minore» dai giuristi e dal legislatore, ma non dalla «vittima»<sup>102</sup>.

Il 18 Luglio 1984 la Camera approvava il disegno di legge della nuova legge delega per il codice, ispirata all'attuazione della Costituzione e delle norme delle Convenzioni internazionali «relative ai diritti della persona», in vista di un testo informato ai «caratteri del sistema accusatorio»<sup>103</sup>. Ma già

<sup>99</sup> P. CORSO, *La libertà provvisoria nel quadro della nuova disciplina della custodia cautelare*, in *La nuova disciplina della libertà personale*, cit., pp. 195 ss.; V. GREVI, *Le novelle del luglio 1984*, cit., pp. 5 ss., 88.

<sup>100</sup> G. VASSALLI, *Relazione*, *ibid.*, p. 39.

<sup>101</sup> F. CORDERO, *Stylus curiae. Analisi della sentenza penale*, ora in *Id.*, *Ideologie del processo penale*, Roma 1997, p. 239.

<sup>102</sup> M. CHIAVARIO, «Nuovo modello di giustizia penale» e libertà personale dell'imputato, in «Politica del diritto», 1984, pp. 427 ss.

<sup>103</sup> *La nuova legge delega per il codice di procedura penale*, in «Cassazione penale», 1984, pp. 2323 ss.

nel 1985 il legislatore invertiva bruscamente la rotta, con la proroga dei termini nell'imminenza della scarcerazione di imputati di gravi delitti; il garantismo pareva rivelarsi ancora una volta gravido di «pericoli insiti nell'impiego troppo disinvolto» dei suoi stessi principi. Il processo era segnato dal consueto paradosso: il legislatore non incideva sulla struttura bifasica, da qui l'«endemica lentezza», che, tra l'altro, frustrava i tentativi di ridurre i termini della custodia cautelare; d'altro canto la riduzione dei tempi era percepita come una sorta di giustizia poco garantita, «sommatoria»<sup>104</sup>. Questa contraddizione pareva incarnata dalla legge 31 Luglio 1984 n. 400, che tentava di alleggerire il lavoro delle Procure, aumentando i limiti della competenza del pretore, e destinandogli, nei fatti, circa l'80% dei processi. La misura toglieva la garanzia della collegialità, a favore di un magistrato che, di contro alle regole dell'accusatorio, promuoveva l'azione penale, istruiva e giudicava<sup>105</sup>. In un bilancio sulla giustizia a dieci anni dalla legge Bartolomei, l'emergenza pareva comunque una «fase da superare, anziché parentesi da chiudere»<sup>106</sup>, nella tensione, ben resa da Pisapia, a che «la nostra storia giudiziaria non sia condannata ad essere un seguito di parentesi, una sequela ininterrotta di emergenze, ma sia piuttosto in grado di coniugare efficienza e garanzia»<sup>107</sup>.

### 8. Il caso Naria

«In questi giorni dal Parlamento sono state approvate alcune leggi importanti nel settore della giustizia, prima tra tutte quella sulla carcerazione preventiva. Ora, mol-

<sup>104</sup> P. FERRUA, *I termini massimi della custodia cautelare al centro della riforma*, *ibid.*, p. 254.

<sup>105</sup> *Una rivoluzione processuale*, in «L'Indice penale», 1984, pp. 634 ss.

<sup>106</sup> M. CHIAVARIO, *Nuovo modello di giustizia penale*, cit. p. 464.

<sup>107</sup> G.D. PISAPIA, *Codice di procedura penale (riforma del)*, cit., p. 7.

to spesso i magistrati avevano respinto le critiche a talune loro decisioni, ricordando come esse rispecchiassero la logica che stava alla base della legislazione eccezionale. Mutasse tendenza il legislatore, si diceva, e solo allora i giudici avrebbero potuto ispirare ad altri criteri pure le loro decisioni. Il mutamento di linea del legislatore è finalmente affiorato. Cominciano ad essere cancellate talune regole dell'emergenza. Basterà questo per avviare un superamento pure della «cultura» dell'emergenza?».

Con queste parole Rodotà ricordava ai lettori de *La Repubblica* la vicenda processuale di Giuliano Naria, «detenuto in attesa di reato» per dodici anni, di cui oltre nove scontati tra carceri «normali» e «speciali», riservate ai terroristi. Operaio dell'Ansaldo, militante di Lotta Continua, licenziato per assenteismo, Naria era arrestato nel 1976 per i reati di associazione e partecipazione a banda armata e sequestro di persona. Per la logica dei «mandati di cattura a grappolo», nell'imminenza della scarcerazione si vedeva contestati altri reati, tra i più gravi l'omicidio del Procuratore generale Coco e l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, imputazioni che peraltro cadevano in istruttoria.

Nei primi anni Ottanta Naria era imputato di sequestro di agenti carcerari, anche se, da detenuto, aveva subito percosse nelle rivolte scoppiate nelle carceri speciali. Anche da quel reato, aggravato da finalità di terrorismo, sarebbe stato poi assolto; il Tribunale della libertà gli negava però la libertà provvisoria, scelta confermata dalla Cassazione. Nel frattempo Naria si ammalava di anoressia; nel 1984 gli erano rifiutati gli arresti domiciliari, dal momento che i 47 chili, rispetto agli iniziali 90, erano considerati da un giudice un «peso forma»<sup>108</sup>. Il beneficio sarebbe arrivato

<sup>108</sup> S. RODOTÀ, *Il detenuto Giuliano Naria*, in «La Repubblica», 27 Giugno 1984. Sulla vicenda giudiziaria dell'operaio, che non godeva del rilievo

solo nel 1986, grazie a Pertini e al guardasigilli Martinazzoli, dopo che la condanna a cinque anni per partecipazione a banda armata era già stata scontata.

Nella vicenda, percepita dall'opinione pubblica anche come terreno di scontro tra politica e magistratura, giocava un ruolo di rilievo la linea difensiva «atipica» del detenuto, che si dichiarava politico, ma non pentito nè irriducibile. Naria aveva peraltro da tempo preso le distanze dalla lotta armata, senza negare i contatti avuti, anche prima del 1976, con alcuni componenti delle Brigate rosse. Assolto da ogni altra imputazione solo agli inizi degli anni Novanta, si dedicava al giornalismo *free lance*, testimone della giustizia al tempo dell'emergenza; nel 1997 è morto di tumore a cinquant'anni<sup>109</sup>.

### 9. La teoria del garantismo penale

«Riconosciamo al garantismo la funzione e il merito di costituire l'estremo baluardo contro la barbarie. Ma il merito costituisce nel contempo anche il limite». Baratta e Silbernagl rimproveravano alla «critica garantista» una «rappresentazione idealizzata» di un sistema penale «formale», inteso come «valore in sè», anzichè «estrema formalizzazione dello scontro di classe che spezza i limiti della mediazione politica»; «incapace di trascenderlo», quel garantismo appariva impossibilitato a «pensare l'alternativa al sistema». Gli studiosi a Saarbrücken osservavano che «alla vigilia del fatidico 1984, anno in cui George Orwell

mediatico di Negri e di Tortora, cfr. anche M. RAMAT, *Il Presidente Pertini e il detenuto Naria*, in «Il Manifesto», 9 Settembre 1984; cfr. inoltre la testimonianza della moglie a Strasburgo, R. SIMONE, *Intervento*, in *Lo stato della giustizia in Europa*, cit., pp. 214 ss.; la nota degli avvocati, *Posizione di Giuliano Naria*, *ibid.*, pp. 303 ss.; cfr. anche i ripetuti articoli, ora in I. MEREU, *La giusta ingiustizia*, cit., pp. 37 ss.

<sup>109</sup> G. NARIA, *In attesa di reato*, 1991.

vede realizzato [...] un sistema di controllo universale totalizzante, sembra essersi compiuto in Italia, per tragica coincidenza, quel processo di erosione dei principi garantisti di tutela della libertà e personalità del singolo, ai quali si ispirano i sistemi di controllo penale dei regimi di democrazia formale»<sup>110</sup>.

La legislazione italiana dell'emergenza non pareva riconoscere però la natura politica del conflitto, individuando un «nemico interno», fino alla schmittiana guerra; offriva piuttosto una «polverizzazione» di risposte contingenti a vari atti terroristici, senza derogare ai principi del sistema. Le aggravanti per finalità di terrorismo e le norme premiali, varate tra il 1979 e il 1982, erano *speciali*, in quanto rivolte a categorie di soggetti, non «eccezionali», ancora valide come strumento di contrasto del fenomeno terrorista, oltre il Novecento. Le innovazioni processuali, pur limitate al periodo precedente la riforma del codice *in fieri*, nonostante la delimitazione temporale producevano comunque forzature ai principi costituzionali, rilevanti soprattutto nell'esercizio disomogeneo della giurisdizione, specie per il patteggiamento tra Stato e terroristi<sup>111</sup>. Nella densa riflessione di Ferrajoli «prassi emergenzialiste e gravemente lesive delle garanzie del corretto processo», fondate sulla «emergenza», erano anche frutto dei «guasti e pericoli dell'anti formalismo e del sostanzialismo indotto dal primato di fini esterni al processo e degli spazi di arbitrio da esso aperto all'esercizio del potere giudiziario». Restava in campo la proposta, che peraltro assegnava ancora «fini esterni al processo»: il «garantismo penale, ma anche

<sup>110</sup> A. BARATTA e M. SILBERNAGL, *La legislazione dell'emergenza e la cultura garantista del processo penale*, in «Dei delitti e delle pene», 1983, p. 546.

<sup>111</sup> F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, cit., pp. 11 ss.; analogamente F. GROSSO, *Leggi speciali e normalità costituzionale*, in *Eversione nera*, cit., pp. 278 ss.

il garantismo sociale: il diritto penale minimo, ma anche lo stato sociale massimo»<sup>112</sup>.

«Secondo me, in questa materia, il fine non giustifica mai i mezzi»<sup>113</sup>. L'enunciato di Ferrajoli sul senso del processo, fuori dalle logiche contingenti della emergenza perenne, nel 1989 trovava una sua compiuta sistemazione teorica in un libro *politico* di oltre mille pagine, ove l'autore riversava anche le puntuali critiche mosse alla legislazione d'emergenza fin dagli «anni di piombo». Tra storia e sistema *Diritto e ragione* costruiva un modello teorico dai garantismo dalla forte coerenza logica interna; diritto penale, processuale, diritto della escuzione erano colti in una dimensione unitaria, che vedeva nella Costituzione il cuore vitale. Tra i postulati del giusnaturalismo illuminista, con le non poche aporie, e le mai sopite spinte autoritarie, ricorrenti nella storia nazionale, Ferrajoli faceva risaltare la distanza del diritto processuale inteso come razionalità giuridica dalle forme molteplici delle lesioni delle garanzie, perpetrate dai codici e dai testi unici di pubblica sicurezza, da quelli dell'Italia liberale, illiberalmente governata, a quelli dell'Italia fascista. Ma anche la legislazione speciale tra gli anni Settanta e Ottanta, al di là dei correttivi e della caducazione di certe norme, pareva aver lasciato pesanti detriti ideologici, pratiche liberticide, logiche transattive, riti differenziati, destinati a segnare profondamente lo stesso codice del 1988, che entrava in vigore nell'anno di pubblicazione del volume, e che Ferrajoli criticava, nel mostrarlo distante dal «modello costituzionale del processo penale»<sup>114</sup>.

<sup>112</sup> L. FERRAJOLI, *Per una storia delle idee di Magistratura democratica*, in *Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, a cura di N. Rossi, Milano 1994, pp. 69-70.

<sup>113</sup> *Emergenza terroristica e caduta della cultura garantistica: è possibile tornare indietro?*, in *La magistratura di fronte al terrorismo*, cit., p. 133.

<sup>114</sup> L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, pp. 761 ss.; sull'opera cfr. tra gli altri L. GIANFORMAGGIO, *Diritto*

Dopo la tragedia dell'11 Settembre 2001 le logiche internazionali del diritto penale del nemico avrebbero eroso il senso delle garanzie<sup>115</sup>; nel 2008 autorevoli magistrati italiani avrebbero bollato l'assetto garantistico delle nullità del codice del 1988 come «garantismo stucchevole e inutile»<sup>116</sup>. Da un altro punto di vista il «garantismo al tempo del giusto processo» sarebbe parso l'«icastica rappresentazione di un paradosso»; da qui l'auspicio di una «nuova stagione» di garanzie per «l'imputato esposto alle intemperie nonostante l'ombrello costituzionale ed europeo», in balia di un legislatore sempre «condizionato dalle varie emergenze nazionali»<sup>117</sup>.

e ragione tra essere e dover essere, in *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Torino 1993, p. 25 ss; *Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli*, a cura di S. Anastasia, Torino 2011.

<sup>115</sup> G. DI CHIARA, *Presentazione*, in *Il processo penale tra politiche della sciurezza e nuovi garantismi*, Torino 2003.

<sup>116</sup> E. DEZZA, «Justice n'est proprement autre chose que formalité». La «selva delle nullità» dal codice Romagnosi al codice Rocco, in *L'inconscio inquisitorio*, cit., p. 183.

<sup>117</sup> O. MAZZA, *Il garantismo al tempo del giusto processo*, Milano 2011, p. XIV.

## CAPITOLO VIII

STRATEGIE DEL PROCESSO POLITICO.  
STORIA, MEMORIA, RESPONSABILITÀ1. *Un processo «normale» per le Brigate rosse*

Dalla metà degli anni Settanta l'Italia pareva dover assistere alla drammatica messa in scena di quel che una nota pagina di Gramsci aveva dipinto come «cause celebri romanzate, colorite con l'ideologia popolare e la passione politica»<sup>1</sup>. In certi grandi processi politici si contaminavano modello accusatorio e inquisitorio<sup>2</sup>; la dimensione tecnica del rito perdeva centralità a favore della costruzione giudiziaria del fatto, della «narrazione»<sup>3</sup>, dal momento che la magistratura, tra l'altro, si faceva carico di spiegare il senso della violenza politica nella storia nazionale attraverso la verità processuale<sup>4</sup>, in un processo penale reso soprat-

<sup>1</sup> Come è noto, questo genere letterario agli occhi del pubblico aveva supplito al mancato carattere nazional popolare della letteratura italiana; cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, a cura di V. Giarratana, III, Torino 1975, pp. 2128-2129.

<sup>2</sup> O. KIRCHHEIMER, *Giustizia politica*, a cura di R. Racinaro, Macerata 2002.

<sup>3</sup> In generale F. DI DONATO, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Milano 2008.

<sup>4</sup> Esemplare l'esperienza professionale di G. CASELLI, *La cultura della giurisdizione*, in *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, a cura di E. Bruti Liberati, A. Ceretti e A. Guasanti, Milano 1996, pp. 118 ss. L'analisi sulla violenza politica in Italia, in particolare sulle Brigate rosse e sulla contiguità con l'area della Autonomia già in G. CASELLI, *Criminalità politica organizzata e problemi di risposta dello Stato*, in *La violenza interpretata*, a cura di R. Villa, Bologna 1976, pp. 227 ss.; G. CASELLI e D. DELLA PORTA, *La*

tutto nell'agorà mediatica. La «nuova gogna», non inedita nella storia non solo italiana<sup>5</sup>, già ai primi anni Cinquanta era stata criticata da una Circolare del guardasigilli Zoli, che citava un precedente intervento ministeriale del 1879, dove il «giudicabile» era definito «cittadino infelice di cui non è lecito aggravare la condizione degradandolo a figura di scena, come le bestie feroci che si espongono al circo»<sup>6</sup>. La torsione disumanizzante della pubblicità cresceva con l'irruzione della televisione fuori e dentro le aule dei tribunali, ove soprattutto lo spettacolo degli «uomini in gabbia» – stigmatizzato dalla battaglia civile di Mario Pisani – mandava in onda il «colpevole prima della sentenza»<sup>7</sup>. Giancarlo Caselli – nei primi anni Settanta istruttore a Torino – rifletteva sulla «manipolazione della cronaca nera», che, dalle logiche della polizia, mutuava valorizzazione delle operazioni di cattura, colpevolismo, giudizio anticipato,

*storia delle Brigate rosse: struttura, organizzazione e strategie di azione*, in *Terrorismi in Italia*, a cura di D. Della Porta, Bologna 1984, pp. 21 ss.; G. CASELLI, *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Milano 2009.

<sup>5</sup> In generale cfr. tra gli altri F. GIANARIA e A. MITTONE, *Giudici e telecamere. Il processo come spettacolo*, Torino 1994; S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*. Prefazione di A. Baratta, Napoli 1997, pp. 159 ss.; G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, in *Riti, tecniche, interessi, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M.N. Miletta, Milano 2006, pp. 529 ss.; L. LACCHÈ, *Una Letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, *ibid.*, pp. 459 ss. Sul *Trial by media*, e sul recente Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive cfr. G. DI CHIARA, *Dignità della persona, tutela della vittima, e rappresentazioni del processo: amorfismi, imprinting inquisitori, ottativi riformatori*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri e M. Pifferi, Milano 2011, pp. 395 ss.

<sup>6</sup> M. PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1973, pp. 703 ss.

<sup>7</sup> M. PISANI, *Uomini in gabbia*, in «Archivio Penale», 1968, p. 117; *Id.*, *La ripresa televisiva delle udienze dibattimentali*, in «L'Indice Penale», 1970, pp. 512 ss.

immagine dell'arrestato come diverso, la cui colpa era già scritta<sup>8</sup>.

Nel 1974 l'avvocato Pecorella scriveva di un «imputato che sia fatto oggetto di persecuzione politica giudiziaria [che] dovrà cercare di rifiutare il proprio ruolo, e rimbalzarlo sul giudice o sul pm»<sup>9</sup>. Il modello pareva calzare per il processo che si apriva alle Assise di Torino il 7 Maggio 1976 ai Curcio, Franceschini, Gallinari – che sarebbe evaso – ed altri, tra detenuti e latitanti, in seguito definiti «capi storici delle Brigate rosse». Costoro, dopo una complessa inchiesta, erano stati rinviati a giudizio da Caselli per costituzione di banda armata, sequestri di persona per estorsione e a scopo politico, rapine per autofinanziamento; nessun omicidio era contestato agli imputati. Il dibattimento, celebrato quando il terrorismo era al culmine, non era costruito su chiamate in correità di pentiti o dissociati, determinanti in altre vicende giudiziarie<sup>10</sup>. Il peso dei «controlli esterni» sul processo, del potere politico e dell'opinione pubblica, parevano imporre una «attenzione per le ragioni degli inquisiti certo non frequente nelle nostre aule di giustizia»<sup>11</sup>. Alla prima udienza il presidente Barbaro consentiva la lettura di un comunicato politico degli imputati, che, in quanto comunisti combattenti, rifiutavano il verdetto del processo, accettando, semmai, quello della storia, e revocavano il mandato ai difensori. Il presidente dell'Ordine, Fulvio Croce, si faceva carico della difesa d'ufficio e nominava anche alcuni consiglieri; l'avvocato, medaglia d'oro

<sup>8</sup> G. CASELLI, *La manipolazione della cronaca nera*, in *Giustizia e informazione*, a cura di N. Lipari, Roma-Bari 1975, p. 215; analogamente G. AMBROSINI, *Criminalità e informazione*, *ibid.*, p. 358.

<sup>9</sup> G. PECORELLA, *Politica e processo penale*, in *L'amministrazione della giustizia in Italia*, Milano 1974, p. 47.

<sup>10</sup> E.R. PAPA, *Il processo alle brigate rosse (17 Maggio 1976-23 Giugno 1978)*, Torino 1979, pp. 136 ss.

<sup>11</sup> G. CASELLI, *La cultura della giurisdizione*, *cit.*, p. 125.

della Resistenza, sarebbe stato assassinato dalle Br il 28 Aprile 1977 per quella scelta processuale<sup>12</sup>. Nel *Memoriale Barbaro* avrebbe fatto vanto del suo rifiuto di pressioni e condizionamenti, tentati, oltre che dalle Br, dall'esecutivo, dagli alti vertici della magistratura, dal Csm, a che, ad esempio, non fosse consentito ai brigatisti di vituperare in aula «questa povera Italia»<sup>13</sup>.

Nel ricordo dell'avvocato Grande Stevens sul «fredde-dissimo» incontro con Curcio, l'assistito d'ufficio doveva aver meditato il libro, all'epoca assai discusso, di Vergès, nel voler fare del dibattito una occasione per la «disintegrazione del sistema giudiziario», per far coincidere «attacco al processo» e «attacco allo Stato»<sup>14</sup>. A proposito del diritto di autodifesa, in una lettera a *La Stampa* Grande Stevens argomentava che la Costituzione e la Convenzione europea riconoscevano quel diritto, ammesso, purchè non esclusivo, anche nell'ordinamento nazionale; e che queste Carte sancivano «diritti inviolabili», ma non «irrinunciabili»<sup>15</sup>. Anche altri difensori d'ufficio prendevano atto dell'impossibilità a svolgere il ruolo di fronte al rifiuto degli assistiti, che li minacciavano di morte, e ponevano il tema della «mera autodifesa a garantire il contraddittorio». Presentavano una *Memoria* a sostegno dell'eccezione di ille-

<sup>12</sup> Sull'assassinio del Presidente del Consiglio dell'Ordine cfr. A. ROSSOMANDO, *Fulvio Croce a venticinque anni dalla morte*, in «Rassegna forense», 2003, pp. 37 ss.; M. VELANO-M. BRONZINO, *Avvocato!*, documentario, La stampa 2007; *La Pazienza. Rassegna dell'Ordine forense di Torino*, 2007.

<sup>13</sup> G. BARBARO, *Dal Memoriale intitolato "Cinquanta anni di Toga"*, in «La pazienza», Rassegna dell'Ordine forense di Torino, 2007, pp. 16 ss. Sulla Torino e sull'Italia al tempo del processo cfr. anche A. D'ORSI, *Quel 1977*, *ibid.*, pp. 8 ss.

<sup>14</sup> Sulla fortuna tra i brigatisti di J. VERGÈS, *Strategia del processo politico*, Torino 1969, cfr. F. GRANDE STEVENS, *Vita d'un avvocato*, Padova 2004, pp. 223 ss.

<sup>15</sup> F. GRANDE STEVENS, *Curcio rifiuta l'avvocato*, in *Il problema dell'autodifesa nel processo penale*, a cura di V. Grevi, Bologna 1977, pp. 184 ss.

gittimità costituzionale degli articoli 125 e 128 del codice di procedura penale – «nel giudizio l'imputato a pena di nullità deve essere assistito dal difensore» – in applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea, alla cui luce parevano interpretabili gli articoli 24 e 101-113 della Costituzione. In via subordinata chiedevano di rimettere gli atti alla Corte costituzionale; un parere *pro veritate* era sottoscritto, tra gli altri, da Chiavario<sup>16</sup>. L'istanza era rigettata dalle Assise di Torino<sup>17</sup>; riceveva la stessa risposta l'eccezione sollevata a Napoli, dove, tra le violenze verbali, si processavano i Nuclei armati rivoluzionari<sup>18</sup>.

Il Consiglio nazionale forense interveniva nella scottante questione, e ribadiva il senso dell'avvocatura d'ufficio come *munus publicum*; la delibera definiva «inconciliabile e inopportuna una riforma legislativa diretta a consentire l'autodifesa, sopprimendo la inderogabile esigenza della presenza del difensore [...] conquista di libertà per tutti i cittadini». Nella «consapevolezza dei pericoli» che correavano gli avvocati si chiedeva a «magistrati e pubblici poteri» di assicurare al difensore, «come costituzionalmente garantito [...] le condizioni perchè possa esercitare il suo ministero»<sup>19</sup>.

Oltre che tra i giuristi, il tema della «autodifesa» irrompeva sui quotidiani; l'avvocato torinese Bianca Guidetti Serra<sup>20</sup> – da anni impegnata sul fronte dei diritti – avviava una densa riflessione sul terreno d'elezione della

<sup>16</sup> *Incostituzionalità degli articoli 125 e 128 del codice di procedura penale*, *ibid.*, pp. 170-176.

<sup>17</sup> *Ordinanza 9 giugno 1976*, *ibid.*, p. 163 ss.

<sup>18</sup> *Ordinanza 29 Novembre 1976*, *ibid.*, p. 165; sulla vicenda processuale cfr. G. NEPPI MODONA, *La sfida dei Nap al processo di Napoli*, *ibid.*, p. 207.

<sup>19</sup> *Delibera del Consiglio Nazionale Forense*, *ibid.*, p. 169.

<sup>20</sup> Sul processo alle Brigate rosse cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Bianca la rossa*, Torino 2009, pp. 197 ss; sulla professione civile, esercitata per i diritti dei lavoratori proprio nella città della Fiat; *Id.*, *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, Torino 1984.

processualpenalistica civile, il diritto di difesa, che sembrava dover essere posto in termini diversi da quelli costituzionali della «parità delle armi» di fronte ad assistiti, che si autorappresentavano «avanguardie rivoluzionarie», irriducibili ad «essere processate». Al proposito Grevi raccoglieva in un volume numerosi interventi sulla complessa questione, accomunati dal tentativo di separare il discorso tecnico dalla bruciante vicenda torinese<sup>21</sup>; d'altro canto non si poteva non tematizzare la densità politica del consentire agli imputati di autodifendersi – magari per una tecnica dilatoria, che in effetti servì<sup>22</sup> – o per leggere proclami, e, dopo l'assassinio di Coco a Genova e di Moro a Roma, per rivendicare con orgoglio responsabilità «moralì». Chiavario, pur fautore dell'autodifesa, osservava che i giudici, spinti dall'emozione pubblica, sarebbero stati propensi a non mostrare nei confronti degli imputati alcuna «arrendevolezza»; al tempo stesso asseriva che «lo Stato democratico non può ignorare i problemi di coerenza esterna con sè stesso soltanto perchè presentati [...] da parte di chi si proclama (e si comporta) da nemico»<sup>23</sup>. Le questioni poste alle assise di Torino erano legate alle garanzie processuali, sia negli argomenti di chi sosteneva il diritto degli imputati a difendersi senza difesa tecnica, che in quelli di chi esigeva la presenza dell'avvocato in ogni ordine e grado del processo, pena nullità. In particolare Cavallari confrontava i rifiuti opposti dagli antifascisti davanti al tribunale speciale nei «processi farsa», celebrati «per volontà del tiranno», e quelli che lo «Stato democratico» doveva garantire, per «assicurare la giustizia con sistemi di piena legalità», estranei all'imporre ai brigatisti una «difesa

<sup>21</sup> V. GREVI, *Introduzione*, in *Il problema dell'autodifesa*, cit., p. 4.

<sup>22</sup> C. FIORE, *Prospettiva e limiti dell'autodifesa nel processo penale*, *ibid.*, p. 57 ss.

<sup>23</sup> M. CHIAVARIO, *Autodifesa sì, ma...*, *ibid.*, p. 41.

a dispetto»<sup>24</sup>. Il tema del diritto dell'imputato a difendersi, anche nelle forme negative, chiamava in causa la necessità di un intervento legislativo, in una proposta non facile, vista l'emergenza politica, condivisa, tra gli altri, da Denti<sup>25</sup>, da Siniscalco<sup>26</sup>, da Amodio, in particolar modo critico della «paternalistica ipocrisia» di una difesa spesso assente negli atti istruttori, ma pretesa nel dibattimento, e della «coartazione della linea difensiva dell'avvocato»<sup>27</sup>. Anche sui quotidiani Papa – nominato tra gli avvocati d'ufficio, che, anche in aula, avrebbe inteso il suo ruolo come rivendicazione del diritto degli imputati all'autodifesa – metteva in evidenza le contraddizioni dell'agire del difensore rifiutato, privo della fiducia dell'assistito e dunque impossibilitato a dare senso al suo spazio processuale<sup>28</sup>. L'argomento era condiviso da Galante Garrone, che chiedeva, senza successo, un pronunciamento della Corte costituzionale<sup>29</sup>. Davanti a personaggi che sembravano in cerca d'autore – brigatisti, avvocati, giudici popolari, che maledivano di esser stati sorteggiati – l'avvocato Prisco evocava Pirandello e raccomandava il rispetto delle garanzie, pena la «favola delle Brigate rosse vittime innocenti, come l'omonimo Cap-puccetto, di un lupo Mannaro»<sup>30</sup>. Jemolo<sup>31</sup> e Grevi defini-

<sup>24</sup> V. CAVALLARI, *Il diritto dell'imputato al rifiuto della difesa tecnica*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1977, pp. 843 ss.

<sup>25</sup> V. DENTI, *La difesa come diritto e come garanzia*, in *Il problema dell'autodifesa*, cit., p. 56.

<sup>26</sup> M. SINISCALCO, *Diritto all'autodifesa e libertà di scelte difensive dell'avvocato*, *ibid.*, pp. 140 ss.

<sup>27</sup> E. AMODIO, *Ha un senso imporre un difensore alle Brigate rosse?*, *ibid.*, p. 179.

<sup>28</sup> E.R. PAPA, *L'autodifesa è un diritto*, *ibid.*, p. 189.

<sup>29</sup> A. GALANTE GARRONE, *Autodifesa un problema aperto*, *ibid.*, p. 186.

<sup>30</sup> G. PRISCO, *Avvocati coatti e Brigate rosse*, *ibid.*, pp. 180 ss.

<sup>31</sup> C.A. JEMOLO, *L'avvocato di difesa o d'ufficio indispensabile nel processo penale. Anche per i brigatisti l'avvocato è necessario*, *ibid.*, p. 183 ss., 199 ss.

vano invece la difesa tecnica irrinunciabile per il «pubblico interesse all'attuazione del contraddittorio»<sup>32</sup>; *de iure condendo* Giarda<sup>33</sup>, Scaparone<sup>34</sup>, e Cottino spostavano il discorso sul dover rendere efficace l'esercizio del patrocinio d'ufficio e gratuito, specie per i non abbienti<sup>35</sup>. Vassalli, disposto a riconoscere una integrazione tra autodifesa e difesa tecnica, argomentava che nè la Costituzione nè la Convenzione nè la legge delega per il nuovo codice riconoscevano il «diritto incondizionato dell'imputato a fare a meno della difesa tecnica»<sup>36</sup>. Pisapia sosteneva che un «processo senza difensori» era pensabile come «scontro tra parti contrapposte», un modello alternativo alla «idea di processo come ritualità»<sup>37</sup>. Ettore Gallo auspicava l'estensione dei poteri di disposizione dell'imputato, senza la rinuncia però alla difesa tecnica, scelta inconciliabile con la «democrazia nel processo»<sup>38</sup>. Nei ripetuti interventi di Chiavario si precisava il senso della presenza in aula di un avvocato non come «patrono», ma come «organo processuale di Giustizia», «garante del rispetto del rito»<sup>39</sup>. In seguito al processo di Torino Pecorella avrebbe collegato il tema della difesa e dell'autodifesa nei processi per terrorismo al mutamento di

<sup>32</sup> V. GREVI, *Introduzione*, cit. pp. 5 ss.

<sup>33</sup> A. GIARDA, *La difesa tecnica come diritto inviolabile e canone oggettivo della regolarità della giurisdizione*, *ibid.*, pp. 62 ss.

<sup>34</sup> M. SCAPARONE, *Estensione e limiti dell'autodifesa dell'imputato*, *ibid.*, pp. 138 ss.

<sup>35</sup> G. COTTINO, *L'autodifesa come diritto*, *ibid.*, p. 193.

<sup>36</sup> G. VASSALLI, *Autodifesa e rifiuto dell'assistenza difensiva*, *ibid.*, p. 159. Cfr. inoltre G. VASSALLI, *Rimeditazioni sul rifiuto di difesa*, in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, *Il processo penale e le libertà*, Milano 1997, pp. 62 ss.; *Id.*, *Garanzie costituzionali ed esercizio del diritto di difesa*, *ibid.*, pp. 643 ss.

<sup>37</sup> G.D. PISAPIA, *Processo senza difensori?*, in *Il problema dell'autodifesa*, cit., pp. 124 ss.

<sup>38</sup> E. GALLO, *La questione dell'autodifesa nel processo penale*, Milano 1978.

<sup>39</sup> M. CHIAVARIO, *Obbligatoria la difesa dell'imputato? Chi difende i brigatisti rossi?*, in *Il problema dell'autodifesa*, cit., pp. 203 ss.

senso della giurisdizione, con i magistrati, duramente colpiti come corpo, che, da giudici del «conflitto tra Stato e individuo», si trasformavano in «difensori della società». Da qui, tra l'altro, i problemi per l'assistenza tecnica, e le vicende di alcuni avvocati del «Soccorso rosso» – Sergio Spezzali, accusato di partecipazione a banda armata, Edoardo Arnaldi, che si sarebbe tolto la vita nell'imminenza di un arresto – ritenuti dai giudici e dall'opinione pubblica in un qualche modo contigui con la «rivoluzione»<sup>40</sup>.

La questione dell'autodifesa e il confluire a Torino di altri diversi tronconi processuali assegnati dalla Cassazione – tra cui anche il procedimento a carico di Semeria ed ad altri brigatisti, pendente a Milano – comportavano un lungo rinvio del processo, che, dopo l'assassinio di Croce, si riapriva con la presa d'atto del presidente della impossibilità tecnica a proseguire le udienze, per i certificati sanitari adottati dai giurati popolari. Il vice direttore de *La Stampa*, Casalegno, con ripetuti interventi sulla rubrica «il nostro Stato» si opponeva alle proposte di istituzione di un Tribunale speciale, avanzate da taluni, esortando gli attori processuali, magistrati, giudici popolari, avvocati, a far la propria parte; nel Novembre 1977 l'ex partigiano di Giustizia e libertà pagava con la vita l'aver sostenuto le ragioni dello Stato di diritto nel dover celebrare un processo «normale»<sup>41</sup>. In quei giorni drammatici intellettuali come

<sup>40</sup> C. PECORELLA, *La difesa negata*, in *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, a cura di E. Bruti Liberati, A. Caretti, A. Giasanti, Milano 1996, p. 143. Su «Soccorso rosso» cfr. S. SPAZZALI, *La zecca e il garbuglio. Dal processo allo Stato allo Stato dei processi*, Milano 1981. Rifugiatosi a Parigi, Spezzali sarebbe morto nel 1994. Sugli ordini di cattura spiccati a carico di avvocati per partecipazione nel delitto di banda armata e sul suicidio di Arnaldi cfr. G. FERRARI, *L'avventura del "segreto" nell'Italia repubblicana tra gli anni '60 e '80*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova 1983, p. 48.

<sup>41</sup> C. CASALEGNO, *E se Curcio non vuole l'avvocato*, in *Il problema dell'autodifesa*, cit., p. 182. Cfr. in generale C. CASALEGNO, *Il nostro Stato*.

Moravia, Montale, Sciascia si pronunziavano per il «non giudicate», in nome delle ombre che, dalla vicenda della strage di Piazza Fontana, andavano allungandosi sulla natura democratica dello Stato repubblicano. Tutti i segretari dei partiti politici si dichiaravano invece disposti ad accettare il ruolo di giudici popolari, cui peraltro ostava la loro presenza in Parlamento, come, non senza polemica, rilevava la radicale Aglietta, che, sorteggiata, non si sottraeva a quella esperienza in Corte d'assise, su cui avrebbe tenuto un diario<sup>42</sup>. Composto con grandi difficoltà il Collegio, le udienze avevano un andamento particolare: alcune erano scandite dai proclami dei brigatisti, che, tra l'altro, ricordavano che anche Moro era sottoposto ad un processo nella prigione del popolo, e proponevano uno scambio di prigionieri politici, fino a rivendicare l'assassinio del presidente della Democrazia cristiana come «atto di giustizia rivoluzionaria»; Curcio e Franceschini erano così condannati in via direttissima ad un anno e mezzo di reclusione per apologia di reato. In altre udienze venivano sollevate e parzialmente accolte alcune nullità da parte dei difensori degli imputati a piede libero, che non avevano rinunciato alla difesa tecnica. Sfilavano i testimoni, e il presidente pareva voler assicurare ai brigatisti margini di autodifesa, consentendo loro di interrogare, tra gli altri, Sossi e Girotto, infiltrato nell'organizzazione dal generale

*Scritti politici e civili del giornalista ucciso dalle Brigate rosse*, Introduzione di A. Galante Garrone, Milano 1978. Sull'impegno civile e sull'assassinio del giornalista cfr. P. BORGNA, *Un paese migliore. Vita di Alessandro Galante Garrone*, Roma-Bari 2006, pp. 325 ss.; A. CASALEGNO, *L'attentato*, Roma 2008.

<sup>42</sup> A. AGLIETTA, *Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate rosse*, prefazione di L. Sciascia, Milano 1979. L'edizione Torino 2009 contiene uno scritto di Adriano Sofri. Indicazioni di altre memorie, sulla scia di quelle, famose, di GIDE, in *Io giudice popolare (intervista a un giudice popolare nel processo di Appello per l'omicidio Moro)*, a cura di C. Mosca, in «Questione giustizia», 1985, p. 661.

Dalla Chiesa, e che aveva consentito l'arresto di Curcio e Franceschini.

La requisitoria del pm esordiva con la dichiarazione «questo non è un tribunale speciale», e mostrava l'alterità tra la «ideologia distruttiva» delle Br e «la Repubblica [...] che siamo noi onesti lavoratori». Il preambolo serviva ad escludere il «motivo politico», la «nobiltà morale» di reati che si dicevano comuni, coerentemente con l'impianto del rinvio a giudizio di Caselli. Si elencavano le prove: il ritrovamento dei documenti nei covi, che consentivano di risalire ad alcuni imputati, della macchina da scrivere usata, del drappo rosso alle spalle dei sequestrati fotografati, delle testimonianze; si parlava di «riscontri oggettivi». Tra le minacce dei brigatisti, Moschella concludeva con richieste di pene nei limiti di quelle previste per la costituzione di banda armata e reati connessi, sequestri e rapine; sottolineava il rifiuto di punire responsabilità «moralì» e di voler distinguere le diverse posizioni processuali. Chiedeva, ad esempio, l'assoluzione per «Nonna Mao», ex partigiana e deportata, imputata di apologia, per aver nascosto volantini delle Brigate rosse sotto il suo banco di verdura al mercato di Porta Palazzo; quel lontano passato a difesa della libertà contava anche in quel processo, di cui Cesarina Carletti «non perse neppure un'udienza»<sup>43</sup>. Anche per Ronco, tra gli avvocati di parte civile, il carattere «politico» del processo non lo rendeva «eccezionale»; il tema della storia che dà torto, o che dà ragione – con il rivoluzionario Curcio possibile Fidel Castro di domani – pareva esulare dalla vicenda delle Br, definita un attacco inedito alle «libertà fondamentali»<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> B. GUIDETTI SERRA, *Bianca la rossa*, cit. p. 208; *La requisitoria scatenata i brigatisti che minacciano e insultano il PM; parla il PM al processo delle BR: lo stato vincerà sul terrorismo*, in «La Stampa», 1. 6. 1978; 2. 6. 1978.

<sup>44</sup> *I brigatisti vogliono abbattere lo Stato. Esistono le prove, bisogna condannarli*, «La Stampa», 27 Maggio 1978.

«La verità è che nei processi contro detenuti politici l'imputato teme meno la condanna che la possibile perdita della sua coerenza ideale [...] il più sicuro attestato di democrazia e libertà di un ordinamento lo si trae proprio dalla misura in cui consente agli imputati politici la conservazione della propria personalità»<sup>45</sup>. Nelle parole degli avvocati d'ufficio, sostenitori dell'autodifesa, il riconoscimento dell'identità politica dei brigatisti si svolgeva nell'impianto garantista di un processo cruciale, che pareva segnare un prima e un dopo nella storia giudiziaria italiana. In un gesto solenne, in cui Barbaro avrebbe ricordato di aver visto l'ombra di Croce e delle vittime cadute nei mesi del processo per mano delle Br<sup>46</sup>, gli avvocati d'ufficio si limitavano ad innalzare la toga alla lettura del nome del brigatista assistito, ad «inventarsi il ruolo di garanti processuali nell'interesse dell'imputato»<sup>47</sup>.

Tra gli ultimi atti del processo risaltava la lettura di un documento dei brigatisti, ove si citavano ampi brani del rinvio a giudizio di Caselli sulla violenza politica e sul terrorismo, legati alla storia italiana. Gli imputati accusavano il giudice istruttore di voler costringere il dissenso a «svolgersi nel cerchio magico delle leggi»; questa la strategia per ridurre il conflitto politico a «crimine», con i combattenti delle Br rappresentati come un «pugno di criminali comuni con velleità rivoluzionarie». Da qui rifiuto dei brigatisti di quello che non potevano accettare come un «processo normale», pena «suicidare la nostra identità politica». Il verdetto pareva poco rilevante per i sedicenti prigionieri politici, che sembravano appagati della scommessa che lo

<sup>45</sup> F. GIANARIA e A. MITTONE, *Dalla parte dell'inquisito. L'avvocato e le «nuove ingiustizie» del processo penale*, Bologna 1987, p. 41.

<sup>46</sup> G. BARBARO, *Dal Menoriale*, cit., p. 17.

<sup>47</sup> F. GIANARIA e A. MITTONE, *L'avvocato necessario*, Torino 2007, p. 29.

Stato di diritto non poteva processare la rivoluzione, senza perdere la «maschera democratica»<sup>48</sup>. Nei fatti addebitati alla banda armata la sentenza negava il «movente politico», nel cogliere l'obbiettivo delle Br nella «distruzione, il metodo, il terrore, in una avventura senza domani». Come nel rinvio a giudizio, si riconosceva all'«ansia di rinnovamento delle istituzioni» una legittimità subordinata all'esprimersi «con mezzi pacifici di democratica e composta protesta». La corte graduava le responsabilità dei promotori e dei partecipi, infliggendo quindici anni di carcere a Curcio e Franceschini, dieci al latitante Gallinari, cinque al latitante Moretti e a Guagliardo, rimesso in libertà per scadenza dei termini di carcerazione preventiva, in seguito tra gli assassini di Guido Rossa<sup>49</sup>. Nel ricordo di Moretti la celebrazione di «quell'interminabile processo guerriglia servì da cassa di risonanza di una pratica combattente che si svolgeva altrove», culminata in un altro processo, chiusosi con l'esecuzione della condanna a morte di Moro. Al tempo stesso il «capo militarista» riconosceva che, davanti alla «normale» corte di assise di Torino, si era incrinata la convinzione delle Brigate rosse di poter vincere la loro guerra<sup>50</sup>, dichiarata, con le parole dei magistrati impegnati nelle indagini sul terrorismo, contro quelli «vilmente uccisi solo perchè applicavano la legge»<sup>51</sup>.

Anni dopo un'ombra si sarebbe allungata su quel pro-

<sup>48</sup> Interventi dei brigatisti e testo letto da un avvocato a nome dei difensori d'ufficio in A. AGLIETTA, *Diario di una giurata popolare*, cit., pp. 136 ss.

<sup>49</sup> Stralci della sentenza anche G. BIANCONI, *Il brigatista e l'operaio. L'omicidio di Guido Rossa. Storie di vittime e di colpevoli*, Torino 2011, pp. 192 ss.

<sup>50</sup> M. MORETTI, *Brigate rosse. Una storia italiana*, a cura di C. Mosca e R. Rossanda, Milano 1994, pp. 180, 189.

<sup>51</sup> G.C. CASELLI e A. SPATARO, *La magistratura negli anni di piombo*, in M. LAZAR e M.A. MATARD-BONUCCI, *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo in Italia*, Milano 2010, p. 415.

cesso condotto nel crinale tra politica e giustizia: Barbaro veniva a conoscenza del fatto che il finto comunicato a nome delle Br – che lo minacciava e depistava le indagini sul sequestro di Moro, indicandolo cadavere in un lago ghiacciato – era stato redatto dai Servizi del ministero degli interni, al fine di saggiare le eventuali reazioni dell'opinione pubblica alla notizia della morte del presidente della Democrazia cristiana. Barbaro ricordava con amarezza che settori dello Stato non avevano risparmiato una citazione di morte a chi, «alla luce del sole», e «non a manipolare documenti in stanze segrete», era impegnato in un «difficile compito», «nella chiarezza applicativa del diritto»<sup>52</sup>.

## 2. Il processo- inchiesta 7 Aprile

Dalla metà degli anni Settanta gli inquirenti di Padova avevano indagato sull'attività di Potere operaio e poi dell'Autonomia; nell'aprile del 1978 il giudice istruttore Palombarini non riteneva gli imputati dei collettivi autonomi responsabili del reato di associazione a delinquere, negando l'identificazione tra «estremismo politico e violenza». Il sostituto Calogero il 7 Aprile 1979 spiccava invece i clamorosi mandati di cattura per Negri, Vesce, Dalmaviva, Ferrari Bravo, tra i nomi più in vista degli oltre cento militanti di un «soggetto politico», accusati di insurrezione contro i poteri dello Stato, costituzione di banda armata e di una lunga scia di episodi di violenza, tra cui sequestri di persona, uno seguito dalla morte dell'ostaggio, omicidi, rapine per autofinanziamento. Tra i primi Ramat commentava: «il grande processo politico è quello che tende a conoscere, a giudicare, e a battere un intero fenomeno eversivo [...] ad accertare e valutare fatti politici e responsabilità

<sup>52</sup> G. BARBARO, *Dal Menoriale*, cit., p. 19; si sofferma sulla oscura vicenda B. GUIDETTI SERRA, *Bianca la rossa*, cit., pp. 121-213.

politiche enormi, e che acquistano rilievo giuridico penale, e solo in questo lo acquistano». Il magistrato – all'epoca membro del Csm – apriva così la sua riflessione su una vicenda complessa, destinata a far molto discutere, alle origini di un processo impegnativo, che pareva «diverso»<sup>53</sup>. Nei commenti sulla inchiesta giocava un ruolo anche l'orientamento politico di Calogero, «magistrato di provata fede democratica», che, per primo, aveva seguito la pista neofascista nelle indagini per la strage di Piazza Fontana; in un'intervista rilasciata ad un quotidiano il pm indicava Br e autonomia come una «unica organizzazione»<sup>54</sup>. La tesi della contiguità delle diverse formazioni clandestine e dei loro progetti insurrezionali – emersa più tardi nelle ammissioni dei protagonisti in vari processi e nella ricostruzione della Commissione parlamentare sul caso Moro<sup>55</sup> – contribuiva a cambiare di segno al processo; esso si mutava in un prisma, che confondeva responsabilità politica, morale, penale, e che trovava in Negri il «cervello occulto che ha fondato sia le Br che l'autonomia», come asseriva un'altra inchiesta, avviata dalla Procura di Roma. Essa indicava negli imputati di Padova anche i responsabili della strage di via Fani e del sequestro e omicidio di Moro<sup>56</sup>. Ferrajoli era

<sup>53</sup> M. RAMAT, *Il grande processo politico indiziario. Venti schede per un garantismo effettivo*, in «Democrazia e diritto», 1979, p. 791. Tra i protagonisti cfr. G. PALOMBARINI, *Il 7 Aprile. Il processo, la storia*, Venezia 1978; Comitato 7 Aprile, *Processo all'autonomia*, Cosenza 1979; P. CALOGERO, C. FUMIAN e M. SARTORI, *Terrore rosso Dall'autonomia al partito armato*, Roma-Bari 2010.

<sup>54</sup> G. SCARPARI, *La vicenda del 7 Aprile*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, Milano 1981, pp. 37 ss.

<sup>55</sup> P. CALOGERO, C. FUMIAN e M. SARTORI, *Terrore rosso*, cit., pp. 10 ss. Indicazioni di fonti in A. VENTRONE, *Vogliamo tutto. Perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione. 1960-1988*, Roma-Bari 2012, pp. 200, 359.

<sup>56</sup> G. SCARPARI, *Processo a mezzo stampa: il 7 Aprile*, in «Quale giustizia», 1979, pp. 103 ss.; P. CRUPI, *Processo a mezzo stampa, il 7 Aprile*, Venezia 1982.

da subito il critico più convinto della riduzione di una complicata vicenda processuale a sede impropria per verificare un «teorema politico», la coincidenza di Br e Autonomia come unico partito armato, con l'utilizzo della storia nella «logica dell'amico nemico nell'accertamento giudiziario»: «il processo 7 Aprile è stato finora essenzialmente un processo politico, forse il più grande processo politico celebrato in Italia negli ultimi trent'anni [...] non nel senso banale della politicità della materia trattata o dell'uso politico fattone [...] con l'abbandono della terzietà e imparzialità del giudice [...] lo schema categoriale dell'amico nemico [...] l'obliterazione dei fatti»<sup>57</sup>.

In risposta ad un intervento di Umberto Eco, che, su *La Repubblica*, chiedeva una pronta «verifica probatoria», Pulitanò opponeva garanzie pensabili soprattutto a «salvaguardia della legalità democratica», tematizzando la distanza tra violenza politica, da perseguire sempre, e «propaganda della violenza», da combattere anch'essa, entro in un nevralgico crinale tra «grande battaglia ideale» e «coercizione»<sup>58</sup>. Da un altro punto di vista l'avvocato Gamberini e il docente Insolera sottolineavano una novità dell'inchiesta padovana: a differenza delle indagini svolte da Dalla Chiesa sulle Br – con l'uso degli infiltrati e la magistratura «subalterna», in continuità con le strategie sperimentate anche nell'Italia liberale – nel caso 7 Aprile l'«impulso e conduzione diretta da parte del giudice dell'inchiesta» erano l'elemento costitutivo di un processo inteso alla ricostruzione di itinerari «politici e ideologici», con l'utilizzo della fattispecie associativa, con le «contesta-

<sup>57</sup> L. FERRAJOLI, *7 Aprile: lineamenti di un processo inquisitorio*, in «Quale giustizia», 1983, p. 172.

<sup>58</sup> D. PULITANÒ, *Giustizia penale, garanzie, lotta al terrorismo*, in «Democrazia e diritto», 1979, pp. 486 ss.

zioni di ordine teorico desunti dagli scritti dei capi»<sup>59</sup>. Dal canto suo Ramat osservava che, in assenza di una risposta politica dello Stato democratico al terrorismo, la giustizia non «giocava sul suo terreno»; quel «processo politico e indiziario» – che «dai manovali [...] risale ai gradini quadri intermedi e pretende di arrivare al gradino supremo dove stanno i cervelli [...] cambia atmosfera [...] dalle rapine al vertice organizzativo» – si traduceva in una «titanica supplenza giudiziaria», «quando la magistratura fa qualcosa che non spetterebbe a lei, ed è costretta e spinta a farlo perchè chi dovrebbe farlo non lo fa». Da qui il «grande processo politico [...] per forza un processo essenzialmente indiziario [che] nasce male, è sempre ingiusto». D'altro canto non pareva aver reso giustizia la vicenda processuale per la strage di Piazza Fontana, ove l'aver evitato il «contagio» con la politica si era risolto nel non aver condannato nè Valpreda nè i protagonisti del complotto eversivo di destra, i Freda, i Ventura, gli uomini dei Servizi, tra «gli evviva e gli abbasso».

Nell'autunno del 1979 Ramat profetizzava che il «processo inchiesta 7 Aprile» avrebbe perso la sua «ambizione più grossa, quella di sconfiggere il terrorismo»; se l'opinione pubblica e un popolare Capo dello Stato apprezzavano le iniziative di polizia e magistratura, il magistrato fiorentino ribadiva le ragioni del garantismo, oltretutto indebolite dalle divisioni tra la «nuova sinistra» e PCI, con un grottesco «arruolamento in due partiti». Ramat asseriva dunque la necessità di «potare il megaprocesso, punire qualcosa e non tutto»; proponeva di non lasciare il «processo inchiesta» ad un «magistrato solo ed alla sua passione»; di assicurare il segreto istruttorio a garanzia dell'innocenza degli

<sup>59</sup> A. GAMBERINI - G. INSOLERA, *Terrorismo, Stato, e sistema delle libertà: l'inchiesta 7 Aprile*, in «Questione giustizia», 1979, pp. 301 ss.

imputati, «nel grande processo politico indiziario assistiti dalla presunzione contraria». Se ogni «processo inchiesta» era viziato da un *deficit* culturale di garantismo, se non altro per mirare sempre alla confessione dell'imputato, la risposta del legislatore doveva venire dal «nuovo codice» e dalla «depenalizzazione», con una netta «revisione di valori sociali», con «processi molti, ma molti meno», con una politica della giustizia diversa da quella imposta dalle «agghiaccianti urgenze degli ultimi anni»<sup>60</sup>.

Nel frattempo Fioroni, detenuto politico, inaugurava il primo «rapporto processuale» tra imputato e magistrati, dopo che le strategie difensive nelle inchieste sul terrorismo rosso si erano divise tra chi accettava la difesa tecnica, negando gli addebiti, e chi, sulla scia del processo alle Assise di Torino, andava rivendicando il ruolo di «prigioniero di guerra»<sup>61</sup>. Con dettagliate chiamate in correità, Fioroni asseriva che i «capi autonomi» di Padova non erano stati solo autori di scritti o volantini da «dissidenti»; dal racconto emergeva che ai reati di segno politico, associazione per delinquere e banda armata, andavano ad aggiungersi omicidi e rapine, sequestri di persona, detenzioni di armi, una «Santabarbara». Per Tamburino – all'epoca magistrato a Padova, che, tra l'altro, indagava sull'organizzazione neo fascista Rosa dei venti – «un diaframma sottilissimo separava la parte dei capi da quella dei manovali»<sup>62</sup>. I quasi cinquecento attentati, commessi in due anni nel Veneto, parevano dunque spiegare il «gigantismo processuale», che, per Ferrajoli, si dipanava «orizzontalmente, verticalmente, temporalmente [...] il 7 aprile padovano, il 7 aprile

<sup>60</sup> M. RAMAT, *Il grande processo politico e indiziario*, cit. pp. 791 ss.

<sup>61</sup> M. LAUDI, *Pentimento e dissociazione*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. Vassalli, Milano 1986, p. 769.

<sup>62</sup> G. TAMBURINO, *Il 7 Aprile e la storia politica del terrorismo*, in «Democrazia e diritto», 1982, pp. 65 ss.

romano [...] labirinti intricati, matasse in espansione»<sup>63</sup>. Anche Insolera riconosceva al «contesto spettacolare» dell'inchiesta il ruolo di «pedina nella lotta politica», che, tra l'altro, riproponeva il tema del peso processuale dei «pentiti», motori delle indagini, come nel caso di Fioroni<sup>64</sup>. Spataro avrebbe osservato che «è con la vicenda di Toni Negri che inizia l'attacco alla collaborazione» e si diffonde lo «stereotipo del giudice persecutore», alimentato da un utilizzo abnorme della chiamata di correo dei «pentiti»<sup>65</sup>.

Con un giudizio politico sull'Autonomia, Violante distingueva tra la «responsabilità politica dei capi» – ricaduta sui «giovani», che a loro si erano affidati, e avevano ferito, ucciso, comunque «distrutto la loro vita in carcere» – e quella «penale», ben diversa e da valutare nel processo, caso per caso; Violante concludeva peraltro che «l'una non esclude l'altra»<sup>66</sup>. Alla ricerca di un approccio «sistemico» alla ricostruzione della storia della violenza politica nell'ultimo decennio, Cacciari muoveva critiche alle «illusioni unificanti» e alle «astrazioni giudiziarie» intorno al «magma delle autonomie». Per sottrarre la vicenda giudiziaria e politica al canone, duro da scalfire, delle «due verità», poneva il tema del ricondurre il processo al suo ruolo di non semplice individuazione delle «personali responsabilità», di contro alla messa in scena processuale della violenza attraverso un «capro espiatorio»<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, p. 861.

<sup>64</sup> G. INSOLERA, *Il processo penale tra spettacolarizzazione e protagonismo politico del giudice*, in «Critica del diritto», 1981, p. 131.

<sup>65</sup> A. SPATARO, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, Milano 1987, pp. 276 ss.

<sup>66</sup> L. VIOLANTE, *Il terrorismo tra repressione e interpretazione*, in *La magistratura di fronte al terrorismo*, cit., p. 120.

<sup>67</sup> M. CACCIARI, *Complessità del fenomeno terroristico e astrazioni giudiziarie*, *ibid.*, pp. 123 ss.; M. CACCIARI, *La violenza spostata a messa in scena*, in «Il Manifesto», 12 Aprile 1984.

Nel rinvio a giudizio del giudice istruttore di Roma l'«ubiquitario» Negri – che una campagna di stampa, contrastata da Giorgio Bocca, indicava anche come il telefonista alla famiglia Moro<sup>68</sup> – era accusato, tra l'altro, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, reato che nella storia nazionale trovava pochi precedenti nelle sentenze Tribunale Speciale, e che dettava a Ettore Gallo una densa ricostruzione storica<sup>69</sup>. Ad altri imputati era contestato lo stesso delitto; il processo restava così nella capitale, anche quando, a seguito delle rivelazioni del pentito Peci, per gli imputati cadevano le accuse di aver fondato e diretto le Br, della strage di Via Fani, del sequestro e assassinio di Moro. Le singole imputazioni subivano comunque metamorfosi – da banda armata a «serie di bande armate» – che consentivano di tener ferma la competenza a Roma e prorogare la carcerazione preventiva dei molti imputati<sup>70</sup>. «Voluminose storie di un pezzo di estrema sinistra italiana [...] non comuni atti giudiziari»; questo, per Ferrajoli, il senso delle oltre tremila pagine delle requisitorie e delle ordinanze di rinvio a giudizio di Padova e di Roma, una «mega inchiesta storico-politica della sovversione italiana». Il giurista asseriva che se la «verità storica o presunta» poteva essere «complessiva», quella «giudiziaria, nei processi degni di questo nome», doveva aver senso come «responsabilità

<sup>68</sup> G. BOCCA, *Il caso 7 Aprile. Toni Negri e la Santa Inquisizione*, Milano 1980; P. DUSI, *Il 7 aprile padovano e la stampa*, in «Questione giustizia», 1982, p. 68; R. DRAKE, *Il seme della violenza. Toni Negri apostolo della rivoluzione nella stagione del terrorismo*, in «Nuova storia contemporanea», 2004, pp. 57 ss.

<sup>69</sup> E. GALLO, *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*, in «Giustizia penale», 1981, pp. 238 ss; cfr. inoltre L. PEPINO, *Il delitto di insurrezione armata tra mito e realtà*, in «Questione giustizia», 1982, pp. 647 ss.; P. PETTA, *I reati associativi e i giudici del 7 Aprile*, in «Critica del diritto», 1982, pp. 103 ss.

<sup>70</sup> L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 861.

personale dei singoli imputati», mentre in quel caso era ridotta a «responsabilità collettiva». Lamentava pertanto il tratto «inquisitorio» dell'inchiesta ed il «favore con cui è stato accolto dall'opinione pubblica e perfino dai giuristi, improvvisamente dimentichi, per un riflesso irrazionale di demagogia, di elementari principi di civiltà giuridica e politica»<sup>71</sup>.

Un confronto sul caso 7 Aprile si era peraltro aperto, anche tra i giuristi, indisponibili – come Ramat già dal 1979 – a dividersi in innocentisti, quasi nessuno, e colpevolisti, quasi tutti. In sintonia con l'editoriale di *Democrazia e Diritto*, nel 1982 Tamburino poneva il tema di accuse, che parevano fondarsi anche su fatti circostanziati – elencati dal magistrato – da verificare nel dibattimento, anche nelle «richieste da ergastolo»<sup>72</sup>. Alle critiche dei processi-inchiesta, accusati di far discendere le indagini da un «teorema»<sup>73</sup>, il magistrato opponeva la piena legittimità del «metodo scientifico, dove la stessa possibilità di spiegazione scientifica è preceduta dalla formulazione di una ipotesi», un «metodo scientifico», correttamente esteso alla «indagine giudiziaria»<sup>74</sup>. Da un altro punto di vista Borrè prendeva atto del progressivo sgretolarsi di accuse fondate su «iperboli giuridiche»<sup>75</sup>. Già nel 1982 Ferrajoli affermava che, cadute le gravissime accuse iniziali, che avevano mobilitato la stampa, il «caso 7 aprile» pareva «una pagina dimenticata»<sup>76</sup>.

<sup>71</sup> L. FERRAJOLI, *Il caso 7 Aprile*, cit., p. 204.

<sup>72</sup> G. TAMBURINO, *Il 7 Aprile*, cit., p. 67. Editoriale in «Democrazia e diritto», *ibid.*

<sup>73</sup> L. FERRAJOLI, *Il teorema Calogero. Frane e puntelli della requisitoria Ciampini*, in «Quale giustizia», 1982, p. 62.

<sup>74</sup> G. TAMBURINO, *Le stragi e il loro contesto*, in *L'eversione nera. Cronaca di un decennio (1974-1984)*, a cura di P. Corsini e L. Novati, Milano 1985, p. 164.

<sup>75</sup> G. BORRÈ, *Conclusioni*, in *La magistratura davanti al terrorismo*, cit., p. 144.

<sup>76</sup> L. FERRAJOLI, *Il caso 7 Aprile*, cit., p. 169.

Nel Marzo 1983 iniziava il processo nell'aula bunker del Foro italico; in una densa riflessione sulla giurisdizione al tempo dell'emergenza Grevi si pronunciava su una «tenuta di fondo delle istituzioni», pur denunciando la lunga carcerazione preventiva, che ancora nel 1984 andavano subendo taluni tra gli imputati<sup>77</sup>. Negri – eletto in Parlamento nelle fila dei Radicali, fuggito a Parigi, una volta votata l'autorizzazione all'arresto – era condannato dalle Assise di Roma a trent'anni di reclusione per reati associativi e comuni, assieme ad altri appartenenti all'area dell'autonomia; cadeva l'imputazione di insurrezione. In appello Negri ed altri si vedevano ridotte le condanne, confermate dalla Cassazione, anche in nome della «mutata situazione sociale e delle conseguenti molteplici istanze, formulate anche in autorevoli sedi istituzionali, per il superamento dell'emergenza»<sup>78</sup>.

«È stato un processo giusto? È stata una sentenza giusta? Bisogna rispondere di no». Ramat coglieva nella logica del paradigma «le prove dopo», che aveva guidato le inchieste, il nocciolo delle «contraddizioni» della «enorme, dilatata, scomposta vicenda». Ricordava di aver firmato un appello per una decisione non condizionata dall'emergenza e l'impressione destata dalla presa di posizione di Vittorio Foa, col paragone tra il processo 7 Aprile e quelli celebrati davanti al Tribunale speciale, «detto da chi l'ha subito preoccupa». Ramat osservava che il dibattito aveva mostrato imputati intesi a volere un processo di convivenza; nessuno si era dichiarato prigioniero politico, nè aveva provocato incidenti con i difensori o con la Corte.

<sup>77</sup> V. GREVI, *Sistema penale e leggi dell'emergenza: la risposta legislativa al terrorismo*, in *La prova delle armi*, a cura di G. Pasquino, Bologna 1983, p. 67.

<sup>78</sup> Critico A. SPATARO, *Ne valeva la pena. Storie di terrorismo e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa*, Roma-Bari 2010, p. 163.

Come ai tempi dell'Inquisizione e della Colonna infame, anche questa strategia difensiva era apparsa indizio di terrorismo; il magistrato fiorentino stigmatizzava anche altre violazioni delle regole processuali, in particolare la condotta di Fioroni, rifugiato all'estero grazie ai servizi segreti, che non si era presentato alle udienze. Per Ramat la «terzietà del giudice» aveva lasciato il posto ad una «supplenza», intrisa di un «errore storico e psicologico», a conferma di una inchiesta «storicamente errata in radice». I giudici parevano aver colto nei protagonisti dell'Autonomia il «filo» delle violenze politiche, dagli «ellenisti del '68 al vetero resistenzialismo feltrinelliano [...] alla formazione di un effettivo fronte terroristico sanguinario»; quella «trasposizione» era definita «giuridicamente infondata». La sentenza non «usciva dall'emergenza», anche se era caduta la «imputazione insostenibile dell'insurrezione armata»; l'«Autonomia», di cui il magistrato si diceva «nemico politico», non pareva fenomeno da «criminalizzare», anche se solo il «declino del terrorismo» avrebbe potuto evitare la «pressioni ideologiche e psicologiche» su togati e giudici popolari. Tra i «detriti» del processo restavano l'ingiustizia dei troppi anni di carcerazione preventiva, subita dagli imputati, ed il compito immane per la magistratura, chiamata a riconoscere a ciascun processato «il suo politico»<sup>79</sup>.

Nel 1986 anche Amnesty International interveniva sul caso 7 Aprile, denunciando in primo luogo la durata della detenzione prima del giudizio, i mandati di cattura spiccati nell'imminenza della decorrenza dei termini, per prolungare la carcerazione degli imputati, l'applicazione retroattiva delle leggi sull'ordine pubblico, emanate dal

<sup>79</sup> M. RAMAT, *Le sbarre del 7 Aprile*, in «Democrazia e diritto», 1984, pp. 147 ss.

1975 per fatti occorsi in precedenza<sup>80</sup>. Nel Gennaio 1986 Negri era giudicato per il troncone veneto dei fatti davanti alla corte d'Appello di Padova, con Calogero pm. Rodolfo Bettiol – docente di istituzioni di diritto e procedura penale nella Facoltà di Scienze politiche di Padova, ove avevano insegnato alcuni dei cattivi maestri – difendeva Negri in una strategia di connivenza, leggendo in aula uno scritto dell'intellettuale padovano per *Il Manifesto*. Bettiol metteva così in scena l'alterità tra dissenso politico, anche antistituzionale, lecito in democrazia, e violenza praticata; il canone carrariano su giustizia e politica era indicato come senso del processo penale, indisponibile a giudicare «il pensiero e l'uomo». Era questa, per Bettiol, la condizione per recuperare, finalmente, la «tradizione giuridica liberal-democratica, sovvertita dall'emergenza»<sup>81</sup>. Negri ed altri appartenenti all'Autonomia erano assolti, in quel che pareva la fine del «teorema Calogero»<sup>82</sup>. In occasione dei trent'anni dal 7 Aprile alcuni tra i protagonisti hanno ricordato pretesi torti giudiziari e ragioni politiche in quel processo partito da Padova, autorappresentandosi come «voci della città degna»<sup>83</sup>.

### 3. Il «caso Sofri» e Marino.

Nell'estate 1988 Sofri, Pietrostefani, Bompressi – ex dirigenti di Lotta Continua – erano arrestati per l'omicidio di Calabresi, i primi due come mandanti, il secondo come esecutore materiale, a seguito delle accuse ed auto-

<sup>80</sup> Amnesty International, *Il caso 7 Aprile, Roma 1979-1984*, Roma 1986; *Processo 7 Aprile. Italia*, in «La difesa penale», 1986, pp. 13 ss.

<sup>81</sup> R. BETTIOL, *Dietro l'angolo*, in «La Difesa penale» 1988, pp. 9 ss.

<sup>82</sup> Negri e gli autonomi. *Una pioggia di assoluzioni*, in «La Repubblica», 31 Gennaio 1986.

<sup>83</sup> *Padova trent'anni dopo. Processo 7 Aprile. Voci della città degna*, Roma 2009.

accuse dell'ex militante Marino. *L'unus testis*, in un caso non inedito nella storia processuale nazionale<sup>84</sup>, recatosi spontaneamente davanti ai carabinieri di Milano, si era autoaccusato di rapine per finanziare l'organizzazione, descrivendone l'attività anche clandestina, e soprattutto sosteneva di aver rubato e guidato l'auto usata nell'agguato mortale teso nel Maggio 1972 al commissario, preteso responsabile della morte di Pinelli da una violenta campagna di stampa di *Lotta continua*. Nell'autunno 1988 Amos Pignatelli – pretore a Torino, impegnato in Magistratura democratica – rifletteva sulla divisione dell'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti, a seconda della verità riconosciuta alla parola dell'intellettuale o a quella dell'operaio «pentito». Tra diritto e politica Pignatelli osservava che la «chiamata in correità del Marino» era assistita da «riscontri», e che l'allora «progetto di nuovo codice» prevedeva un obbligo di valutazione unitaria delle dichiarazioni con altri elementi di prova, chiamati a confermarne la «attendibilità». Ricordava che ai sensi della legge 330 dello stesso anno, apripista garantista del codice, agli imputati erano stati concessi gli arresti domiciliari, con la custodia cautelare che aveva senso per «esigenze probatorie», non voluta certo come «pena anticipata». Lamentava inoltre la violazione del segreto istruttorio mentre Marino era in carcere, vittima di un «linciaggio», teso a screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica come rapinatore, cui, rimasto a corto di soldi, i carabinieri avevano suggerito accuse e autoaccuse. Pignatelli asseriva che, come Sofri, Marino e i magistrati inquirenti meritavano «rispetto», e stigmatizzavano

<sup>84</sup> Ha ricordato un precedente della vicenda Marino nel caso Cuocolo, col «delatore correo che esce da una caserma della Benemerita e ha qualche problema nella vita privata» M. MARMO, «Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare», in *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di M. Marmo e L. Musella, Napoli 2003, p. 113.

zava la «svalutazione morale di chi è ritenuto avversario [...] storicamente carattere dello stalinismo [che] dimostra un'abitudine dura a morire nell'ambito della sinistra italiana»<sup>85</sup>.

Dopo la chiusura dell'inchiesta, condotta dal pm Pomarici – che da anni aveva indagato senza successo sull'omicidio di Calabresi – nell'Agosto del 1989 il giudice istruttore Lombardi rinviava a giudizio Bompreschi, Pietrostefani e Sofri, in una delle ultime istruttorie condotte ai sensi del codice del 1930. Le strategie difensive davanti alla terza sezione della Corte di assise di Milano ruotavano attorno ad una «spiegazione» del perché delle accuse ed autoaccuse di Marino. Pisapia – difensore di Pietrostefani – poneva le dichiarazioni del «pentito fuori del processo», ad ipotizzare la «ragione di Stato», il «complotto diabolico tra PCI, alti ufficiali dei carabinieri e magistratura», sostenuto soprattutto dal difensore di Sofri, Menzione. La strategia difensiva era smontata da Ascari – avvocato di parte civile per la vedova ed i figli di Calabresi – che opponeva la «semplicità» del pentimento di Marino, maturato nella fede religiosa<sup>86</sup>, con considerazioni condivise da gran parte dei magistrati, anche di Magistratura democratica, che commentavano la vicenda<sup>87</sup>.

I difensori nel «processo Marino» affrontavano il tema delle prove col definire la confessione imperscrutabile, per soffermarsi sulla verifica oggettiva del racconto del dichiarante, accentuandone le contraddizioni, la «inaffi-

<sup>85</sup> A. PIGNATELLI, *In margine al caso Sofri*, in «Questione giustizia», 1988, pp. 588 ss.

<sup>86</sup> O. ASCARI, *Audiat altera pars. Replica pronunciata contro Sofri ed altri, imputati dell'omicidio Calabresi*, in «La difesa penale», 1990, p. 5.

<sup>87</sup> G. PALOMBARINI e M. VIGLIETTA, *La Costituzione italiana e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all'ultimo governo Berlusconi*, Milano 2011, pp. 216 ss.

dabilità». In particolare Pecorella – difensore di Bompreschi – lamentava che le prove materiali, (abiti della vittima, l'automobile usata dagli attentatori, il proiettile omicida), fino ad allora conservate dalla Questura a Milano, erano state distrutte, oltretutto nell'imminenza dell'apertura del dibattimento, «per cieca fiducia in Marino»<sup>88</sup>. Anche Pisapia e Dinoia – difensori di Pietrostefani – ponevano il tema di ineludibili «riscontri oggettivi» della chiamata in correità, nel rifiuto del ricorso «pericolosissimo alla cosiddetta prova logica»<sup>89</sup>. Commentando la sentenza, Spataro avrebbe invece osservato: «gli argomenti logici sono gli argomenti più intaccabili di qualsiasi decisione giudiziaria. Non solo in questo caso [...] dire che due più due fa quattro è legittimo, non c'è bisogno di trovare scritto il quattro. E in questo caso è stato così»<sup>90</sup>. La replica di Ascari agli avvocati difensori indicava alle Assise che, sgombrato il campo delle questioni tecniche, la partita si giocava tra la «umile e tragica verità di Marino» e quella degli «imputati colpevoli sotto ogni profilo, morale e soprattutto giuridico, con una coincidenza che costituisce l'essenza della civiltà». Agli «intellettuali progressisti, che hanno consumato contro l'Italia i tradimenti peggiori della sua storia politica», era rinfacciato soprattutto il «disprezzo verso la magistratura – qualcuno l'ha definita folle – che è invece la coscienza del popolo e lo rappresenta nell'amministrazione della Giustizia»<sup>91</sup>. Per Pecorella il primo dei «motivi esterni» al processo, che premevano per la condanna di Sofri, Bompreschi e Pietrostefani, era la volontà degli «apparati giudiziari»<sup>92</sup>.

<sup>88</sup> G. PECORELLA, *In difesa di Ovidio Bompreschi*, in «La difesa penale», 1990, p. 8.

<sup>89</sup> G. PISAPIA- M. DINOIA, *Processo Marino*, Roma 1990, p. 20.

<sup>90</sup> L'intervento in C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino 1991, p. 99.

<sup>91</sup> O. ASCARI, *Audiat altera pars* cit., p. 9.

<sup>92</sup> G. PECORELLA, *In difesa di Ovidio Bompreschi*, cit., p. 50.

«Quel me come ero» e «come sono oggi» era il difficile crinale degli argomenti di Sofri, inteso a dimostrare la sua «innocenza» nella *Memoria* difensiva, consegnata al presidente della corte prima della camera di consiglio. La identità del sedicente «prigioniero apolitico» pareva la posta in gioco di quel «brutto romanzo», messo in scena dall'istruttoria e dal dibattimento, in un intrigo di questioni, la violenza delle ideologie degli anni Settanta, il loro rapporto con un irrisolto presente, il senso delle «accuse e autoaccuse» di Marino, spontanee o indotte, le responsabilità, morali, politiche, penali. Per una difesa della memoria, la *Memoria* difensiva si impegnava in una «filologia della vociferazione», intesa a respingere la rappresentazione giudiziaria di Lotta continua come laboratorio di prototerrorismo, con una «struttura illegale» e un esecutivo in grado di istigare alle violenze, alle rapine per autofinanziamento, fino all'omicidio di Calabresi, preteso «culmine dell'attività terroristica». «Marino non può convertirsi davvero senza ritrattare la sua calunnia» – asseriva Sofri – che non vedeva nella sua vicenda giudiziaria la «facile e mortificante teoria del complotto»; riconosceva invece grande rilievo alla rappresentazione di carabinieri e magistratura del legame tra l'«operaio e il professore», con l'intellettuale «di successo», sordo alle «crisi di coscienza del candido proletario». Pareva emblematico un passaggio della requisitoria del pm, che riponeva la credibilità del «pentito» nelle «sensazioni di pelle». Sofri raccontava dunque il suo processo, con le udienze dominate dal presidente, che, «in polemica bonaria col nuovo codice», interrogava imputati e testimoni, opponendo loro «sono tutte considerazioni, le valutazioni le faremo noi»; ed agli «avvocati desolati» chiedeva «e allora che l'avete voluto a fare questo codice?». La riflessione di Sofri sul mosaico di Sironi – posto nell'Aula maggiore delle Assise, «prestata per la spettacolarità del

caso» – traeva dall'Allegoria della *Giustizia fra la Legge e la Forza* la rappresentazione dell'attesa dell'imputato per una «giustizia dello Stato, nè quella divina, nè quella umanamente sostanziale. Quella non riguardosa d'altro che delle regole, delle risultanze, delle prove»<sup>93</sup>.

Nella sentenza di condanna erano invece decisivi i «moventi psicologici» di Marino: «la sua vicenda è forse unica nella storia giudiziaria di questo paese. Leonardo Marino allorchè ha deciso di riferire quanto a sua conoscenza non era detenuto, non era imputato, non era indiziato, non era sospettato. Era invece libero e incensurato [...] con le sue dichiarazioni ha narrato parte della sua vita e parte della storia di Lotta continua». Se, per le Assise, il «peccato originale» di tanti pentiti era l'«interesse», in questa vicenda risaltava il «disinteresse nell'autoaccusa»; «la personalità del chiamante» e i suoi «moventi psicologici» erano indicati come la bussola per capire una «vicenda lontana e complessa», resa da un racconto che si diceva pienamente «attendibile»<sup>94</sup>. Sofri, Pietrostefani e Bompressi erano condannati a ventidue anni di reclusione, Marino a undici grazie alla legislazione premiale. L'immediato commento di *Questione giustizia* era improntato allo «sconcerto» davanti allo «scenario processuale» milanese, «dominato dall'inquietante contrapposizione di antichi compagni, compresi nei ruoli contrapposti di giudici e accusati». Si chiedeva che le «critiche alla magistratura», certo non un tempio inviolabile, fossero un «esercizio di razionalità», dal momento che il paese non doveva «trasformarsi in una immensa giurisdizione».

<sup>93</sup> A. SOFRI, *Memoria*, Palermo 1990, pp. 12, 97, 176, 178, 186, 240, 250-251. Sulla vicenda, dall'arresto alla prima condanna cfr. anche Id., *Le prigioni degli altri*, Palermo 1993; D. BIANCHESI, *Il caso Sofri*, Roma 1998.

<sup>94</sup> M. BORSA, *L'identikit del grande accusatore attraverso la stampa: il caso emblematico di Leonardo Marino*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Padova 1992, pp. 245 ss. Cfr. inoltre l'istruttoria, il rinvio a giudizio e la sentenza del 1990 in [www.Sofri.org](http://www.Sofri.org);

zione», tra un Martelli, che criticava, ed un Andreotti, che elogiava i giudici, ove si vociferava di Marino «iscritto al PCI, Sofri e la lobby di Lotta Continua» vicini ai socialisti, ostili al «governo dei giudici». Argomenti più tecnici provavano a dare garantistico fondamento di legittimazione alla sentenza, ritenuta coerente col dettato del nuovo codice, che imponeva «rigorose regole processuali», una nuova cultura della «prova al di là del ragionevole dubbio»; se le Assise avessero ritenuto il quadro probatorio insufficiente – ragionava Ippolito – sarebbero ricorse alla assoluzione «con formula piena»<sup>95</sup>.

La sentenza affrontava il tema della prova anche alla luce della giurisprudenza di Cassazione, tra «legislazione dell'emergenza» ed i «sacrosanti principi garantistici dello Stato di diritto». Questa polarità pareva finalmente risolta con l'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, «che detta, tra l'altro, alcuni criteri per la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata di reato connesso». L'articolo era interpretato in un'ottica di continuità con la giurisprudenza precedente il 1988 circa la chiamata di correo, utilizzabile anche come unico mezzo di prova, se il giudice le attribuiva valore decisivo. Pertanto la «nomina del socio vestita» pareva dover essere ritenuta valida anche se priva di circostanze estrinseche in grado di confermarne la veridicità, «purchè non contrastanti con altri elementi processuali e accettabile sul piano logico e psicologico». Per le Assise neanche la legislazione premiale aveva guardato alla chiamata in correità come ad un elemento decisivo di prova, rimettendo la questione all'intreccio tra libero convincimento del giudice e connesso obbligo di motivazione, come già disposto nel Progetto di codice del 1978. La sentenza

<sup>95</sup> F. IPPOLITO, *Il processo Sofri e la critica delle sentenze*, in "Questione giustizia", 1990, pp. 237 ss.

coglieva inoltre lo sforzo del legislatore di evitare «la supplenza» ed il raggiungimento della «giustizia sostanziale»; per il nuovo codice la chiamata di correo era «prova, non semplice indizio», magari «inidonea se non confortata da altri elementi di prova». Non si riteneva dunque necessario il puntuale riscontro di tutti i momenti della storia di rapine e attentati messi in conto a Lotta continua; suppliva una «complessiva attendibilità» delle accuse di Marino, oltretutto mai ritratte; dell'omicidio la sentenza riscontrava «specifici elementi di prova che confermano l'attendibilità del chiamante, sia sul fatto che sulle persone»<sup>96</sup>.

Nel commento de *La difesa penale* sul «processo Calabresi» l'articolo 192 del nuovo codice diveniva «strumento per un uso più disinvolto dei pentiti, assunti al rango di prova»<sup>97</sup>. Scarpari – magistrato, attento osservatore dei processi politici – criticava una giustizia stigmatizzata come «pentitocratica», rilevando che Marino era incorso in clamorose inesattezze ed errori, smentite dai testimoni. Ad esempio aveva offerto versioni diverse di particolari importanti della giornata in cui, a Pisa, avrebbe ricevuto prima da Pietrostefani, all'epoca peraltro latitante all'estero, poi dal solo Sofri, il mandato ad uccidere. Inoltre – osservava Scarpari – per venti mesi i giudici erano stati tenuti all'oscuro del fatto che la confessione di Marino era maturata dai colloqui con i carabinieri del Comando della Divisione Pastrengo, il cui «pregiudizio politico nei confronti di Lotta continua era, per quegli anni, un dato storico»<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> www.Sofri.org. Sulla prova nella giurisprudenza prima del codice del 1988 cfr. G. NEPPI MODONA, *Dichiarazione dei pentiti e problema della prova*, in "Questione giustizia", 1985, p. 766; E. FASSONE, *Riflessioni sul tema della prova*, *ibid.*, pp. 509 ss.

<sup>97</sup> G. BOSCHETTO, *Nota*, in "La difesa penale", 1990, p. 6.

<sup>98</sup> G. SCARPARI, *La giustizia pentitocratica*, in "Micromega", 1990, 34, p. 234; *Id.*, *Dieci anni di processo (Appunti sul caso Sofri)*, in "Questione giustizia", 1998, pp. 531 ss.

Riprendendo un titolo di Calamandrei sul giudice «null'altro che un modesto e fedele storiografo della legge»<sup>99</sup>, Carlo Ginzburg coglieva nel caso Sofri un'occasione per precisare quel che univa e quel che separava il mestiere del giudice da quello dello storico, entrambi alle prese con le prove. L'appassionato volume argomentava dunque che nelle oltre trecento pagine di motivazione della sentenza milanese la storia era stata al centro del giudizio, col «tempo trascorso», con gli imputati «che hanno preso le distanze dalle successive vicende terroristiche», coi «venti che non spirano più». Chi si diceva «abituato per ragioni di mestiere a leggere processo inquisitoriali del '500 e '600», intendeva dunque offrire un contributo di razionalità ai criteri probatori seguiti dai giudici nel «processo a Sofri». Ginzburg osservava che le strategie processuali «inquisitorie» non avevano segnato solo l'«istruttoria segreta, parzialmente scomparsa dal processo penale italiano»; a ribadire la *vanitas* della fiducia nel garantismo dell'oralità, lo storico osservava che «la vivezza delle trascrizioni del nastro magnetico del dibattimento svolto in aula è molto più vicina ai verbali inquisitoriali di quanto non lo sia l'inamidato linguaggio burocratico in cui sono trascritti (e distorti) gli interrogatori della fase istruttoria». La serrata dimostrazione della inattendibilità delle accuse e autoaccuse di Marino voleva essere un contributo in vista del processo di appello; «il piccolo libro» aveva una doppia ur-

<sup>99</sup> Nel 1939 Calamandrei discuteva alcuni scritti di Calogero e Croce sul senso del lavoro del giudice, cui il giurista fiorentino negava quella facoltà di «esprimere una volontà politica che nasce e che si afferma colla sua sentenza», principio che, nel 1939, taluni avanzavano invece anche in Italia, sul modello della Germania nazista e della Russia comunista. Cfr. P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in «Rivista di diritto processuale civile», 1939, p. 125. In generale una riflessione in M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari 2009; I. ROSONI, *Verità storica e verità processuale, Lo storico diventa perito*, in «Acta Histriae» 2011, pp. 127 ss.

genza, la prima indagare sulle «implicazioni metodologiche e in senso lato politico» dei due mestieri del giudice e dello storico, laddove ridurre il giudice a storico «inquina irrimediabilmente l'esercizio della giustizia»; la seconda destinata a condizionare l'intera lunghissima vicenda giudiziaria dell'ex leader di Lotta continua: «conosco Adriano Sofri da più di trent'anni. E' uno dei miei amici più cari [ .. ] sono certo dell'infondatezza dell'accusa [ .. ] faccio fatica a credere che i giudici milanesi, nel momento di emettere la sentenza, non abbiano avuto *alcun dubbio* sulla veridicità delle accuse». Da qui l'allusione ad una questione politica, «la ragion di Stato non entra (non dovrebbe entrare nelle aule dei tribunali del nostro paese [ .. ] la sentenza di primo grado è un errore giudiziario, si può correggere»<sup>100</sup>.

Sofri – che si sarebbe sempre detto innocente, senza cercare scorciatoie per evitare il carcere, senza voler chiedere la grazia dopo la condanna definitiva – aveva dichiarato di non voler ricorrere in appello, pur consapevole della prassi recente, che vedeva ribaltate le condanne, come nel caso del «calvario di Enzo Tortora»<sup>101</sup>. La Procura milanese lasciava gli imputati in libertà e riteneva la posizione di Sofri legata a quella degli altri appellanti; la Corte di assise di appello di Milano nel 1991 confermava le condanne, con toni critici della «giurisdizione alternativa, giornalistico-televisiva». La sentenza si riferiva in particolare a *Una storia semplice* di Sciascia –regalata in aula da Sofri a Marino – e a *Può un batter d'ali di una farfalla a New York provocare un Tifone a Pechino* di Tabucchi, libri che la Corte riteneva pubblicati come indebita pressione sul processo in corso. La violenta campagna di *Lotta continua* contro Ca-

<sup>100</sup> C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico*, cit., pp. VII, 15, 100, 169, 173. Tradotto e circolato molto anche all'estero il libro è stato ripubblicato con una *Postfazione* nel 2006.

<sup>101</sup> A. SOFRI, *Memoria*, cit., p. 192.

labresi era intesa dalla sentenza come una «rivendicazione camuffata»; l'imputato stesso, «difendendosi», pareva aver offerto «prove che non si trovano altrove». La «prova logica» era definita inoltre «la più rigorosa delle prove, l'unica a garantire dell'individuazione della realtà»; da qui l'asserzione che Marino non si sarebbe potuto assumere la responsabilità del «primo omicidio politico della storia della Repubblica senza dire nulla all'Esecutivo nazionale di Lotta continua». In merito ad una delle questioni più controverse – Marino che non ricordava l'acquazzone durante il comizio a Pisa, quando avrebbe ricevuto il mandato a uccidere – la sentenza affermava: «il punto non è se quel giorno a Pisa piovesse o meno». La colpevolezza dei ricorrenti pareva pienamente provata, «anche a prescindere dalle dichiarazioni di Marino»<sup>102</sup>.

Sofri commentava la decisione alla luce del particolare momento che stava vivendo la giustizia, con Andreotti, che si pronunziava per la sua colpevolezza, in nome della fiducia nel legale di parte civile, pur avverario politico; con l'accoglimento della prova logica nel processo di Palermo, che consentiva di inchiodare boss e picciotti mafiosi all'assassinio di Salvo Lima; con la confessione dell'accusato di violenze e omicidio di due bambini a Foligno, che rassicurava l'opinione pubblica perché – secondo il magistrato – «regina delle prove». Per Sofri sulla sentenza d'appello, lungi dall'esser fotocopia di quella di primo grado, pesava inoltre l'idea di una «congiura delle belle lettere», col pm che aveva definito gli «intellettuali utili buoi, stramba fusione di utili idioti e parco buoi». Un particolare passaggio della motivazione pareva esemplare del senso politico del processo: l'estensore aveva asserito che per gli imputati

<sup>102</sup> Il processo Sofri, in «Giustizia e Costituzione», 1993, pp. 7 ss.; *Sentenze. Come sono stati condannati Sofri, Bompressi e Pietrostefani*, Palermo 1997, p. 156.

«confessare simili delitti» non sarebbe stato certo «facile»; alla logica dell'«autodafé» Sofri opponeva la domanda che i giudici avrebbero dovuto farsi, stando al «buon senso, non perché Marino avrebbe dovuto mentire, ma se menta»<sup>103</sup>. Dal canto suo anche Marino – che la corte riteneva mosso «solo ed esclusivamente dal desiderio di catarsi e collaborare con la giustizia» – nell'imminenza del giudizio in Cassazione pubblicava *La verità di piombo. Io, Sofri e gli altri*, che, tra l'altro, rimetteva la verifica della *prova* della sua *attendibilità* – nodo della vicenda processuale, anche davanti alla Suprema corte – ad una «macchina», improponibile in Italia, in grado di indicare chi, tra gli imputati, avesse detto la «verità»<sup>104</sup>.

Anche sul processo in Cassazione si allungavano ombre: la causa era affidata alla prima sezione, cui erano destinati i processi per omicidio, presieduta da Carnevale, noto per i discussi annullamenti. Su istanza del difensore di Marino, il processo veniva assegnato alla sesta sezione, cui competevano quelli per terrorismo; Sofri, indisponibile a leggere in quella chiave la storia di Lotta continua, iniziava uno sciopero della fame. La Presidenza della Cassazione, come suggerito, tra gli altri, da Conso, assegnava il processo alle Sezioni unite<sup>105</sup>, che ritematizzava il rapporto giudice-prova. La sentenza poneva infatti il dilemma circa gli elementi probatori, che, per esser validi, dovevano accompagnare la chiamata di correità. Si domandava dunque se questi dovessero riferirsi alla persona dell'incolpato, in relazione al fatto addebitato, e riguardare tutti i fatti

<sup>103</sup> A. SOFRI, *Futuro anteriore. Come si scrivono le sentenze*, Milano 1992, pp. 59, 62.

<sup>104</sup> L. MARINO, *La verità di piombo. Io, Sofri e gli altri*, Roma 1992, p. 182, poi ripubblicato col titolo più esplicito *Id., Così uccidemmo Calabresi*, Milano 1999.

<sup>105</sup> Radio radicale, *Intervista a Giovanni Conso*, 9 Luglio 1997.

denunziati, «unicamente interpretabili come conseguenza dell'accusa»; o se dovessero essere considerati solo di natura «logica», «ovvero riguardare taluni soltanto dei fatti riferiti dal chiamante». Con l'attenersi al primo più rigoroso indirizzo giurisprudenziale, le Sezioni unite asserivano che la scelta di Marino di confessare dopo sedici anni dal delitto imponeva una più «approfondita e completa riflessione»; raccomandavano un «affinamento degli strumenti di ricerca della prova», affermando che l'argomento del «pericolo che gravi responsabilità rimangano impunte non può portare a disattendere un punto fermo nel cammino della civiltà giuridica». Si rilevavano insomma «errori di carattere metodologico, carenze e vizi» nel «convincimento acquisito della genuinità del pentimento di Marino». La corte milanese appariva spinta dallo «sforzo costante diretto a dimostrare la verità della versione dei fatti resa da Marino», anche contro i «discordanti risultati delle indagini svolte prima delle sue rivelazioni e le contrarie acquisizioni successive». Il rinvio alla Corte d'assise d'appello di Milano si fondava dunque su «violazioni della legge processuale» e su «carenze e vizi di motivazione»<sup>106</sup>.

Nel 1993 tutti gli imputati, compreso Marino, erano assolti, ma il giudice relatore redigeva una «sentenza suicida», che imponeva alla prima sezione della Cassazione l'annullamento ed un nuovo rinvio a Milano. Nel 1995 gli imputati erano condannati dalla terza sezione della Corte d'appello; il reato di Marino era prescritto. Il diniego della concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti –

<sup>106</sup> La sentenza 21 Ottobre 1992 delle Sezioni unite della Cassazione in *Sentenze*, cit., pp. 15-32. Sulla sentenza, che poneva al giudice il tema prioritario della credibilità del dichiarante cfr. G. PIGNATONE, *La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano 2011, p. 112.

che avrebbe comportato per tutti gli imputati l'estinzione del reato e la fine della condanna – era legato alla riscontrata «assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza, rimorso, confessione da parte degli imputati per il delitto e comprensione verso la vittima e i figli superstiti».

La quinta sezione della Cassazione il 22 Gennaio 1997 confermava le condanne, considerando che «soltanto l'angoscia e il rimorso per l'omicidio spinsero Marino alla confessione», elemento costitutivo della sua «attendibilità estrinseca»<sup>107</sup>. «Le condanne più ingiuste e insopportabili» – commentava Sofri – «pretendono di essere scontate nel nostro passato». Della sentenza l'intellettuale contestava l'aver considerato l'«assenza di confessione» e di «pentimento» in imputati che si erano sempre dichiarati innocenti; questa appariva come la prova a carico in processi che sembravano più che altro intesi alla «damnatio memoriae», allo «sfregio del nostro passato»<sup>108</sup>.

La vicenda cadeva, tra l'altro, in un momento di scontro istituzionale sulla grazia per Curcio, che innestava un discorso pubblico sul Sessantotto, gli anni Settanta, il terrorismo, le responsabilità penali e morali dei protagonisti della violenza politica, la necessità, o meno, di un «voltar pagina», di una «pacificazione nazionale»<sup>109</sup>. Al proposito Scarpari stigmatizzava una particolare presa di posizione de *La magistratura*: «la sinistra italiana si è a lungo trascinata dietro la scia sanguinosa dell'illusione rivoluzionaria: da cui sono nate le Brigate rosse, e anche Lotta continua». Da qui il «travisamento» e la «riscrittura» di lontane vi-

<sup>107</sup> La sentenza 22 Gennaio 1997 della quinta sezione della Corte di Cassazione, in *Sentenze*, cit. p. 151.

<sup>108</sup> A. SOFRI, *Passato remoto*, cit., p. 42.

<sup>109</sup> Sul caso della grazia a Curcio cfr. C. NUBOLA, *Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di C. Nubola e K. Harter, Bologna 2011, pp. 11-12.

cende per opera di una «ideologia oggi dominante», tesa a vedere nei primi anni Settanta il «lungo prologo del terrorismo», dimentica del «doppio Stato» – il Sid e gli Affari riservati, i neo fascisti – e del fatto che lo stesso istruttore, D'Ambrosio, aveva accertato che Pinelli era stato illegalmente fermato, trattenuto, minacciato da chi lo interrogava per il «pregiudizio» di polizia e carabinieri contro gli anarchici. In merito a quella stagione Scarpari asseriva che «la situazione» era stata «più complessa di quanto oggi si ami ricordare. Ma nel corso degli anni quei governanti e quegli apparati si sono autoassolti, la memoria, collettiva ed individuale, si è affievolita, sino quasi a scomparire. La storia può essere riscritta. Anche, soprattutto oggi, con i provvedimenti giudiziari»<sup>110</sup>.

Nonostante i rilievi sull'incoerenza della sentenza di appello col dettato costituzionale<sup>111</sup>, la Procura di Brescia non dava seguito all'esposto di Sofri contro l'estensore della motivazione suicida, intesa a vanificare la volontà dei giudici popolari. Seguivano esposti al Presidente della Repubblica e al Csm su «illegalità», che allungavano ombre sul terzo processo d'appello: il pregiudizio politico del presidente Della Torre, le pressioni sui giudici popolari, il non aver sollevato dall'incarico una giudice popolare, che pure si era dichiarata figlia di un poliziotto caduto in servizio, l'allusione sul giudice a latere «di sinistra». Nell'inchiesta della Procura di Brescia De Ruggiero – segretario della sezione milanese di Magistratura democratica – escludeva peraltro «sospetti di pregiudizi ideologici»; altri giudici popolari esprimevano invece riserve sulla condizione equilibrata del processo. Nel 1997 il pm bresciano archiviava il

<sup>110</sup> G. SCARPARI, *Dieci anni di processo*, cit., p. 540.

<sup>111</sup> R. FUBINI, *Una Costituzione a macchia di leopardo. Ancora sul caso Sofri*, in "Il ponte", 1998, pp. 16 ss.

caso; il giudice per le indagini preliminari disponeva l'archiviazione finale, escludendo l'«abuso d'ufficio» del Della Torre: «la pronunzia del giudice [...] si sottrae al concetto di abuso. Egli emettendo la sentenza, si avvale di un potere che discende direttamente dalla sovranità popolare in una dimensione giuridica che lo trascende»; Sofri era indicato come «denunziante», non legittimato all'opposizione, perché «non persona offesa»<sup>112</sup>.

Nei commenti di Fo, Eco, Tabucchi il caso Sofri investiva il ruolo e la responsabilità dell'intellettuale criticante dello Stato e dei suoi segreti, in sintonia con l'«io so» di Pasolini; l'opinione pubblica non pareva trovare ragioni comuni per capire una storia italiana, che iniziava con la morte di Pinelli, innocente, proseguiva con la morte di Calabresi, innocente, si chiudeva con condanne discusse, che non rendevano giustizia<sup>113</sup>. Da esperto di *Tribunali della coscienza* Prospero rilevava la polarità tra la politicizzazione dei tanti processi e la scelta di Sofri, Bompreschi e Pietrostefani di volersi «imputati comuni», nel rifiuto del «processo politico»<sup>114</sup>. Ferrajoli rifletteva sui «retroscena», ma entrava anche nel merito di questioni tecniche, l'insufficienza probatoria della chiamata in correo, smentita da «controprove», e la *vanitas* del «ragionevole dubbio», a far da argine alla condanna. Guarnieri riconduceva la discussa sentenza suicida alla scelta di privare di senso la partecipazione dei giudici popolari all'amministrazione della giustizia; considerava inoltre che la ripetuta adesione

<sup>112</sup> Gli Atti dell'Inchiesta della procura di Brescia sul giudice Della Torre, in *Sentenze*, cit., pp. 199-283.

<sup>113</sup> D. Fo, *Sentenze da pazzi*, in "Micromega", 1997, pp. 71 ss.; G. ALIQUÒ, *Se la giustizia è un rebus*, *ibid.*, pp. 76 ss.; A. TABUCCHI, *Un fiammifero Minerva. Considerazioni a caldo sulla figura dell'intellettuale indirizzato ad Adriano Sofri*, *Supplemento*, *ibid.*, 2/97.

<sup>114</sup> A. PROSPERI, *Confessione, pentimento, abiura*, in "Una città", Maggio 1997.

delle corti a quel che richiesto dai pm era indicativa della cultura, radicata nei magistrati, di sentirsi appartenenti ad uno «stesso corpo», cui forse poteva ovviare la «separazione delle carriere». Gallo poneva il tema di un «gesto del Quirinale», nell'impossibilità del «rendere giustizia a venticinque anni dal fatto». Palombarini riteneva le motivazioni che avevano portato alla condanna definitiva «non convincenti». Giuliano Pisapia – nel 1997 presidente Commissione giustizia alla Camera – obiettava sulla attitudine della quinta sezione della Cassazione a smentire l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni unite in materia di prove, ed indicava la via della revisione. Anche Amnesty International si esprimeva criticamente sull'intera vicenda giudiziaria<sup>115</sup>.

I difensori presentavano istanza di revisione alla Corte d'appello di Milano, che respingeva; in virtù della legge dello stesso anno – che spostava nella sede più vicina l'istanza di revisione, polemicamente detta legge Sofri – essa era presentata a Brescia, che la negava. Il Procuratore generale presso la Cassazione accoglieva l'istanza ed inviava il processo alla corte di appello di Venezia, che nel 2000 confermava le condanne<sup>116</sup>. Nel commento di Ferrajoli la revisione aveva mostrato «elementi di prova che i giuristi medievali chiamavano prova diabolica»: l'alibi di Bompressi, confermato da testimoni, un diario della compagna di Marino sull'intenzione risalente dell'ex militante di denunciare gli ex sodali – negata negli altri gradi – la non spontaneità della chiamata di correo, maturata nella caser-

<sup>115</sup> Cinque giuristi, in [www.Sofri.org](http://www.Sofri.org), 1998.

<sup>116</sup> A. GAMBERINI, *Anatomia di una condanna. Considerazioni sul principio del libero convincimento del giudice*, in «Dei delitti e delle pene», 2000, p. 157 ss.; ID., *Anatomie d'une condamnation. Arbitraire judiciaire et logiques inquisitoires dans le caso Sofri*, in *Laboratoire italien. Politique et sociétés, Magistrature et politique*, 2001, pp. 139 ss.

ma dei carabinieri di Milano diversi giorni prima dell'arresto nel Luglio 1988, la distruzione delle prove materiali dell'omicidio nell'imminenza del processo del 1990; Ferrajoli concludeva che la «presunzione di colpevolezza» aveva avuto la meglio sul «ragionevole dubbio»<sup>117</sup>. Gallo ricordava che nel collegio di Venezia, ai sensi del nuovo codice, sedevano solo togati, ultimo tra i tasselli di una «supplementa», che il legislatore aveva riversato sui giudici, percepita come la chiave di lettura generale della giustizia negli ultimi anni, terreno di scontro tra magistratura e potere politico<sup>118</sup>. Anche per Gamberini – difensore di Sofri – la scelta della corte in merito alla revisione cadeva tra «mutamenti epocali», il nuovo codice, la riforma dell'art. 111 della Costituzione, «che ha collocato il principio del contraddittorio nella formazione della prova tra i principi fondanti il corretto esercizio dell'azione penale». La condanna aveva vanificato questi cardini del garantismo, nel fondarsi su una pretesa «libertà di giudizio», risoltasi in «arbitrarietà del metodo valutativo». «Sui grandi processi si costruiscono le carriere dei grandi inquisitori» – affermava Gamberini – a proposito di altre analoghe vicende processuali, concluse con assoluzioni o prescrizioni dei reati. In questo caso aveva giocato contro gli imputati l'esigenza di evitare un «conflitto paraistituzionale (tra giudici di merito e Cassazione)»<sup>119</sup>. Anche chi ammetteva che «è un'impresa ardua reperire casi giudiziari nei quali siano state lasciate alla difesa altrettante occasioni di far valere le proprie ragioni»,

<sup>117</sup> L. FERRAJOLI, *Presunzione di colpevolezza*, in «Il manifesto», 26 Gennaio 2000.

<sup>118</sup> [www.Sofri.org](http://www.Sofri.org), Aprile 2000; A. VAUCHER, *Le magistrature dans l'espace publique. Elements pour une analyse de role politique des juges dans l'Italie contemporaine*, in *Laboratoire italien*, cit., pp. 71 ss.; A. PIZZORUSSO, *Les rapports entre politique et justice en Italie de l'après-guerre au nous jours*, *ibid.*, pp. 118 ss.

<sup>119</sup> A. GAMBERINI, *Anatomia di una condanna*, cit., p. 166.

pure rilevava che la vicenda lasciava sul campo «inquietanti elementi», primi tra tutti la «cultura della legalità» di magistrati cui, soprattutto per la sentenza suicida, si rimproveravano «robuste e professionalmente calibrate dosi di alterazione delle risultanze processuali»<sup>120</sup>.

Nel 2003 la Corte di Strasburgo – presente il giudice italiano Vladimiro Zagrebelsky – dichiarava irricevibile il ricorso dei condannati contro lo Stato italiano per violazione dei diritti ad un processo equo e alla difesa<sup>121</sup>. La questione della grazia a Sofri era occasione di divisione tra partiti e sollevava un «intrigo costituzionale»<sup>122</sup>; a seguito di una grave malattia l'intellettuale si vedeva riconosciuta la «inidoneità al carcere»<sup>123</sup>, fino alla conclusione della pena a ventidue anni nel 2012. Analoghi problemi sollevava il «caso» di Bompreschi, graziato nel 2008<sup>124</sup>. Tra gli epiloghi della vicenda, emblematica dell'intreccio tra storia e processo penale, un libro di Mario Calabresi ha ricondotto quegli anni ad una memoria civile, nel nome delle tante famiglie vittime delle violenze politiche<sup>125</sup>. Nel 2009 Marino ha raccontato ad un giornalista de *Il Tirreno* che Sofri «non dette l'ordine, ma era d'accordo», evocando una responsabilità diversa da quella messa in scena nei processi di cui era

<sup>120</sup> R. GATTONI, *Il manipolatore togato. Appunti sulla condanna ad Adriano Sofri*, in «Dei delitti e delle pene», 2000, p. 171 ss.

<sup>121</sup> Radio radicale, *Caso Sofri, La corte di Strasburgo respinge il ricorso*, 10 giugno 2003.

<sup>122</sup> P. ARMAROLI, *La grazia a Sofri. Un intrigo costituzionale*, Soveria Mannelli 2008.

<sup>123</sup> *Cronologia*, in C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico*, Torino 2006.

<sup>124</sup> M. PERINI, *Tre annotazioni a proposito del caso Bompreschi*, in *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Torino 2006, pp. 242 ss.; G.L. CONTI, *Il favor libertatis e la grazia: al di là di Bompreschi*, *ibid.*, pp. 103 ss. Infine Napolitano firma la grazia a Bompreschi, in «Corriere della Sera», 1 Giugno 2008.

<sup>125</sup> M. CALABRESI, *Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo*, Milano 2007.

stato motore da «pentito»<sup>126</sup>. Nello stesso anno, ripensando alla notte dell'innocente Pinelli, Sofri ha scritto «di nessun atto terroristico degli anni Settanta mi sento responsabile, dell'omicidio Calabresi sì, per aver scritto o lasciato che si dicesse e si scrivesse Calabresi sarai suicidato»<sup>127</sup>.

<sup>126</sup> G. PARLATO, «Lui non dette l'ordine». *Il caso Sofri e la memoria*, Pisa 2011. Sull'ambiguità della frase cfr. anche S. BONSANTI, *Postfazione*, *ibid.*

<sup>127</sup> A. SOFRI, *La notte che Pinelli*, Palermo 2009, p. 214.

CAPITOLO IX  
DAI «MAXI PROCESSI»  
AL «NUOVO MODELLO ACCUSATORIO»

1. *Il caso Enzo Tortora*

«*Il Corriere della sera*» 18 Giugno 1983 parlava di 856 ordini di cattura; *il Manifesto*, stessa data, di poco meno di mille arrestati. L'incertezza sul numero di partenza è il primo segnale di questo fatto giudiziario». Ramat rileggeva in questi termini le anomalie della «retata», che irrompeva sui quotidiani e sulla televisione soprattutto per il clamoroso arresto di Enzo Tortora, mostrato ammanettato ai *mass media* ed al *crucifige* della folla. Il popolare giornalista e presentatore televisivo era accusato di traffico di stupefacenti e concorso esterno nell'associazione a delinquere «denominata nuova camorra organizzata»; era l'imputato più in vista di quello che il guardasigilli Martinazzoli – intervistato da Giorgio Bocca – lamentava come uno dei troppi «processi da Colosseo»<sup>1</sup>. Nel processo «Abbagnale più

<sup>1</sup> M. RAMAT, *Il «maxiprocesso»*, in «Questione giustizia», 1985, pp. 259-274. Sulla vicenda anche per indicazione di fonti cfr. tra gli altri *Nuova camorra organizzata. Ipotesi e i problemi*, a cura di R. Marino, in «Questione giustizia», 1986, pp. 634 ss.; I. MEREU, *La giusta ingiustizia. Saggio sulla violenza legale*, a cura di R. Boggiani, Pordenone 1994, pp. 169 ss., 178; M.V. FOSCHINI e S. MONTONE, *Il processo Tortora*, in *Storia d'Italia Annali*, 12, *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino 1997, pp. 685 ss.; S. TORTORA, *Enzo Tortora. Cara Silvia. Lettere per non dimenticare*, Venezia 2003; R. ALFONSO, *Introduzione. Il fenomeno del pentitismo e del maxiprocesso*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, Milano 2011, pp. 3 ss.

711», nato dalle dichiarazioni al pm del camorrista Barbra, detenuto in carcere a Foggia, i giudici di Napoli sembravano dunque impegnati soprattutto nel giudicare «un imputato particolare», dal momento che l'altro troncone, un «processo-bis alla camorra passava pressochè inosservato presso l'opinione pubblica»<sup>2</sup>. La popolarità di Tortora faceva risaltare il primo caso clamoroso della «miscela perversa tra pentitismo e processo inquisitorio», col «rapporto diretto segreto ed esclusivo tra pentito e magistrato inquirente», con l'iter processuale dominato dalle dichiarazioni di «collaboratori di giustizia», reputate sufficienti per la misura cautelare, e poi per la condanna in primo grado. La scelta dei giudici era peraltro in linea con la più recente giurisprudenza di Cassazione, ove la «chiamata di correo» incontrava da tempo un «crescente favore», anche «in assenza di elementi obbiettivi di riscontro». Si era infatti radicato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, nei procedimenti caratterizzati dalla forza di intimidazione di «associazioni per delinquere, comunque localmente denominate», al rigoroso riscontro sui fatti commessi suppliva il «libero convincimento del giudice». Ad esempio nel 1979 una sentenza del tribunale di Reggio Calabria aveva inteso «superare il formalismo giuridico tradizionale che vorrebbe limitato l'esame ai singoli comportamenti previsti come reati». La chiamata di correo era utilizzata come prova anche se resa nell'interrogatorio senza difensore, anche se ritrattata davanti al magistrato; si considerava scindibile la «accusa confessione», non attendibile se riduttiva delle responsabilità del dichiarante, sempre attendibile contro gli accusati; in alcuni casi la prova era stata ammessa anche se contenuta in atto invalido<sup>3</sup>. Un sostituto procuratore

<sup>2</sup> P. CORSO, *Fenomenologia del maxiprocesso*, in "L'Indice penale", 1986, p. 251.

<sup>3</sup> G. NEPPI MODONA, *Dichiarazione dei pentiti e problema della prova*, in *La legislazione premiale*, Milano 1987, pp. 249 ss.; G. CONTE, *Mafia e ter-*

a Napoli sosteneva che, proprio per ovviare alle difficoltà di perseguire i crimini del «contropotere», «dall'alto tasso politico», la legge Rognoni-La Torre aveva posto l'accento sulla rilevanza penale del vincolo associativo, a prescindere dai reati fine dell'organizzazione; aveva disposto l'arresto obbligatorio, col filtro del Tribunale della libertà; aveva insomma trasferito nel processo la «lotta alla criminalità organizzata»<sup>4</sup>.

Da un altro punto di vista Ramat condivideva l'appello sulla stampa di Alessandro Galante Garrone e Leonardo Sciascia circa una «campagna propagandistica contro la camorra» irriducibile al senso del processo penale, «rendere giustizia ai singoli imputati»<sup>5</sup>. Si osservava che il maxiprocesso non consentiva infatti di dare «a ciascuno il suo», nè, dopo la retata, di mettere alla sbarra tutta la camorra, come la mafia ben più «radicata ed estesa del terrorismo». Il magistrato fiorentino asseriva che, se «la rete è piena, il mare è ancora pieno di pesci»; mostrava la *vanitas* dell'«azzeccare un colpo su tre con una selvaggina così difficile», interrogandosi sulla dimensione di una «buona media balistica»; indicava il collasso della legalità negli argomenti di chi accettava come «buon risultato» un condannato su due o tre accusati, di chi sosteneva «valeva la pena, la pena di chi?». Per Ramat il senso del maxiprocesso risiedeva

*rorismo: il processo e la prova*, in *Mafia, 'ndrangheta, camorra. Politica e intervento giudiziario*, a cura di G. Borrè e L. Pepino, Milano 1983, p. 242; G. BORRÈ, *Il processo penale tra crisi e prospettive di riforma*, in "Questione giustizia", 1985, p. 243.

<sup>4</sup> F. DE LEO, *La nuova legislazione antimafia. Spunti per una riflessione sul processo*, in *Mafia, 'ndrangheta, camorra*, cit., p. 140 ss.; sulla camorra «potere tout court» A. AMODIO e I. CAPPELLI, *La camorra napoletana: inquadramento storico e problemi attuali*, *ibid.*, pp. 123 ss.; A. DI MARCO, *Prova logica e prova storica nel processo per delitti di mafia*, *ibid.*, pp. 212 ss.; R. CERAMI, *Problemi probatori in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso*, *ibid.*, pp. 225 ss.

<sup>5</sup> M. RAMAT, *Il «maxiprocesso»*, cit., p. 265.

nella messa in scena dello «Stato più forte del potere statale che sconfigge quello criminale», operazione sorretta dal gergo bellico, il blitz, l'aulabunker, per cui nell'opinione pubblica si radicava l'idea della coincidenza della «vittoria della giustizia con la condanna», con un «nucleo tenace, inconscio, ma non tanto, di adesione agli apparati giudiziari dei secoli trascorsi». Alla ricerca di «riforme legislative», intese a frazionare le inchieste, nell'auspicio del ricorso da parte dei magistrati a sanzioni patrimoniali di prevenzione invece che a quelle personali, Ramat, garantista anche per i camorristi in attesa di giudizio, concludeva: «uno stato di necessità si può vivere in due modi. Lo si può vivere riconoscendolo, e subendolo a malincuore, come si fa di ogni costrizione. Oppure lo si può vivere accettandolo, sposandolo. Nel primo caso, il senso della costrizione aguzza l'ingegno per uscirne, sposandolo il critico viene considerato sabotatore della giustizia»<sup>6</sup>.

Eletto euroarlamentare nelle fila dei radicali – con una candidatura simbolo della crisi della giustizia – Tortora rinunciava all'immunità, si consegnava alle forze dell'ordine, era sottoposto agli arresti domiciliari per motivi di salute. Nel grande dispiego dei mezzi di informazione il processo di primo grado, Acquaviva più 243, si svolgeva davanti al Tribunale di Napoli tra il febbraio ed il Settembre 1985, nella città segnata dagli affari del dopoterremoto e dalle trattative tra politici e camorra per la liberazione del politico Cirillo, sequestrato dalle Br. Inaugurando l'anno giudiziario, il procuratore generale aveva parlato di oltre centomila affiliati all'associazione, di cui Cutolo, in carcere, era ancora capo riconosciuto; i mesi del dibattito erano scanditi da una serie di omicidi di camorra. In questo clima la requisitoria del pm metteva in guardia

<sup>6</sup> M. RAMAT, *Il maxiprocesso*, cit., p. 271.

dal far cadere le accuse a Tortora, pena vanificare l'intera istruttoria. In un serrato passaggio il pm si rivolgeva a Della Valle per dire che il suo assistito era stato eletto al Parlamento europeo con i voti dei camorristi; le proteste in aula costavano a Tortora un'accusa per oltraggio. La arringa difensiva di Dall'Ora era la tribuna per la critica di un processo ritagliato sulle dichiarazioni dei pentiti<sup>7</sup>. La sentenza di primo grado riteneva provata l'appartenenza del presentatore alla nuova camorra organizzata sulla base delle «dichiarazioni» dei camorristi, in particolare della «chiamata in correità di Melluso», con «adeguati e convincenti elementi obiettivi di riscontro». A Tortora venivano negate le attenuanti generiche, che avrebbero ridotto sensibilmente la condanna a dieci anni di reclusione, in quanto «cinico mercante di morte tanto più pernicioso perchè coperto da una maschera tutta cortesia e *savoir faire*».

Il processo di secondo grado si teneva a Napoli, nonostante l'istanza di riconsuazione presentata; la sentenza di appello del 15 Settembre 1986 assolveva il giornalista con formula piena da tutte le accuse. Il criterio cronologico, questa volta usato dai giudici per vagliare le dichiarazioni rese negli atti di indagine, faceva risaltare l'inconsistenza del racconto, a vario titolo interessato, dei pentiti. L'estensore della sentenza di appello, Morello, puntualizzava un metodo razionale di valutazione della prova, con l'esigere un «riscontro» concernente il fatto da provare, non un punto esterno al fatto, ma un punto significativo ai fini della prova del fatto. La sentenza di primo grado era ribaltata in quanto esempio paradossale di logica probatoria distorta: se Tizio accusa Caio d'aver commesso un omicidio sotto la torre di Pisa, il fatto che a Pisa ci una torre non basta a

<sup>7</sup> *Nell'aula di Napoli l'eco oratorio di Cicerone*, in «La difesa penale», 1991, pp. 32 ss.

«riscontrare l'accusa». Morello coglieva che in quel caso il «giudicante» aveva assunto una funzione di «lotta contro gravi fenomeni sociali», alla «ricerca della propria verità», nello smottamento dalla «terzietà»<sup>8</sup>.

Il caso Tortora pareva incrinare la «fiducia» tra giudici e società; Ramat criticava sia le «timidezze» del Csm, chiuso a difesa della magistratura di Napoli dagli attacchi, che la «denigrazione assoluta dei magistrati napoletani». Segnalava all'organo di autogoverno l'avanzarsi di un «fenomeno sconvolgente», il «mega-processo», che «vulnera il principio della personalità e della responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza, l'effettività del diritto di difesa, sconvolgente perchè inquina la ponderata applicazione della legge Rognoni-La Torre, che non aveva affatto bisogno di maxiprocesso: tant'è che l'esito del primo di essi ci ha dato oltre cento assoluzioni per insufficienza di prove»<sup>9</sup>. All'indomani della sentenza di appello Borrè – membro del Csm – presentava invece un ordine del giorno, critico di certi titoli del *Corriere della Sera* sulla «Waterloo del pentitismo», sui «pentiti cancellati». Ricordava al proposito la risposta di Caselli su *La Repubblica*, ove si

<sup>8</sup> La sentenza di appello stabiliva, tra l'altro, che l'unico contatto tra l'imputato ed il principale accusatore era stata una lettera di scuse di Tortora, relativa allo smarrimento di alcuni centrini inviati dal carcere per essere messi all'asta nella popolare trasmissione televisiva Portobello, e che il camorrista aveva inserito il presentatore nell'elenco dei veri affiliati e boss per vendicarsi; che nell'agenda telefonica sequestrata ad un camorrista il nome appuntato non era Tortora, ma Tortosa, e che neppure corrispondeva il numero; che il pittore, già condannato per truffa, aveva accusato il presentatore per farsi pubblicità e vendere quadri; che il coimputato aveva sperato, ed ottenuto, una forte diminuzione di pena; che, dopo le prime accuse, gli altri dichiaranti si erano accodati a quel che dichiarato da chi li aveva preceduti, con i nomi di potenti camorristi, indicati dagli inquirenti. Cfr. M.V. FOSCHINI e S. MONTONE, *Il processo Tortora*, cit., p. 704.

<sup>9</sup> M. RAMAT, *Difficoltà e timidezze dell'autogoverno: un esempio recente*, in *Crisi della giurisdizione e crisi della politica. Studi in memoria di Marco Ramat*, Milano 1988, p. 307.

respingeva il discredito generalizzato sulla magistratura, argomentando che se un imputato era stato riconosciuto innocente, ciò non doveva comportare la convinzione dell'opinione pubblica dell'innocenza di tutti gli altri camorristi, in un «sostanzialismo dell'innocenza». Alla critica, rivolta ai magistrati di primo grado, di sposare senza riscontri il racconto dei collaboratori di giustizia e di disporre gli arresti sulla base di omonimie – prassi che non aveva colpito solo Tortora – si rispondeva coll'evocare la professionalità, tema che entrava con forza nel dibattito acceso dal caso del popolare presentatore televisivo<sup>10</sup>. Al proposito Pisani stigmatizzava il fatto che «non di rado con toni accesi e falsanti, si parla e si ama parlare dei giudici, e in particolare dei giudici penali, più che della giurisdizione»<sup>11</sup>, per Nobili «valore ancora più importante, se possibile, di un buon codice di procedura penale». Accettata la prassi di un potere giudiziario vocato a farsi carico di delicate funzioni di «istruzione-inchiesta», Nobili auspicava il superamento di una «sostanziale irresponsabilità» dei giudici in virtù di un «controllo democratico». Chiedeva di evitare un «sindacato» rimesso all'esecutivo, in un modello «autoritario, di vertice», in quello «democratico», affidato ad una «collettività», pareva da scongiurare il ricorso a «Commissioni, che verrebbero poi sostanzialmente gestite dai partiti politici»<sup>12</sup>.

La sentenza d'appello, fomite di polemiche accese tra i magistrati napoletani, impugnata dal procuratore generale, era confermata dalla Cassazione nel Giugno 1987,

<sup>10</sup> G. BORRÈ, *Maxi processo e fiducia nella giurisdizione*, in «Democrazia e diritto», 1986, pp. 151 ss.

<sup>11</sup> M. PISANI, *Premessa*, in *Problemi della giurisdizione penale*, Padova 1987, p. 3.

<sup>12</sup> M. NOBILI, *Indagini sulla criminalità organizzata, strumenti processuali, autorità giudiziaria*, in «Politica del diritto», 1984, p. 473.

coll'indicazione del principio circa la «chiamata di correo mezzo di prova [...] che può e deve essere valutata nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, a condizione che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate e se ne accerti la attendibilità». A seguito dell'esposto dei difensori di Tortora sulla sistematica violazione delle norme processuali ad opera dei magistrati che avevano atteso all'istruttoria ed al processo di primo grado, nel 1988 il ministro Vassalli disponeva un'ispezione; essa escludeva «qualsiasi preordinazione dolosa, della quale tra l'altro non si comprenderebbero i motivi o le cause», escludendo che la «sciatteria» dei giudici di Napoli meritasse un provvedimento disciplinare<sup>13</sup>. L'ingiustizia subita da Tortora, che, tra gli applausi di solidarietà del pubblico in studio tornava sugli schermi televisivi grandemente provato – sarebbe morto di lì a poco – diveniva un persuasivo argomento nel referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Dal canto suo Spataro negava alla richiesta referendaria la natura di scelta di «progresso civile», respingendo lo «stereotipo del magistrato persecutore», alimentato dal caso dell'«imputato massa Tortora»; i maxiprocessi erano indicati come il «frutto della maxicriminalità di oggi e della maxiimpunità di ieri»<sup>14</sup>. Le polemiche politiche sulla giustizia, con gli attacchi alla magistratura da parte del PSI ed il conflitto tra Cossiga e il Csm contribuivano allo scioglimento anticipato delle Camere. Nel referendum l'80% degli Italiani si pronunziava per una forma di responsabilità civile dei giudici; alla pronunzia referendaria seguiva

<sup>13</sup> M. V. FOSCHINI e S. MONTONE, *Il processo Tortora*, cit., p. 704.

<sup>14</sup> A. SPATARO, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, Milano 1987, p. 280. Sul caso Tortora e sui fronti contrapposti in tema di referendum sulla responsabilità civile dei magistrati cfr. G. PALOMBARINI e M. VIGLIETTA, *La Costituzione italiana e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all'ultimo governo Berlusconi*, Milano 2011, pp. 259 ss.

la legge detta Vassalli, per Di Federico ancor «più protettiva dei comportamenti dei magistrati»<sup>15</sup>. Per Vassalli il caso Tortora imprimeva una «notevole accelerazione dei lavori per la predisposizione di un nuovo codice di procedura penale»; al proposito l'ex guardasigilli avrebbe ricordato un confronto televisivo, in cui Tortora, assolto in via definitiva, chiedeva al presidente dell'Anm cosa pensasse della sua vicenda; l'«insigne magistrato» – concludeva Vassalli – «gli rispose che la colpa era esclusivamente del codice Rocco, e che con il nuovo codice, di cui auspicava la prossima entrata in vigore, simili cose non sarebbero più avvenute»<sup>16</sup>.

## 2. La difesa nei «processi da Colosseo».

I «processi da Colosseo» aprivano, tra l'altro, un clamoroso solco tra avvocati e magistrati, fino alla diserzione dei difensori dalle udienze che vedevano alla sbarra gli appartenenti al clan di Cutolo<sup>17</sup>; il nodo sarebbe stato destinato a durare a lungo nella questione giustizia<sup>18</sup>. Ramat sosteneva che la frattura «impensabile» tra operatori del diritto era irriducibile a pretese corporative o «insorgenza casuale di cattivo vicinato»<sup>19</sup>. Pisapia commentava i frequenti episodi di conflitto asserendo che l'avvocato non

<sup>15</sup> Cfr. G. DI FEDERICO, *La crisi del sistema giudiziario e il referendum sulla responsabilità politica dei giudici*, in *Politica in Italia. I fatti e le interpretazioni dell'anno*, Bologna 1989, pp. 93 ss., 382; M. LUMINATI, *Linguaggi e stili della magistratura italiana nel secondo dopoguerra*, in *L'impiegato allo specchio*, a cura di A. Varni e G. Melis, Torino 2002, p. 325.

<sup>16</sup> G. VASSALLI, *Il nuovo codice di procedura penale. Memorie di tre anni dopo*, in ID., *Scritti giuridici*, III, *Il processo penale e le libertà*, Milano 1997, p. 795. Sulla chiamata di correo in processi di mafia e camorra cfr. anche ID., *Il pentitismo e le sue insidie*, *ibid.*, pp. 679 ss.

<sup>17</sup> R. MARINO e S. MATTONE, *La protesta degli avvocati a Napoli (Ragioni di un malessere)*, in «Questione giustizia», 1986, pp. 635 ss.

<sup>18</sup> G. DI FEDERICO e M. SAPIGNOLI, *Processo penale e diritti della difesa*, Roma 2002.

<sup>19</sup> M. RAMAT, *Il maxiprocesso*, cit., p. 270

doveva essere considerato, «come talora si afferma, collaboratore del giudice»<sup>20</sup>. Fassone osservava che parevano «passati secoli» dal processo alle Br a Torino, che nel 1978 aveva visto i diversi operatori della giustizia condividere il «rispetto delle regole processuali», mentre nel 1984 l'avvocatura disertava l'inaugurazione dell'anno giudiziario, per protesta contro la «involuzione inquisitoria del processo e la «marginalizzazione della difesa». Il magistrato rilevava che «nei processi contro i terroristi il malessere non era così avvertito»; la criminalità organizzata, ben più «temibile», aveva «profondamente mutato il rapporto difensore e assistito, trasformandolo sempre più spesso in un rapporto organico, anziché professionale, in una vera e propria contiguità»; il difensore, «in casi limite», si era rivelato «un pezzo dell'organigramma complessivo». Una opportuna «bonifica del costume giudiziario» doveva investire il rapporto tra magistrato, avvocato e prova, con la distinzione di ruoli tra chi cerca la prova e chi ha poteri di coercizione, come prometteva «il futuro codice», vocato ad evitare la prassi che voleva la «chiamata di correatità» giustificare la misura cautelare, «per completare la prova mancante». In rapporto alla prova il difensore doveva trasformarsi da «garante nell'introduzione nel processo a contraddittore nel momento della sua utilizzazione»<sup>21</sup>.

Un libro degli avvocati Gianaria e Mittone riconsiderava il ruolo del difensore entro il «gigantismo processuale», una «peste manzoniana, a chi la tocca la tocca», vocata a giudicare non «chi è e che ha fatto l'imputato», ma

<sup>20</sup> G.D. PISAPIA, *Avvocati e magistrati nel processo penale*, in «Giustizia e Costituzione», *Conflittualità tra avvocati e magistrati. Prospettive di superamento*, 1986, p. 29.

<sup>21</sup> E. FASSONE, *Avvocati e magistrati: un rapporto difficile*, in «Questione giustizia», 1984, pp. 356 ss.; M. RAMAT, *Debolezza della difesa*, *ibid.*, 1985, pp. 720 ss.

«cosa rappresenta», con i magistrati impegnati a giudicare non «fatti e responsabilità», ma «fenomeni», con indurre nell'opinione pubblica l'apprezzamento per la magistratura, impegnata nella lotta per la legalità, e la «presunzione di sfiducia» nel comportamento dei difensori, con l'indifferenza per la «correttezza della decisione». In questo orizzonte le «manette eccellenti» di Tortora apparivano una «tragedia personale [...] che poteva toccare a tutti». *Dalla parte dell'inquisito* fotografava l'ambigua «dimensione esterna del processo», che portava all'identificazione dell'avvocato con l'assistito, di cui pareva esemplare una presa di posizione de *La Repubblica* sull'inopportunità di una candidatura di Vassalli a «presidente degli Italiani», in quanto già difensore, nel processo Lockheed, di un «corrotto».

Gianaria e Mittone lamentavano gli arresti e condanne per favoreggiamento dei difensori specializzati nella difesa delle organizzazioni, camorra e mafia, dal momento che, per la magistratura, la difesa tecnica non pareva esaurirsi in un singolo processo, ma avere effetti tali da favorire reati futuri da parte dell'associazione, considerata «ontologicamente a delinquere». Criticavano la giurisprudenza sull'illiceità di condotte difensive invece regolari, ricordando il caso di un avvocato accusato di neutralizzare le prove; in quel processo la Cassazione assegnava al patrono il compito, improprio, di «concorrere a creare le condizioni per l'emanazione di una sentenza giusta», in nome «del fine di illuminare la giustizia». Se Gianaria e Mittone ammettevano che il difensore non era certo *legibus solutus*, si chiedevano perchè la magistratura incriminasse le condotte dell'avvocato in quanto «sbilanciate per il cliente», e mai il «patrocinio infedele», e perchè «tradire il mandato» fosse considerata condotta meno grave dell'esser d'intralcio «all'attività inquisitoria».

*Dalla parte dell'inquisito* indicava la ridefinizione del ruolo dell'avvocato nelle varie fasi della procedura: se, «un tempo», la retorica forense si esercitava nel dibattito, ora il difensore era costretto a muoversi in un'ipertrofica «fase antecedente», nella paradossale «segretezza pubblica» dell'inchiesta, «quando i giochi sono fatti [...] le prove congelate». La difesa si dispiegava impropriamente soprattutto «fuori del rito processuale», magari per «ricostruire con conferenze stampa l'immagine dell'inquisito», che, con candidature ed elezioni politiche, diventava «pubblico». Inoltre il radicarsi di un modello di processo forte, inteso a valorizzare tutti gli strumenti a disposizione del magistrato, sollecitava nel difensore e nell'imputato un comportamento cooperatorio, anziché conflittuale. La grande fondazione liberale sugli avvocati «partigiani di un ruolo fazioso a tutela del singolo cittadino nel suo conflitto con lo Stato» appariva inattuale nelle «stagioni giudiziarie delle vittime sacrificali quotidianamente effigiate sulla carta dei quotidiani. Noi li vediamo in carcere. Spettatori quasi inutili»<sup>22</sup>.

### 3. Il processo di Strasburgo alla giustizia italiana

In pieno caso Tortora il Comitato per una giustizia giusta, presieduto da Sciascia, animava a Strasburgo un Convegno, che, nei commenti della stampa nazionale, si risolveva nel «processo alla giustizia italiana». L'Anm, dopo

<sup>22</sup> F. GIANARIA e A. MITTONE, *Dalla parte dell'inquisito. L'avvocato e le «nuove ingiustizie» del processo penale*, Bologna 1986, pp. 56, 69, 74, 187. Sui problemi dell'avvocatura negli anni Ottanta cfr. D. PULITANO, *L'imputato tra protagonismo dell'accusa e subalternità della difesa*, in "Archivio penale", 1982, pp. 78 ss.; ID., *Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale*, Milano 1984; G. GIOSTRA, *Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale*, in "Politica del diritto", 1986, p. 44; G. PANSINI, *I problemi della difesa nei maxi-processi* in ID., *L'illusione accusatoria*, Napoli 1998, pp. 53 ss.; F. GIANARIA e A. MITTONE, *L'avvocato necessario*, Torino 2007, p. 48.

aver inizialmente accettato di partecipare, rifiutava l'invito, che diceva rivolto da chi pareva voler «delegittimare la magistratura»<sup>23</sup>. Molte testate giornalistiche italiane sottolineavano polemicamente l'assenza a Strasburgo dei protagonisti della lotta contro il terrorismo, la mafia e la camorra, e la presenza tra il pubblico di Scalzone, militante dell'estrema sinistra, rifugiato in Francia per sottrarsi all'arresto. Anche da qui l'imbarazzo e la presa di distanza di diversi parlamentari italiani, presenti al Convegno, aperto dalla provocazione intellettuale di Sciascia, rivolta alla «classe di potere in cui è preminente la presenza dei magistrati»: «è ancora possibile in Italia protestare per Sacharov?»<sup>24</sup>.

In particolare il deputato radicale Mellini si segnalava per le critiche della «Repubblica dei Procuratori» e dei giudici responsabili di «rastrellamenti e retate chiamate processi»<sup>25</sup>. La requisitoria dell'avvocato Agostino Viviani – «siamo alla mercè di magistrati [...] inguaribilmente ammalati di protagonismo»<sup>26</sup> – era condivisa da Pecorella, che affrontava il tema spinoso della responsabilità civile dei magistrati<sup>27</sup>. Tortora riconosceva ai giudici «il merito di aver combattuto e continuare a combattere una grande battaglia contro le organizzazioni criminali e pseudopolitiche»; ma stigmatizzava il «pentitismo acriticamente accettato», col «rischio di mietere più vittime innocenti che col-

<sup>23</sup> Dichiarazione dell'Anm inviata ai promotori e organizzatori del Convegno, in *Lo stato della giustizia in Europa. Il caso Italia*, Padova 1985, p. 311.

<sup>24</sup> L. SCIASCIA, *Ma è ancora possibile protestare per Sacharov?*, *ibid.*, p. 370.

<sup>25</sup> M. MELLINI, *Relazione*, *ibid.*, p. 72. Cfr. ora M. MELLINI, *Il partito dei magistrati. Storia di una lunga deriva istituzionale*, Enna 2011.

<sup>26</sup> A. VIVIANI, *Intervento*, in Comitato per una giustizia giusta, *Il caso Italia*, cit., pp. 283 ss.

<sup>27</sup> G. PECORELLA, *Intervento*, *ibid.*, p. 182.

pire responsabili veri»<sup>28</sup>. Il difensore del giornalista, Della Valle rendeva pubblici gli atti processuali, mostrando la completa assenza di contraddittorio con i dichiaranti, in un processo che, comunque, appariva una «difesa avanzata di interessi superindividuali»<sup>29</sup>.

La *Relazione* di Vassalli – all'epoca presidente della Commissione giustizia al Senato – ricordava episodi di «sconcertante gravità», come «il caso Manuella», ove, sulla esclusiva parola di pentiti, che poi avevano ritrattato, alcuni avvocati erano stati detenuti per due anni con l'accusa infamante di omicidio di un collega e traffico di stupefacenti. Pareva «grave e doloroso» che a carico dei magistrati di Cagliari, «autori di abusi gravissimi, giudicati tali da una sentenza di corte d'assise», non fosse stato avviato nessun provvedimento disciplinare. D'altro canto Vassalli osservava che, anche in assenza di criteri legislativi specifici, i giudici istruttori preferivano «processi cumulativi», dal momento che «mafia e camorra» avevano presentato alla società italiana «una autentica criminalità di massa»; concludeva che se i «pentiti» non dovevano essere considerati «la bocca della verità», pure erano e sarebbero «serviti»<sup>30</sup>.

Anche la *Relazione conclusiva* di Pisapia evitava un'accusa generalizzata alla magistratura italiana; le «dissfunzioni della giustizia» erano piuttosto ricondotte ai nodi strutturali del rito, che durava sempre più dei termini massimi previsti per la scarcerazione<sup>31</sup>; il caso Naria, ancora detenuto in attesa di giudizio per accuse legate alle violenze politiche di metà anni Settanta, era l'emblema dell'insop-

<sup>28</sup> E. TORTORA, *Il malato era grave, ma i medici...*, *ibid.*, p. 368 ss.

<sup>29</sup> R. DELLA VALLE, *Intervento*, *ibid.*, p. 125; *allegati*, *ibid.*, p. 301.

<sup>30</sup> G. VASSALLI, *Relazione*, *ibid.*, p. 33 ss.; sul caso Manuella cfr. P. ROVELLI, *L'amministrazione della giustizia penale in Italia: il caso Sardegna*, *ibid.*, pp. 137 ss.; O. OLITA, *Vite devastate: il caso Manuella*, Sassari 1995.

<sup>31</sup> G.D. PISAPIA, *Relazione conclusiva*, *ibid.*, pp. 237 ss.

portabile durata del carcere preventivo in Italia, più volte ammonita dalla CEDU<sup>32</sup>. Pisapia proponeva il codice *in fieri* come rimedio d'elezione, anche per ricomporre le fratture tra operatori del diritto, indotte dalla «cultura dell'emergenza»<sup>33</sup>. Dal canto suo Nuvolone ripeteva che il nuovo testo, cui da decenni lavorava il legislatore italiano, in assenza di profonde riforme dell'organizzazione giudiziaria, del potenziamento degli organici, di una nuova cultura nella professione forense, sarebbe rimasto «cartaceo»<sup>34</sup>.

#### 4. La Norimberga della mafia

«Anche quando i condannati al maxiprocesso saranno rimessi in libertà, rimarrà comunque acquisito un risultato, che la mafia può essere trascinata in tribunale e che i suoi capi possono essere condannati». Era Falcone, un anno prima della strage di Capaci, ad indicare in questi termini il senso del maxiprocesso, celebrato a Palermo tra il febbraio 1986 ed il dicembre del 1987, dopo che l'istruttoria, condotta in gran parte in base alla legge Rognoni-La Torre, si era avvalsa anche di un «nostro pentito, Tommaso Buscetta»<sup>35</sup>. La clamorosa vicenda riproponeva il tema

<sup>32</sup> R. SIMONE, *Intervento*, *ibid.*, p. 214 14 ss.; la nota degli avvocati, *Posizione di Giuliano Naria*, *ibid.*, pp. 303 ss.

<sup>33</sup> G.D. PISAPIA, *Relazione conclusiva*, cit., p. 238.

<sup>34</sup> P. NUVOLONE, *Problemi della giustizia in Italia*, *ibid.*, pp. 179 ss.

<sup>35</sup> G. FALCONE e M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, Milano 1991, p. 155. Cfr. anche G. FALCONE, *Interventi e proposte (1982-1992)*, Milano 1994; sul maxiprocesso di Palermo cfr. R. CATANZARO, *Il maxiprocesso di Palermo: può essere sconfitta la mafia?*, in *Politica in Italia*, Bologna 1986, pp. 229 ss.; *Uno sguardo dal bunker. Cronache del maxiprocesso di Palermo*, Siracusa 1987; U. URSETTA, *Mafia e potere alla sbarra*, prefazione di N. Tranfaglia, Cosenza 2010, pp. 65 ss. R. ALFONSO, *Introduzione*, in *Fenomenologia del maxiprocesso*, cit., pp. 7 ss.; V. GERACI, *Il maxiprocesso alla mafia tra mutazioni criminali e innovazioni giudiziarie*, *ibid.*, pp. 17 ss.; L. FERRARO, *La gestione e la conuzione del maxiprocesso sotto il profilo organizzativo: aule giudiziarie*

dell'attendibilità di indagini basate su una logica premiale: ai dubbi di taluni Vassalli rispondeva col definire Buscetta «un pentito di tipo particolare», che, se non non aveva detto «tutto, molto aveva fatto capire della mafia», «più atroce del terrorismo per la legge dell'omertà e del terrore»<sup>36</sup>. Col gusto del paradosso, Falcone riconosceva a Buscetta il merito di «averci insegnato un metodo», opposto a quello di chi «spaccava il capello e le indagini in quattro, per negare il carattere unitario di Cosa nostra». Era stata questa la condizione per una svolta rispetto alla prassi processuale in Sicilia, fino ad allora segnata dalle assoluzioni per «insufficienza di prove»<sup>37</sup>, conseguenza di un materiale probatorio inquinato da tecniche intimidatorie e omertose, della difesa tecnica che sfruttava le lacune delle indagini, dei giudici rifiutavano una visione unitaria degli indizi contro il «contesto mafioso»<sup>38</sup>. Il maxiprocesso apriva la stagione dei processi di criminalità organizzata dove diveniva determinante lo stesso materiale probatorio ritenuto insufficiente nel passato, con un profondo mutamento dei «canoni interpretativi della prova»<sup>39</sup>.

I magistrati impegnati nelle indagini per mafia intendevano legittimare anche davanti all'opinione pubblica il senso delle tecniche processuali; in più occasioni Falcone si diceva consapevole del fatto che le «valutazioni proba-

*rie, personale, strutture e mezzi in generale, ibid.*, pp. 53 ss.; A. PENNISI, *La struttura del processo penale nel codice del 1930 e successive modificazioni: la connessione dei reati, l'economia processuale, l'unitarietà della vicenda criminale oggetto del processo, ibid.*, pp. 61 ss.; A. GIORDANO, *Il maxiprocesso ventique anni dopo. Memoriale del presidente*, Acireale 2012.

<sup>36</sup> G. VASSALLI, *Conclusioni*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 330.

<sup>37</sup> G. FALCONE e M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, cit., pp. 42 ss.

<sup>38</sup> G. DI LELLO, *Giudici*, Palermo 1994, p. 139. Una ricostruzione della giurisprudenza sulla normativa antimafia in: R. MINNA, *Crimini associati, norme penali e politica del diritto*, Milano 2007, pp. 64 ss.

<sup>39</sup> G. TAMBURINO, *I reati associativi tra critiche astratte e debolezze concrete*, in *Università, cultura, terrorismo*, Milano 1984, p. 255.

torie», specie in rapporto alle dichiarazioni dei «pentiti della criminalità comune», erano il profilo nevralgico del maxiprocesso; definiva peraltro «ardua» la prova nel reato associativo, difficile da ottenere quella «storica» attraverso l'interrogatorio di imputati e testimoni. Collocava il lavoro del giudice nel difficile crinale tra «accertamento della verità sostanziale» e «libero convincimento», non «arbitrio», ma ricostruzione, attraverso la prova di specifici reati dell'associazione, di «robusti mosaici probatori». Nella convinzione della inefficacia del «modello d'autore», le indagini patrimoniali e relative misure di prevenzione apparivano come la «strada maestra». Il processo era indicato al tempo stesso come il terreno d'elezione nella «lotta giudiziaria alla mafia»; una volta dimostrato il vincolo associativo e i reati fine si poteva «colpire» il «singolo mafioso», responsabile di reati di «primo livello», produttivi di danaro; di secondo, omicidi tra cosche; di terzo, i «delitti politici», gli omicidi di Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa, fino al «terrorismo mafioso».

I maxiprocessi erano spiegati da Falcone come «l'effetto di una realtà mostruosa [...] organizzazioni che operano in tutto il paese e anche all'estero e commettono una serie impressionante di crimini». Forte dell'art. 299 – che imponeva al giudice istruttore l'obbligo di compiere prontamente gli atti necessari all'accertamento della «verità» – Falcone indagava, valutava gli elementi acquisiti, sollecitava l'imputazione, emetteva provvedimenti restrittivi. Il metodo processuale rivelava un'indubbia efficacia e diveniva indicazione di una politica del diritto; in più occasioni Falcone ripeteva che le indagini sulle organizzazioni criminali richiedevano un «tessuto organico di uffici inquirenti», banche dati, convenzioni e collaborazioni internazionali, come quelle che avevano portato all'estradizione di Buscetta. Le critiche di queste tecniche di indagine, sollevate da

taluni, erano bollate come «malintesi principi garantistici», un «errore di portata storica». Anche l'utilizzo delle dichiarazioni dei «pentiti» – che Falcone rifiutava di chiamare «infami», come nel gergo mafioso – era indicato come una strategia processuale premiante; il «pentitismo» era «collaborazione con la giustizia», senza «scandalo». Per la tutela dei tanti «pentiti illegali» si chiedeva una «regolamentazione giuridica, come nel modello americano, «cui largamente si ispira la riforma del rito penale»<sup>40</sup>. Nel 1988 una legge avrebbe raccomandato all'Alto Commissario per la mafia di «adottare tutte le misure che valgono ad assicurare l'incolumità dei collaboratori di giustizia»<sup>41</sup>. In un Convegno del 1986 Falcone dichiarava di apprezzare il fatto che, dopo i «gravi comportamenti omissivi» del passato, lo Stato volesse «fare sul serio», sostenendo le istruttorie in corso, che pure portavano alla luce «ibridi connubi fra criminalità organizzata, centri di potere extraistituzionali e settori deviati dello Stato, che hanno la responsabilità di aver tentato di condizionare il libero svolgimento della democrazia e ispirato crimini efferati»<sup>42</sup>. Nell'ultima intervista rilasciata prima della morte, Falcone avrebbe approfondito la riflessione sulla «contiguità» della mafia con la società e la politica, rifiutando la rappresentazione del «mostro, piovra, cancro [...] dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia»<sup>43</sup>.

La ordinanza-sentenza cui erano stati delegati gli istruttori Falcone, Borsellino, Guarinotta, Di Lello era depositata l'8 Novembre 1985 dal giudice istruttore a Paler-

<sup>40</sup> G. FALCONE, *Valutazioni probatorie relative al pentitismo*, in *Pentitismo e garanzie nella attuale realtà carceraria*, Torino 1986, p. 79.

<sup>41</sup> R. MINNA, *Crimini associati*, cit., p. 184.

<sup>42</sup> G. FALCONE, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, cit., pp. 227 ss.; G. FALCONE e G. TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia, in Mafia, camorra, 'ndrangheta*, cit., pp. 19 ss.

<sup>43</sup> G. FALCONE e M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, cit., p. 83.

mo, Caponnetto. Il testo esordiva col rendere omaggio ad una vittima della mafia, maestro di un metodo: «l'istruttoria venne iniziata, oltre tre anni fa, dal consigliere istruttore Rocco Chinnici, che in essa profuse tutto il suo impegno civile, a prezzo della sua stessa vita». Sorta di radiografia dell'Italia criminale di quegli anni, l'ordinanza era fondata sulla dimostrazione della «unicità» del fenomeno mafioso, presupposto delle lunghe indagini, fermo restando l'omaggio al «principio della personalità della responsabilità penale»<sup>44</sup>. La I parte disegnava l'apparato strutturale e le principali attività di Cosa nostra, i boss sanguinari come la «faccia pulita», i professionisti, amministratori, imprenditori di attività apparentemente lecite. La II era dedicata ai traffici di eroina, che avevano arricchito la mafia «a dismisura», ed al clan dei Catanesi; la III all'assassinio di Dalla Chiesa, con le indagini partite dal diario del generale e dai riscontri sulle armi usate per l'eccidio di Via Carini, che riconducevano la responsabilità a Cosa nostra, nell'ambito della guerra di mafia dei corleonesi. Negli «omicidi politici» risaltava la «convergenza tra interessi mafiosi e cosa pubblica», «inquietanti collegamenti, che vanno al di là della semplice contiguità»<sup>45</sup>. Alcuni passaggi indicavano i criteri probatori seguiti in relazione al tema nevralgico dell'utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti; si ricordava il caso del mafioso Vitale, che, nel 1973, in una crisi di coscienza dettata dalla fede, decideva di collaborare con la giustizia; preso per pazzo, era stato rinchiuso in manicomio, da dove usciva nel 1984, per essere assassinato poco dopo. Le deposizioni, allora inascoltate, erano confermate dalle indagini – quelle bancarie occupavano quattro volumi – e dalle dichiarazioni di Buscetta e Contorno. Ai sensi

<sup>44</sup> *L'atto di accusa dei giudici di Palermo*, a cura di C. Stajano, Roma 1992, p. 217.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 100.

della giurisprudenza di Cassazione si asseriva comunque che «la mancanza di riscontro non inficia la validità della chiamata di correo come mezzo probatorio autonomo, qualora questa, sottoposta ad una rigorosa valutazione critica, appaia attendibile». Si riconosceva il rilievo del «libero convincimento come valutazione critica della chiamata in correo mezzo probatorio autonomo», e dell'«indizio prova logica indiretta [...] che consente di cogliere il nesso fra fatto noto e ignoto»<sup>46</sup>.

Boss – i Buscetta, Liggio, Calò, Greco, Contorno – e picciotti erano rinviati a giudizio; le drammatiche udienze si svolgevano davanti alla Corte di assise di Palermo, presidente Giordano, pm Ajala, al giudice a latere Piero Grasso, giudici popolari nominati dopo che un apposito decreto aveva disposto una composizione del collegio ampia, per «garantire l'immunità di usure di vario genere»<sup>47</sup>. A proposito di questa Norimberga della mafia Beria D'Argentine osservava che i processi andavano mostrando lo slittamento della magistratura, da «potere di regolazione» a «potere tra i poteri»<sup>48</sup>, dividendo avvocati, magistrati, mondo politico. In nome del «si può essere essere garantisti a Palermo? si deve» – proclamato da Gianaria e Mittone<sup>49</sup> – si chiedeva una radicale separazione dell'organo inquirente da quello giudicante, dal momento che anche il Tribunale della libertà pareva gravato da un «asfittico contraddittorio» e da

<sup>46</sup> *Ibid.*, p. 54.

<sup>47</sup> P. CORSO, *Fenomenologia del maxiprocesso*, in «L'Indice penale», 1986, p. 259.

<sup>48</sup> A. BERIA D'ARGENTINE, *Una riflessione sui fenomeni della criminalità organizzata e del terrorismo*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 88.

<sup>49</sup> Tra gli esempi di limitazione del diritto di difesa, si ricordavano le gabbie in aula, che non consentivano un colloquio con gli assistiti, e che le deposizioni del pentito Contorno erano incomprensibili, al punto di chiedere una traduzione dal siciliano stretto; cfr. F. GIANARIA e A. MITTONE, *Dalla parte dell'inquisito*, cit., p. 90.

«resistenze corporative»<sup>50</sup>. Nello stesso senso la *Prolusione* per l'apertura dell'anno accademico 1985-86 di Tranchina – ordinario di procedura penale a Palermo – auspicava una riforma del codice di procedura, da sottrarre ai «falsi numeri della cabala politica». Era questa la condizione per rispondere alla «crisi di identità del processo», ridotta ad «arnese di polizia», con la «giurisdizione» segnata dalla logica dell'«amico-nemico»<sup>51</sup>. Anche Fiandaca – docente nella città del maxiprocesso – coglieva che il «gigantismo processuale» urtava il carattere «individual garantistico» del rito; se lo Stato voleva «fronteggiare il crimine organizzato», le strade erano altre, rendere efficaci il «controllo penale» e la «prevenzione sociale»<sup>52</sup>.

Nel frattempo, proprio per «salvare il maxiprocesso», il legislatore innalzava i termini complessivi di custodia cautelare; per ovviare agli intenti dilatori, iscritti nella richiesta dei difensori delle integrale lettura delle migliaia di pagine di atti istruttori, se ne consentiva l'acquisizione al dibattimento, senza darne effettiva lettura, anche quando le parti non avessero acconsentito alla «inveterata prassi del dar per letto». Nelle parole del guardasigilli Martinazzoli la Legge 17 Febbraio 1987 era intesa ad evitare che la sentenza a Palermo fosse pronunciata «a gabbie vuote», in considerazione della «grande preoccupazione della gente nei confronti di un fenomeno come quello dell'impunità, che può verificarsi quando l'imputato fosse scarcerato prima della condanna». Nel commento della dottrina la leg-

<sup>50</sup> A. GAMBERINI, *Lotta al crimine organizzato e ciclopi processuali. «Riconoscibilità» dell'intervento giudiziario e «praticabilità della funzione difensiva a difesa»*, in «Dei delitti e delle pene», 1986, pp. 70 ss.

<sup>51</sup> G. TRANCHINA, *Processo penale e società*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1986, p. 40.

<sup>52</sup> G. FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli*, III, *Evoluzione e riforme del diritto e della procedura penale, 1945-1990*, II, Milano 1991, p. 68.

ge gettava invece un'ombra inquisitoria incompatibile col nuovo codice *in fieri*; i maxiprocessi apparivano «teatro delle ragioni di Stato»<sup>53</sup>. Dal punto di vista di Galasso – avvocato di parte civile – l'aulabunker palermitana metteva in scena le ragioni delle vittime ed il diritto di tutti i cittadini alla giustizia, fino ad allora sempre soffocata dal contropotere mafioso. Galasso lamentava come «privilegio» le deposizioni di Andreotti, Spadolini e Rognoni, raccolte a Roma «senza giuria e senza pubblico». Se la televisione aveva mandato in onda il folklore mafioso a Palermo, non si era voluto trasmettere il «pericolo democratico» che veniva dalle testimonianze del mondo politico. Al tempo stesso Galasso criticava l'aver affidato la «lotta alla mafia a una giustizia penale che dovrebbe essere l'ultima spiaggia», delegando ai magistrati il «compito di bonifica sociale, di ripulitura della pubblica amministrazione, di denuncia di corruzione politica, che spettava ad altri strumenti ed altre sedi. Concluso il processo, tutto bene, la lotta alla mafia si è conclusa insieme e dentro il processo»<sup>54</sup>.

La sentenza del 16 Dicembre 1987 delineava un «organismo di vertice», la Cupola, «che coordina le attività di tutte le famiglie mafiose e persegue i fini generali di Cosa nostra», «accumulazione di ricchezza e diffusa intimidazione nei confronti della popolazione, degli amministratori pubblici, dei politici, degli imprenditori». Narrava che agli inizi degli anni Ottanta i corleonesi, capeggiati da Riina e Provenzano, avevano eliminato l'opposizione interna dei Bontate ed Inzerillo; Cosa nostra era divenuta potentissima, e, da sempre «contropotere occulto», muoveva apertamente la «sfida contro lo Stato uccidendone uno dei più

<sup>53</sup> P. FERRUA, *I maxiprocessi e la legge 17 Febbraio 1987 n. 29*, in *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, Napoli 1989, p. 449.

<sup>54</sup> A. GALASSO, *Partiti e magistrati, in Crisi della giurisdizione e crisi della politica. Studi in memoria di Marco Ramat*, Milano 1988, p. 281.

fedeli servitori, il prefetto Dalla Chiesa». La ricostruzione storica era affiancata dall'«ossequio» al principio costituzionale della responsabilità personale, che, alla ricerca di «un più alto grado di certezza giuridica», esigeva elementi di collegamento tra «la funzione di capo e il singolo omicidio»<sup>55</sup>. Nel momento in cui il maxiprocesso arrivava in Cassazione l'«ammazzasentenze Carnevale» era sostituito grazie alla scelta del criterio della rotazione; il caso serviva, tra l'altro, ad introdurre il principio del giudice naturale preconstituito per legge anche presso la Suprema corte<sup>56</sup>. Dal momento che in appello i condannati erano stati giudicati in tempi diversi, le sentenze della Cassazione differivano l'una dall'altra dall'altra, senza che la regiudicanda avesse valore per altri successivi processi<sup>57</sup>; del resto da tempo la Suprema corte non esprimeva indirizzi difformi da quelli dei giudici di merito<sup>58</sup>. Con la celebre sentenza

<sup>55</sup> Sentenza 16 Dicembre 1987, in «Foro italiano», 1989, II, col. 77, con nota di G. Fiandaca e F. Albergiani; R. MINNA, *Crimini associati*, cit., pp. 192 ss.

<sup>56</sup> Il discusso primo presidente della sezione penale aveva annullato per vizi di forma oltre cinquecento sentenze per mafia; avrebbe irriso al metodo dei Falcone e Borsellino. Sarebbe stato condannato dalla corte d'appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa, ed assolto dalla suprema Corte nel 2002. Sul caso Carnevale R. CANOSA, *Storia della magistratura in Italia. Da Piazza Fontana a Mani pulite*, Roma 1996, pp. 213 ss.; A. BOLZONI e G. D'AVANZO, *La giustizia è cosa nostra. Il caso Carnevale tra delitti e impunità*, Milano 2005. Sul Carnevale garantista, che esaminava le sentenze dal punto di vista «tecnico – accusatorio, trovandole scorrette perchè di tipo inquisitorio» cfr. I. MEREU, *La giusta ingiustizia*, cit., pp. 49, 144 ss. Cfr. inoltre l'intervista rilasciata dal magistrato ad A. MONDA, *Un giudice solo. Una vicenda esemplare*, Venezia 2006. Una delle leggi *ad personam* di questi ultimi tempi consentirà a Carnevale di rimanere in servizio presso la Cassazione fino all'età di ottantatré anni; cfr. L. MILELLA, *Leggi ad personam: tocca a Carnevale*, in «La Repubblica», 13 Ottobre 2008.

<sup>57</sup> Indicazioni in R. MINNA, *La mafia in Cassazione*, Firenze 1995, pp. 91 ss.

<sup>58</sup> C. GUARNIERI, *La Corte di Cassazione*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Diritto, legge, giustizia*, a cura di L. Violante, Torino 1998, p. 815.

30 Gennaio 1992 la Cassazione riconosceva capi e picciotti responsabili di reati fine e di aver fatto parte di un'organizzazione criminale col vertice a Palermo, dal carattere unitario, confermando il quadro accusatorio di Falcone e Borsellino, che, come è noto, nell'estate 1992 pagavano con le stragi di Capaci e Via D'Amelio l'impegno civile di «professionisti dell'antimafia»<sup>59</sup>.

##### 5. *Segue: il processo Andreotti e la «vera storia d'Italia»*

«Uno Stato che ha attraversato da coprotagonista le pagine più oscure della Repubblica dal dopoguerra ad oggi: la strage di Portella della Ginestra, il tentativo di golpe Borghese, il sequestro Moro». Questa la rappresentazione di Cosa nostra nell'atto di accusa spiccato nel 1993 a carico di Andreotti per concorso e concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso<sup>60</sup>, dopo che, a seguito dell'art.

<sup>59</sup> L. TESCAROLI, *Perché fu ucciso Giovanni Falcone*, Soveria Mannelli 2001; R. MINNA, *Crimini associati*, cit., pp. 354 ss. Come è noto, Sciascia, che aveva avvertito la mafia con i suoi romanzi e con l'attività politica, come consigliere comunale del PCI a Palermo, poi come deputato radicale, pubblicava sul "Corriere della Sera" un discusso articolo, che la redazione volle intitolare *I professionisti dell'antimafia*. L'intervento di Sciascia si inseriva nella vicenda che vedeva il Csm preferire a Falcone il più anziano Meli – che mai si era occupato di giustizia penale – nel posto di consigliere, rimasto vacante per il ritorno di Caponnetto a Firenze. In seguito il «ritratto del magistrato ideale», che emergeva da una intervista a Mele, lasciava intendere un radicale cambio di indirizzo a Palermo, laddove il nuovo incaricato lamentava cinquecento indiziati senza prova in carcere e definiva la «cupola», cara al «grande Falcone, al grande Borsellino», una «eresia giuridica», di cui in appello si sarebbe finalmente «fatto giustizia»; cfr. E. DEAGLIO, *Patria 1978-2008*, Milano 2009, pp. 257 ss. Sulla vicenda cfr. anche C. STAJANO, *Nota alla seconda edizione, in Mafia. L'atto di accusa dei giudici di Palermo*, cit., pp. IX ss.; G. DI LELLO, *Giudici*, cit., pp. 214 ss. Da ultimo indica un nesso tra le stragi dell'estate 1992 e le riforme che dal 1991 innovarono il codice del 1988, col consentire un efficace contrasto della mafia M.M. BARILLARO, *Le modifiche al codice di procedura penale del 1991 dopo le stragi. La disciplina della connessione dei reati e delle indagini collegate*, in *Fenomenologia del maxiprocesso*, cit., pp. 94 ss.

<sup>60</sup> L'atto era firmato da Caselli, procuratore generale a Palermo dopo le stragi dell'estate del 1992, e dai sostituti procuratori, Lo Forte, Scarpinato,

190 bis, diversi esponenti politici erano indicati dai pentiti contingui ad associazioni di tipo mafioso<sup>61</sup>. Andreotti così commentava l'inchiesta a suo carico: l'«accusa era di reato collettivo, compiuto dalla Democrazia Cristiana [...] accusare me di mafia è paradossale. Come governo, e anche in prima persona, ho adottato contro i mafiosi duri provvedimenti e ho proposto leggi severissime ed efficaci. Dovevo attendermi la loro vendetta»<sup>62</sup>. Il senatore si riferiva ai provvedimenti urgenti, varati dal governo da lui presieduto nel 1992; eppure la clamorosa richiesta dei magistrati a Palermo non era distante da alcuni passaggi della Relazione della Commissione antimafia – presieduta da Violante – circa una «eventuale responsabilità politica del senatore Andreotti», «derivante dai suoi rapporti con Salvo Lima [...] massimo esponente in Sicilia della corrente democristiana che fa capo a Giulio Andreotti», sulla quale «dovrà pronunziarsi il Parlamento»<sup>63</sup>.

Natoli; cfr. *La vera storia d'Italia. Interrogatori, testimonianze, riscontri, analisi. Giancarlo Caselli e i suoi sostituti ricostruiscono gli ultimi vent'anni di storia italiana*, Napoli 1995, p. 763; sintesi anche in P. ARLACCHI, *Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa*, Milano 1995; S. LUPO, *Andreotti, la mafia, la storia d'Italia*, Roma 1996; *Il caso Andreotti e la storia d'Italia*, in "Micro-mega", 1996, pp. 118 ss.; P. ALLUM, *Statista o padrino? I processi Andreotti*, in *Politica in Italia*, 1997, pp. 265 ss.; J.L. BRIQUET, *La storia in tribunale. La doppia assoluzione di Andreotti*, in *Politica in Italia*, 2000, pp. 165 ss.; G. CASELLI e A. INGROIA, *L'eredità scomoda. Da Falcone ad Andreotti. Sette anni a Palermo*, Milano 2001; N. TRANFAGLIA, *La sentenza Andreotti. Politica, mafia e giustizia nell'Italia contemporanea*, Milano 2001; N. TRANFAGLIA, *Le contraddizioni del processo Andreotti*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di M. Marmo e L. Musella, Napoli 2003, pp. 171 ss.; R. MINNA, *Giulio Andreotti. Un volto nel processo*, Palermo 2003; L. PEPINO, *Andreotti, la mafia, il processo. Analisi e materiali giudiziari*, Torino 2005; R. MINNA, *Reati associativi*, cit., pp. 367 ss.; U. URSETTA, *Mafia e potere alla sbarra*, Prefazione di N. Tranfaglia, Cosenza 2010.

<sup>61</sup> G. LATTANZI, *Un processo riformato*, in "Legislazione penale", 1993, p. 360.

<sup>62</sup> G. ANDREOTTI, *Cosa loro. Mai visti da vicino*, Milano 1995, p. 5; Id., *A domanda non rispondo: le mie deposizioni al processo di Palermo*, Milano 1999.

<sup>63</sup> *Mafia e politica*, a cura di N. Tranfaglia, Roma-Bari 1993, p. 123.